

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

330^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA
e del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	MONTINARO (PCI)	Pag. 9 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		MANIERI (PSI)	9
Assegnazione	3	LONGO (PCI)	14 e <i>passim</i>
Seguito della discussione e approvazione:		* POLLICE (Misto-Verdi Arc.)	21 e <i>passim</i>
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1989, n. 357, re- cante norme in materia di reclutamento del personale della scuola» (2005) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		NOCCHI (PCI)	21, 33, 44
MATTARELLA, ministro della pubblica istruzio- ne	4 e <i>passim</i>	* CALVI (PSI)	23
MANZINI (DC), f.f. relatore	7 e <i>passim</i>	* FLORINO (MSI-DN)	23 e <i>passim</i>
		* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	27, 82
		CALLARI GALLI (PCI)	42
		BOGGIO (DC)	49
		BOMPIANI (DC)	78
		Discussione e approvazione:	
		«Università non statali legalmente ricono- sciute» (1300);	

«Provvidenze urgenti a favore della libera Università degli studi di Urbino» (740), d'iniziativa del senatore Bo e di altri senatori	Trasmissione alla Camera dei deputati e assegnazione Pag. 119
Approvazione del disegno di legge n. 1300:	SUI LAVORI DEL SENATO
VESENTINI (<i>Sm. Ind.</i>) Pag. 85 e <i>passim</i>	PRESIDENTE 119
CALLARI GALLI (<i>PCI</i>) 90, 99, 101	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1989 120
ALBERICI (<i>PCI</i>) 92, 96, 108	ALLEGATO
SPITELLA (<i>DC</i>), <i>relatore</i> 93 e <i>passim</i>	DISEGNI DI LEGGE
RUBERTI, <i>ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> 95 e <i>passim</i>	Annunzio di presentazione 121
VENTURI (<i>DC</i>) 97	Nuova assegnazione 121
MANCIA (<i>PSI</i>) 97	Rimessione all'Assemblea 121
* STRIK LIEVERS (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>) 100 e <i>passim</i>	Approvazione da parte di Commissioni permanenti 121
* CAVAZZUTI (<i>Sm. Ind.</i>) 104	GOVERNO
RIVA (<i>Sm. Ind.</i>) 107	Trasmissione di documenti 122
Discussione e approvazione:	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
«Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988» (1495) (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>):	Annunzio 122
RIVA (<i>Sm. Ind.</i>) 111	
* CROCETTA (<i>PCI</i>) 113	
FERRARI AGGRADI (<i>DC</i>), <i>relatore</i> 116	
FRACANZANI, <i>ministro delle partecipazioni statali</i> 117	

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli Arduino, Alberti, Angeloni, Bernardi, Boato, Candioto, Correnti, De Rosa, Genovese, Ianni, Leone, Maffioletti, Mazzola, Pollini, Ricevuto, Riz, Tornati, Valiani, Vecchietti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mezzapesa, a Varsavia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)» (1892-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Per procedere all'esame congiunto dei suddetti disegni di legge, le Commissioni permanenti sono autorizzate a riunirsi sin d'ora.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola» (2005) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2005. Nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale e ha replicato il relatore.

Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

MATTARELLA. *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei ringraziare il relatore, senatore Manzini, ed il senatore Ricevuto relatore in Commissione per le considerazioni svolte. Le considerazioni del senatore Manzini, svolte sia nella relazione che nella replica, consentono al Governo di rifarvisi in larga parte, senza doverle riprendere.

Credo che il dibattito svoltosi in Aula, in Commissione nei giorni scorsi ed alla Camera dei deputati abbia manifestato la complessità del problema cui il provvedimento intende dare una definizione. Sono state espresse sollecitazioni diverse, talvolta anche contrapposte, il che mostra quanto si sia, nel corso del tempo, reso sempre più difficile e complesso il problema della definizione della condizione del personale precario docente della scuola.

Si tratta di un provvedimento nato, in larga misura, in Parlamento (precisamente alla Camera dei deputati) e che è stato fatto oggetto di un decreto-legge, da parte del Governo precedente, data l'urgenza di dare una risposta al problema ivi contemplato, recependo quanto era stato elaborato dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

Il disegno di legge cerca di raggiungere un punto di equilibrio (e, ad avviso del Governo, lo fa in maniera soddisfacente) tra l'esigenza, ripetutamente avvertita e sottolineata, di una selezione adeguata nel reclutamento del personale docente della scuola e la necessità di dare una risposta al personale docente chiamato dallo Stato ad insegnare nelle sue scuole talvolta per lunghi periodi di tempo. Questo punto di equilibrio certamente difficile, tra esigenze non sempre - per la complessità del problema e delle fattispecie - agevolmente componibili, ad avviso del Governo, è soddisfacente nel provvedimento.

Il Governo ringrazia tutti i senatori intervenuti, per le osservazioni fatte, sia quelle critiche, sia quelle che hanno sottolineato (e desidero riprenderle nella replica) come il provvedimento cerchi di raggiungere - e raggiunga - in maniera soddisfacente un punto di equilibrio.

È certamente necessario - come è stato rilevato in alcuni interventi - che, una volta definito con il provvedimento l'ambito dei problemi, si affrontino a regime le questioni che maggiormente incidono sulla qualità della scuola.

Vi sono sicuramente esigenze non differibili di riavviare il ritmo dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente; c'è il problema di migliorare, sviluppandone la qualità, la formazione iniziale del personale docente e la formazione dello stesso personale durante il servizio (mi riferisco all'aggiornamento). Sono questioni di rilevante momento, che richiedono anche la risoluzione di problemi pendenti da lungo tempo, come quello che, con questo provvedimento, si mira a definire.

Questo provvedimento si caratterizza per la possibilità di immissione, nei ruoli del personale docente, di docenti cosiddetti precari, non in maniera meccanica e non in soprannumero, ma in presenza di due requisiti, sulla cui base si realizza una procedura concorsuale per soli titoli - l'anzianità di servizio e l'abilitazione - il che è appunto in linea con l'esigenza di selettività.

Naturalmente, al di là di questo provvedimento, esiste il bisogno - richiamato dal relatore e da altri senatori in quest'Aula - di limitare la formazione di precariato nella scuola. Il disegno di legge al nostro esame ha anche questo scopo, ma altri ne dovranno intervenire per contenere il precariato, per realizzare cioè nella maniera più funzionale possibile il contenimento delle cause che danno luogo al formarsi del precariato nel personale docente. Ringraziando il relatore, vorrei riferirmi - senza riprenderli singolarmente - ai suggerimenti contenuti nella relazione, che il Governo considera con molta attenzione e condivide. Ugualmente il Governo ha condiviso alcune preoccupazioni espresse dalla Commissione bilancio nell'esaminare il provvedimento ed ha dato alcune assicurazioni al riguardo. In riferimento proprio ad una sollecitazione avanzata in Commissione, dichiaro la disponibilità del Governo a considerare sempre con molta attenzione eventuali iniziative che in sede legislativa o di indirizzo o di verifica (tramite attività ispettiva o rogatoria) il Parlamento voglia porre in essere.

Infine, signor Presidente - a conclusione di questa replica - esprimo a nome del Governo la convinzione che questo provvedimento, nel suo complesso, utilmente assolverà all'esigenza di risolvere il problema della sistemazione del personale precario e del reclutamento del personale docente. Non a caso, questo disegno di legge prevede una formula a regime di inserimento (attraverso il doppio canale) che non comprima e consenta di riprendere il ritmo dei concorsi ordinari.

Nel corso del dibattito sono stati avanzati diversi rilievi sul provvedimento e il Governo non ha difficoltà a ricordare che, alla Camera dei deputati, sono stati introdotti nel testo emendamenti a volte contro il suo avviso; nel complesso però il disegno di legge mantiene, a nostro parere, un soddisfacente livello rispetto al problema che si propone di definire e di risolvere. In questa convinzione chiedo l'approvazione del Senato, anche nella consapevolezza che la sua urgenza sia elemento sostanziale per la possibilità di procedere poi nei confronti della scuola con altri interventi più a regime, onde proseguire nel percorso del miglioramento della sua qualità. *(Applausi dal centro).*

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno:

Il Senato,

considerato che i docenti dei corsi straordinari di didattica della musica nei conservatori di musica non hanno potuto godere, pur avendo i

requisiti, dei benefici del decreto-legge in esame, contrariamente a quanto era avvenuto con le leggi n. 477 del 1973, articolo 17, n. 463 del 1978, n. 270 del 1982, n. 326 del 1984, articolo 6, n. 246 del 1988 e n. 426 del 1988;

considerato che i corsi di didattica della musica hanno carattere di chiara specificità e non sono assimilabili a nessuno degli insegnamenti esistenti attualmente nei conservatori di musica,

impegna il Governo,

ad assumere immediate iniziative al fine di favorire il mantenimento in servizio dei docenti dei corsi di didattica della musica dei conservatori sui posti per gli insegnamenti tenuti per oltre 360 giorni e la relativa immissione nei ruoli dello Stato.

9.2005.1.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerato che i docenti dei corsi straordinari dei conservatori di musica e dei corsi speciali delle accademie non hanno potuto godere, pur avendo i requisiti, dei benefici del decreto-legge in esame, contrariamente a quanto era avvenuto con le leggi n. 477 del 1973, articolo 17, n. 463 del 1978, n. 270 del 1982, n. 326 del 1984, articolo 6, n. 246 del 1988 e n. 426 del 1988;

considerato che i corsi straordinari dei conservatori di musica e i corsi speciali delle accademie non sono assimilabili a nessuno degli insegnamenti attualmente presenti in detti istituti,

impegna il Governo,

ad assumere immediate iniziative al fine di favorire il mantenimento in servizio dei docenti dei corsi straordinari dei conservatori di musica e dei docenti dei corsi speciali delle accademie, sugli insegnamenti tenuti per oltre 360 giorni e la relativa immissione nei ruoli dello Stato.

9.2005.2.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerato che in alcune regioni si sono avuti casi in cui la nomina di docenti vincitori di concorso è stata annullata a causa di provvedimenti giurisdizionali intervenuti successivamente,

impegna il Governo:

ad intervenire perchè gli insegnanti nominati a seguito dell'espletamento del concorso siano mantenuti in servizio con la decorrenza giuridica e i diritti acquisiti.

9.2005.3.

MONTINARO, CALLARI GALLI

Il Senato,

considerato che, con l'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, viene istituito il «ruolo unico degli Ispettori tecnici», con la rispettiva dotazione organica;

considerato altresì che la relativa disciplina conferisce ai destinatari una diversa e più vantaggiosa posizione giuridica, economica e di carriera; tenuto conto che i direttori didattici, i presidi della scuola media, e i presidi degli istituti e delle scuole secondarie superiori ed artistiche vengono privati di tali benefici,

impegna il Governo:

a prevedere una revisione dei titoli e dei requisiti per l'accesso al concorso a posti di dirigenti superiori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, in modo da riservare posti che si renderanno disponibili al personale direttivo della scuola e cioè ai direttori didattici, ai presidi di scuola media e ai presidi di scuola secondaria di secondo grado ed artistica.

9.2005.4.

IANNIELLO, FLORINO

Il Senato,

considerato che il disegno di legge n. 2005 di conversione del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola introduce all'articolo 5 il ruolo unico ispettivo;

ritenuto che ai presidi ed ai direttori didattici va riconosciuto oltre alla peculiare funzione didattica anche quella dirigenziale soprattutto in prospettiva del progetto di autonomia delle unità scolastiche,

impegna il Governo,

- 1) a istituire entro il 1990 il ruolo unico dei dirigenti scolastici;
- 2) a determinare le norme d'inquadramento in tale ruolo degli appartenenti alle seguenti categorie di personale scolastico:
 - a) i presidi degli istituti e delle scuole secondarie superiori e artistiche e i presidi della scuola media;
 - b) i direttori didattici, purchè forniti del diploma di laurea;
- 3) ad applicare a tale personale le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

9.2005.5.

MANIERI, GUIZZI, MARIOTTI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno in esame. Avverto che i presentatori dell'ordine del giorno n. 5 hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno n. 4.

MANZINI, *f.f. relatore*. Il parere della Commissione è favorevole agli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3 e a quello del senatore Ianniello. Per quanto riguarda il n. 5 chiederei alla senatrice Manieri se insiste, perchè ci sono questioni che il relatore ha difficoltà ad accogliere. In effetti l'ordine del giorno del senatore Ianniello raccoglie in larga misura le istanze presenti nell'ordine del giorno n. 5 e comunque credo che difficilmente il mio parere sarà favorevole se rimarrà così.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. L'avviso del Governo sugli ordini del giorno nn. 1 e 2, della Commissione, è quello di accoglierli come raccomandazione con una specificazione, già esposta durante i lavori della Commissione, ossia che si tratti di suggerimenti per il Governo a dare la disponibilità per iniziative legislative (anche di parte parlamentare) che possano definire i due problemi indicati; e che non si tratti di provvedimenti di carattere amministrativo, che non sarebbero possibili, mancando la base normativa. Si tratta di due problemi che riguardano personale, impegnato nella scuola in attività che non corrisponda a posti di ruolo, e che, di conseguenza, non è entrato, e non poteva entrare, nella previsione del provvedimento in esame.

In questi limiti e con questa chiarificazione, il Governo li accoglie come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3 dei senatori Montinaro e Callari Galli, il Governo lo accoglie come indicazione, anche qui con un chiarimento: si tratta di una fattispecie specifica che ancora è sotto accertamento definitivo di carattere giurisdizionale. Di conseguenza non è, allo stato, possibile che si intervenga per garantire la permanenza nel servizio. Però è facile previsione che, qualunque sia la conclusione, che induca alla salvaguardia degli effetti concorsuali o ad alcune correzioni, le finali condizioni di fatto siano quelle che i presentatori dell'ordine del giorno auspicano.

Il Governo assicura di conseguenza che seguirà con attenzione la questione ed, in questi limiti, lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Non come indicazione, ma come raccomandazione. Ha concluso molto opportunamente.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 4 del senatore Ianniello, che riguarda un problema che è lo stesso, sia pure con diverso oggetto e specificazione, dell'ordine del giorno n. 5 della senatrice Manieri, il Governo può accoglierlo come raccomandazione, perchè questo consente di prevedere una possibilità che venga incontro e manifesti attenzione alle condizioni dei capi d'istituto.

Chiedo alla senatrice Manieri, invece, di ritirare l'ordine del giorno n. 5 con una considerazione che il Governo intende esprimere al Senato. Il problema dei capi di istituto, dei presidi e dei direttori didattici è rilevante, perchè il compito che essi assolvono è di grande importanza ed estremamente apprezzato dal Governo. Si tratta di un compito di grande responsabilità, che difficilmente è riconducibile a figure giuridiche di altre zone del pubblico impiego, perchè ha dentro di sé importanti elementi pedagogici e didattici. Di conseguenza il problema dei capi di istituto va affrontato, ma, certo, non in questa sede; nè possono essere espresse in questa sede indicazioni e orientamenti.

In base a queste considerazioni, riaffermando la grande importanza e le benemerite che i capi di istituto hanno nei confronti della scuola, il Governo chiede ai senatori Manieri, Guizzi e Mariotti di ritirare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, viene accolto dal Governo come raccomandazione. La Commissione

«si rassegna» a questa raccomandazione e pertanto non chiede che venga posto ai voti. Lo stesso vale per l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione.

Senatore Montinaro, dopo aver ascoltato le spiegazioni fornite dal Governo su questo ordine del giorno in modo ancora più dettagliato rispetto a quelle fornite sugli altri ordini del giorno, insiste per la votazione dell'ordine del giorno, accolto dal Governo come raccomandazione-indicazione?

MONTINARO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Ricordo che anche l'ordine del giorno dei senatori Ianniello e Florino è stato accolto dal Governo come raccomandazione e quindi non viene posto ai voti.

Senatrice Manieri, intende ritirare il suo ordine del giorno?

MANIERI. Signor Presidente, con questo ordine del giorno abbiamo voluto rilevare l'effetto iniquo che l'articolo 5 del provvedimento in esame ha nei confronti dei capi di istituto e il riconoscimento, che ci pare doveroso da parte nostra e che testè il Ministro ha fatto, dell'importanza della funzione dei presidi e dei capi di istituto, anche in prospettiva del progetto di autonomia delle unità scolastiche. Tuttavia accolgo il suggerimento del Ministro, che mi pare ampiamente motivato, in base al quale ad una correzione in tale direzione non si può provvedere con un atto amministrativo, ma occorre provvedervi attraverso un provvedimento legislativo più organico che definisca l'intera materia.

Pertanto ritiro l'ordine del giorno e mi ritengo soddisfatta dell'impegno che il Ministro ha preso, a nome del Governo, a porre mano a un riordino di tutta la dirigenza.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli emendamenti, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente, che occorre leggere lentamente perchè contiene periodi che superano ampiamente la lunghezza dei periodi manzoniani; si arriva, mi pare, a più di 30 righe.

Senatore Pollice, stia molto attento!

POLLICE. Starò attentissimo.

FERRAGUTI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo e gli emendamenti del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, osserva innanzitutto che il decreto-legge determina nell'arco di tempo del bilancio triennale un aggravio di spesa rispetto a quella attualmente sopportata dal bilancio dello Stato, ciò con particolare riferimento agli oneri discendenti dalla ricostruzione delle carriere e dalla sua anticipazione rispetto all'ordinario andamento che essi avrebbero avuto ove si fossero seguite le procedure concorsuali. Tale circostanza, che avrebbe portato alla scopertura del provvedimento, è stata superata da parte del Governo dal fatto che, nelle more della conversione dei precedenti decreti-legge in materia, il bilancio di previsione dello Stato per il 1990 è stato redatto di guisa che i capitoli relativi agli stipendi degli

insegnanti sono stati adeguatamente impinguati, al fine di tener conto delle nuove esigenze che nascevano dalla decretazione di urgenza. In proposito si osserva che, se nella costruzione dei capitoli si deve tener conto degli effetti delle norme che hanno valore di legge, d'altra parte una contabilizzazione redatta secondo simili criteri fa perdere conoscenza del reale onere del provvedimento stesso. Pertanto permangono dubbi circa la correttezza della clausola della copertura, che certo sarebbe stata da emendarsi, ove non fosse intervenuto, appunto, il nuovo bilancio, che teneva conto delle sopra accennate esigenze, registrandole con atto amministrativo, anzichè con atto legislativo.

La Commissione manifesta inoltre la preoccupazione che, in una fase nella quale la popolazione scolastica va calando, si rischi, con provvedimenti come quello all'esame, di costituire una sorta di protezione delle categorie di personale interessate a fronte del citato fenomeno: a tale proposito invita il Governo a fornire dati relativamente agli effetti delle recenti immissioni in ruolo e alla consistenza degli organici su base provinciale. Invita altresì il Governo a rafforzare la propria vigilanza sulla formazione delle classi, emanando un decreto nel quale siano contenuti indicatori medi del numero di alunni per classe ai quali i Provveditorati si dovranno attenere, in modo che la riduzione demografica non abbia come conseguenza una diminuzione del numero di alunni per classe, ma si provveda al suo innalzamento, in armonia con quanto avviene negli altri paesi europei.

La Commissione prende poi atto che il Ministro della pubblica istruzione ha intenzione di estendere, nel decreto interministeriale di prossima emanazione, il meccanismo di informativa della Corte dei conti previsto per la scuola elementare anche per quanto concerne gli altri ordini e gradi di istruzione. Prende altresì atto che il Ministro si è dichiarato contrario a riprodurre in futuro nuovi decreti di immissione in ruolo di personale precario ed auspica che si ritorni all'applicazione della norma costituzionale che impone il concorso per l'accesso al pubblico impiego.

Quanto agli emendamenti presentati, la Commissione ritiene che potrebbero provocare oneri, ampliando la sfera dei destinatari dei benefici, quelli nn. 2.12, 2.9, 2.17, 2.2, 2.3, 2.18, 2.5, 2.22, 2.7, 4.1, 4.2, 5.4, 6.0.1, 10.0.1, 11.1, 11.7, 11.8, 12.2, 13.2, 15.1, 23.2».

IL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315.

Avverto che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357:

All'articolo 2, al comma 24, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonché coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva hanno titolo ad essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 1-bis, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1-bis è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1».

All'articolo 10:

*al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. È riaperto fino al 30 settembre 1990 il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni».

All'articolo 11:

al comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «dal presente comma», sono aggiunte le seguenti: «, nonchè i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 2, che abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera a), anche se vi siano stati ammessi con riserva, purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è bandito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato. Coloro i quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria compilata in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in essa incluso.

3-ter. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che non abbiano superato le prove d'esame di abilitazione nella sessione speciale prevista dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, possono conseguire la prescritta abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata di cui al comma 3, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270».

All'articolo 20, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai concorsi relativi al contingente per la scuola materna è ammesso anche il personale direttivo della scuola elementare».

All'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1 ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416».

L'articolo 24 è soppresso.

Dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis. - 1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i Provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60-bis - 4^a serie speciale - dell'8 agosto 1989.

2. Detto personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva.

3. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.

4. Analoga disponibilità sarà assunta da ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, allorchè abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza di posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi».

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-bis. - 1. Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da svolgere con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 3, gli insegnanti della scuola materna e della scuola secondaria, non provvisti della prescritta abilitazione, che abbiano prestato il servizio d'insegnamento di cui allo stesso articolo 11, comma 1, in qualità di supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti».

All'articolo 29:

al comma 1, all'alinea, le parole: «26.000 milioni per l'anno 1990» sono sostituite dalle seguenti: «28.500 milioni per l'anno 1990»;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quanto a lire 28.500 milioni per l'anno 1990, per lire 26.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo e per lire 2.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Riforma della scuola elementare"».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge in conversione, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali.

2. L'inquadramento è disposto secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della provincia in cui il personale interessato ha la sede di titolarità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni vigenti per gli attuali ruoli provinciali del personale docente.

4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nei riguardi del personale docente di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire la parola: «provinciali» con le altre: «regionali con dotazioni organiche provinciali».

1.1 CALLARI GALLI, LONGO, ALBERICI, NOCCHI

Al comma 2 sostituire le parole: «della provincia», con le altre: «della Regione».

1.2 CALLARI GALLI, LONGO, ALBERICI, NOCCHI

Al comma 3 dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «riferite al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale».

1.3 LONGO, CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LONGO. Prendo la parola per illustrare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, ma analogo ragionamento può valere anche per gli emendamenti 2.11, 2.15 e 2.16. Proponiamo che il dispositivo previsto dall'articolo 1, che parla di trasformazione per le scuole secondarie superiori dei ruoli da nazionali in provinciali, sia una trasformazione in ruoli regionali con specificazioni provinciali. Ci sembra, infatti, che l'attuale dettato dell'articolo 1 contenga in sé un pericolo di produzione di ulteriore precariato - come ho già avuto occasione di dire - nel senso che in molte realtà territoriali il precariato

esistente non è sufficiente alla copertura dei ruoli di fatto e quindi in quelle realtà si dovrà ricorrere ancora a nuove figure precarie. Ci ispiriamo, inoltre, ad una nostra posizione, per quanto riguarda il riassetto e l'articolazione del Ministero, che privilegia i suoi rapporti con le strutture istituzionali, che privilegia la dimensione regionale.

Per questi motivi in tutti gli emendamenti prevediamo che nel testo dell'articolo il riferimento «provinciale» sia trasformato in riferimento «regionale».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, f.f. relatore. Sono contrario.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Dichiaro pertanto preclusi l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori, e l'emendamento 1.3 presentato dal senatore Longo e da altri senatori.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.

3. All'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonchè per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonchè per insegnamenti relativi a classi di concorso, che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province, nonchè per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonchè culturale, professionale, scientifica e tecnica, purchè abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina

a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.

18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami. Ai fini dell'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli a cattedre nelle Accademie di belle arti l'assegnazione dei posti annualmente disponibili è effettuata dopo aver proceduto ad accantonare, sull'aliquota spettante a detti concorsi, il 25 per cento dei posti stessi per destinarli alla nomina di coloro che risultino inseriti nella graduatoria del concorso per titoli, riservato agli assistenti delle predette Accademie, indetto in applicazione dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270; fermo restando tale accantonamento fino all'esaurimento di tale ultima graduatoria, non si può procedere all'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli se non dopo che siano state esaurite le graduatorie, ancora valide, dei concorsi per titoli ed esami a cattedre nelle Accademie di belle arti.

22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purchè essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina.

24. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

25. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

26. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione, di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per soli titoli.

A quest'articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ad eccezione dei concorsi per le scuole elementari».

2.1 POLLICE

Al comma 4, dopo la parola: «studi», inserire le seguenti: «o dal Sovrintendente scolastico regionale».

2.10 CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: «provinciale», con l'altra: «regionale».

2.11 CALLARI GALLI, LONGO, ALBERICI, NOCCHI

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «classi di concorso», inserire le seguenti: «e per insegnamenti relativi ai corsi straordinari dei Conservatori di Musica». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cumulabilità si riferisce anche ai servizi prestati nei Conservatori di Musica in corsi straordinari e in corsi ordinari».

2.12 CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «che sia stato prestato», inserire le seguenti: «per un intero incarico provveditoriale oppure».

2.9 CALVI

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «che sia stato prestato», inserire le seguenti: «per un intero incarico annuale provveditoriale».

2.17 FLORINO

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: «360 giorni» con le altre: «180 giorni» e sopprimere le parole: «nel triennio precedente».

2.2 POLLICE

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «anche non continuativi», inserire le seguenti: «dalla prima nomina» e sopprimere le parole: «nel triennio precedente».

2.3 POLLICE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. I giorni di sospensione dell'attività didattica nonchè quelli di mancata attività didattica a seguito di anticipata chiusura dell'anno scolastico determinata dallo svolgimento di elezioni politiche e amministrative sono valutabili come servizio di insegnamento non di ruolo ai soli fini del periodo di servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui alla lettera b) del precedente comma 10».

2.4

POLLICE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il computo dei giorni di servizio, di cui al comma 10, lettera b), decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico nel quale il conferimento della supplenza annuale è stato disposto dal Provveditore agli studi su posto d'insegnamento vacante dall'inizio dell'anno scolastico stesso».

2.14

CALLARI GALLI, LONGO, ALBERICI, NOCCHI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli riguardanti i ruoli A, B, C e D degli insegnanti elementari nella provincia di Bolzano - fermi restando i requisiti specifici previsti dalle norme di attuazione dello Statuto speciale - si considerano in possesso del requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 10 gli aspiranti che abbiano comunque superato un concorso ordinario per l'accesso a posti di insegnante elementare - ancorchè non corrispondente a quello per il quale si chiede l'inclusione in graduatoria - sia nella provincia di Bolzano che in qualsiasi altra provincia».

2.13

CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, LONGO

Al comma 12, sostituire la parola: «province» con l'altra: «regioni».

2.15

CALLARI GALLI, LONGO, ALBERICI, NOCCHI

Al comma 15, secondo periodo, sostituire la parola: «provinciale» con l'altra: «regionale».

2.16

CALLARI GALLI, LONGO, ALBERICI, NOCCHI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Il servizio riferito a classi di concorso o a posti di ruolo diversi da quelli inerenti al concorso, purchè prestato in possesso del titolo richiesto ai fini di cui al presente articolo, è valutato la metà del servizio specifico».

2.18

CALLARI GALLI, LONGO, ALBERICI, NOCCHI

Al comma 17, sostituire le parole: «non è valutato» con le altre: «, sempre però relativo a una specifica classe di concorso, è valutato la metà di quello specifico» e sopprimere le parole: «non è valutato».

2.5

POLLICE

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Ai titoli culturali (diploma di laurea per chi ha superato, unicamente ai fini abilitanti ove il punteggio di laurea non è stato computato, concorsi per titoli ed esami o esami anche ai soli fini abilitativi) la cui valutazione non è già compresa nel punteggio finale del concorso preso in esame ai fini dell'inclusione in graduatoria come disposto nel precedente comma 18 vengono attribuiti gli stessi punteggi stabiliti dalle graduatorie per incarichi e supplenze».

2.6

POLLICE

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-ter. Ai fini del punteggio da attribuirsi per l'immissione in ruolo nel canale per soli titoli è computato tutto il servizio svolto a partire dalla prima nomina».

2.7

POLLICE

Al comma 21, sostituire le parole da: «fermo restando» sino alla fine del comma con le seguenti: «si procede all'utilizzazione delle graduatorie del concorso per soli titoli solo dopo aver assegnato il 50 per cento dei posti, annualmente disponibili, alle graduatorie ancora valide dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti di assistente nelle Accademie di belle arti».

2.19

LONGO, CALLARI GALLI, NOCCHI

Al comma 22, dopo la parola: «graduatoria», inserire la seguente: «provinciale».

2.8

POLLICE

Al comma 23, dopo la parola: «titoli», inserire le altre: «titoli ed esami»; sostituire le parole da: «purchè» sino alla fine del comma con le seguenti: «purchè essi abbiano titolo a nuova nomina nelle predette istituzioni per l'anno scolastico cui si riferisce l'immissione in ruolo».

2.20

CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè a quello appartenente al ruolo speciale di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 535, e successive modificazioni, qualora abbia prestato il previsto servizio con il possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 2 della suddetta legge».

2.21

CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26-bis. Con apposito provvedimento, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà istituita la classe di concorso per "Tecnico professionale alberghiero e tecnologia alberghiera pratica". I docenti con incarichi su tali discipline, a partire dall'anno scolastico 1982-1983 saranno ammessi a sessione riservata di concorso».

2.22

LONGO, CALLARI GALLI, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Diamo per illustrati i nostri emendamenti preannunciando che su di essi faremo delle dichiarazioni di voto.

LONGO. Gli emendamenti presentati da me insieme ad altri colleghi devono intendersi illustrati nel mio precedente intervento.

NOCCHI. Illustro gli emendamenti 2.12 e 2.19.

Colgo l'occasione per fare riferimento anche alle questioni che avrei dovuto sollevare intervenendo sugli ordini del giorno. Con questo intervento, signor Presidente, parlerò di tutti gli emendamenti che abbiamo presentato sulle questioni afferenti la docenza nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica.

Signor Presidente, con il provvedimento che ci è stato presentato si è affermato di voler affrontare in maniera sistematica e trasparente il problema del reclutamento del personale docente. Abbiamo già espresso le nostre osservazioni critiche sia in Commissione che stamane qui in Aula sul disegno di legge complessivamente preso.

Vorrei fare riferimento ad una questione che rischia di produrre una ingiustizia insostenibile e tale da procurare un danno che renderebbe obiettivamente difficile ogni possibile soluzione successiva all'eventuale approvazione di questa norma. Questo problema riguarda il modo in cui è stata impostata la selezione, l'accesso al ruolo per la docenza nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica. All'interno di queste istituzioni formative, che attendono invano una riforma che dia dignità nuova agli studi che vi si svolgono, la situazione, signor Presidente, onorevoli colleghi, è diventata esplosiva. Da tempo immemorabile non vengono più attivati i concorsi, per cui il fenomeno del precariato è diventato quasi la norma. Qui più che in altri settori educativi i docenti sono stati sottoposti a vicissitudini quasi offensive per la loro professionalità e per la dignità individuale essendo ogni anno costretti a peregrinazioni e a reimpostare il lavoro didattico. Si pensi, onorevoli colleghi, che la grande maggioranza dei docenti delle accademie e dei conservatori sta conoscendo in questi giorni la destinazione propria, quindi a dicembre inoltrato; e così è ogni anno, a tal punto da fare immaginare che non esista un vero e proprio anno scolastico in queste istituzioni, ma un periodo limitato di tempo all'interno del quale provare a fare qualcosa di serio che certamente l'anno successivo è destinato ad essere ripreso da un'altra persona.

Ma il decreto di cui stiamo parlando nei modi in cui ha orientato la costituzione e la strutturazione delle graduatorie sta già creando danni che per impedire che divengano irreparabili debbono essere affrontati in questo

momento, prima che le graduatorie risultino definitive. Che cosa è accaduto, infatti? Che una interpretazione, che definire assurda è poco, della normativa che presiede alla definizione delle stesse graduatorie, così come espressa dalla direzione generale del Ministero della pubblica istruzione, ha previsto che per la determinazione dei 360 giorni necessari per l'accesso siano computati periodi di docenza che possono riguardare settori del tutto diversi da quelli per i quali si richiede l'inserimento in graduatoria. In più, dal momento che per incarichi temporanei la discrezionalità dei direttori dei conservatori è totale, potrebbe anche accadere - come è accaduto - che un diplomato odontotecnico (è l'esempio che ho portato ieri sera in Commissione e lo voglio ricordare alla vostra attenzione, perchè è emblematico) che ha fatto una supplenza breve di storia della musica, grazie magari all'amicizia con il direttore, ed abbia poi avuto la ventura di svolgere altri incarichi fino a raggiungere i 360 giorni, sia inserito o possa essere inserito nella graduatoria degli insegnanti di storia della musica ed avere quindi più titoli per insegnare - come è accaduto in un conservatorio del settentrione del nostro paese - rispetto a diplomati e a specializzati in storia della musica.

Insomma si tratta di una beffa, di una realtà grottesca che occorre impedire attraverso una più rigorosa ed equa formulazione della norma, la quale dovrebbe affermare che per l'accesso alle graduatorie ci deve essere una corrispondenza tra i titoli professionali e culturali e gli insegnamenti per i quali evidentemente si richiede l'iscrizione in graduatoria. È evidente, onorevoli colleghi, che solo la messa a regime di un sistema rigoroso di concorsi può cancellare questi fenomeni tutti italiani. Ma intanto si impedisca quella che ho definito una beffa, dando un orientamento diverso sulle modalità di elaborazione delle graduatorie.

I nostri emendamenti presentati sulla materia specifica della docenza nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica hanno un significato preciso: dare giustizia ad un tipo di personale, quello relativo agli insegnamenti speciali e straordinari, che la norma espressa nel presente disegno di legge escluderebbe dagli aventi diritto ai concorsi. Si dice anche da parte del Ministro (lo abbiamo ascoltato adesso) che i concorsi si possono effettuare solo in presenza di posti in organico o di cattedre già previste. Ma non ci si rende conto che questo principio un po' duramente difeso determinerebbe un fatto sconvolgente: tutti gli insegnanti speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori, che nella stragrande maggioranza dei casi rappresentano il nuovo, l'unico vero aggancio di queste istituzioni con le trasformazioni sociali, culturali e di gusto avvenute negli ultimi decenni, sarebbero esclusi dall'accesso al ruolo e per paradosso solo ciò che è ordinato secondo la vecchissima legislazione, che tutti auspicano di superare, sarebbe sistemato.

La contraddizione e l'ingiustizia sono troppo palesi per non essere affrontate in questa sede. L'esempio degli insegnamenti straordinari dei conservatori è eclatante da questo punto di vista. Si prenda l'insegnamento di didattica musicale e le sue articolazioni come musica elettronica, analisi e ricerca musicale. Se ne è lamentata da parte della critica l'assenza nell'ordinamento degli studi dei conservatori da almeno trent'anni. Ebbene, in via sperimentale, ma diffusa, sono stati attivati questi insegnamenti in buona parte dei conservatori; senza la loro collaborazione non esisterebbe prospettiva di qualificazione per gli insegnanti elementari che volessero dedicarsi all'educazione musicale nella scuola elementare riformata. Solo

l'ignoranza e l'ignavia amministrativa hanno impedito un suo riconoscimento.

È ora il momento di definire le basi per una più obiettiva e definitiva strutturazione degli accessi al ruolo nei vari insegnamenti, che adesso inopinatamente viene esclusa. Non è questa, onorevoli colleghi, un'ingiustizia insopportabile? Riteniamo di sì e per questo richiediamo a tutti una riflessione specifica che prescindendo per un momento da condizionamenti ciechi dovuti agli schieramenti e vada al merito del problema.

I nostri emendamenti tendono a risolvere una questione obiettiva che reclama giustizia. Auspichiamo che le scelte di ognuno risentano di queste motivazioni e non di altre compatibilità che nella fattispecie perpetuerebbero una gestione insensibile e malaccorta di un settore bisognoso di ben altre aperture. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* CALVI. L'emendamento 2.9 tenta di ridisegnare dal punto di vista giuridico l'opportunità, per coloro che abbiano maturato 360 giorni di insegnamento e per coloro che hanno conseguito l'idoneità, di raggiungere l'obiettivo di una integrazione all'interno della scuola a tempo indeterminato. Si tratta in altre parole di consentire i doppi canali attraverso i quali è possibile evitare ingiustizie dal punto di vista della legittimità, nonché discriminazioni nei confronti di personale che dà maggiori garanzie avendo conseguito attraverso gli studi una maggiore qualificazione. Occorre agire per superare le molte discriminazioni esistenti all'interno della scuola che vanno eliminate rapidamente.

* FLORINO. Signor Presidente, l'articolo 2, comma 10, lettera b), nel quale si chiede che siano stati effettuati 360 giorni di servizio rappresentati da una sommatoria di supplenze occasionali conferite da presidi di diverse scuole al fine di essere inseriti nel doppio canale, favorisce il conseguimento dell'abilitazione a chi ne è sprovvisto. Questo penalizza e mortifica gli insegnanti che, pure in possesso di abilitazione, non possono accedere al doppio canale. Basti pensare che gli incarichi annuali di insegnamento del provveditore agli studi, come altri incarichi annuali conferiti in base a titoli posseduti, sono mediamente di soli 320 giorni.

Pertanto, lo spirito dell'emendamento da me proposto tende a promuovere l'accesso al doppio canale a docenti che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento del provveditore agli studi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame. Avverto che gli emendamenti 2.10, 2.11, 2.13, 2.15 e 2.16 sono stati ritirati.

MANZINI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti restanti.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 è finalizzato ad aggiungere al secondo comma, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei concorsi per le scuole elementari». Il motivo per il quale invito i colleghi a votare a favore è che i docenti delle scuole elementari sono gli unici, tra tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, a conseguire con il titolo di studio piena abilità all'insegnamento. Ne discende che l'Amministrazione non può, come invece avviene per gli altri ordini di scuole, bandire concorsi, ai soli fini abilitanti, «a posti zero». Per le scuole elementari l'Amministrazione potrà bandire concorsi solo quando vi sia disponibilità di posti, non avendo da offrire altro che l'immissione in ruolo.

Vorrei inoltre far notare al collega Ruffino e al Ministro che la legge n. 270 del 1982 vieta, per i medesimi motivi e nel modo più assoluto, l'indizione di concorsi «a posti zero» per le scuole elementari. Chiedo quindi al relatore e al Ministro di rivedere il loro parere negativo, a prescindere dal fatto che l'eventuale approvazione dell'emendamento possa ritardare l'approvazione del disegno di legge. Del resto, si è già fatto tante volte e una volta in più non cambia nulla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Calvi, identico all'emendamento 2.17, presentato dal senatore Florino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, ho fatto un'inchiesta tra i colleghi e ne ho ricavato che le considerazioni svolte nell'illustrare l'emendamento hanno un fondamento.

Con l'emendamento 2.2 propongo di sostituire le parole: «360 giorni» con le altre: «180 giorni». Ora, il decimo comma, che prefigura i requisiti di accesso ai ruoli attraverso il cosiddetto doppio canale di reclutamento, presenta un inspiegabile ritorno indietro non solo rispetto all'originaria stesura del provvedimento in esame, ma addirittura rispetto alla precedente stesura del «provvedimento Galloni», ove erano prescritti, rispetto al servizio, 180 giorni anche non continuativi e non 360 giorni negli ultimi tre anni. La

richiesta relativa ai 180 giorni di servizio è particolarmente importante per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari ed è dettata dal contesto in cui operano i docenti di questi ordini di scuole. Infatti, l'anno scolastico è stato ridotto a 200 giorni effettivi di lezione e sono stati soppressi gli incarichi annuali, sostituiti dalle supplenze temporanee; inoltre, solo in casi particolarmente fortunati si riesce ad avere computati nel servizio anche i periodi festivi, ivi compresi i sabati e le domeniche. Le supplenze temporanee vengono conferite dopo il primo mese dall'inizio dell'anno scolastico con l'avvio del servizio mensa, perchè prima le assenze vengono coperte dal personale di ruolo. Quindi, il computo del servizio, anche se riferito al meccanismo a regime, deve comunque tener presente tutto il monte-giorni maturato a partire dall'accesso nel comparto della scuola. Se così non fosse, si riprodurrebbe per il candidato la stessa logica discriminatoria perseguita con le leggi nn. 270 del 1982 e 326 del 1984, in particolare per coloro che, pur avendo svolto azione cumulativa in servizio richiesta come titolo di accesso, non potrebbero usufruirne perchè relativa a periodi che, pur non essendo contigui ai provvedimenti di legge, verrebbero proditoriamente esclusi dal computo. Ciò comporterebbe per migliaia di precari un'inutile e continua rincorsa al ruolo, sempre reiterata e mai soddisfatta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Quello che dirò può valere anche per qualcuno degli emendamenti seguenti. Il fine della proposta è quello di fugare ogni perplessità circa la validità ai fini giuridici del servizio non maturato per cause indipendenti dalla volontà dell'insegnante a causa di disposizioni superiori. Cito un esempio per tutti: la sospensione dell'attività didattica e la sua soppressione a seguito di anticipata chiusura dell'anno scolastico a causa dello svolgimento di elezioni anticipate. Un fatto del genere è già accaduto e quando si è verificato è stato tagliato di netto il periodo dell'incarico assegnato al docente, per cui esso non è stato computato poi ai fini della ricostruzione dei giorni validi per accedere ai concorsi. Non riesco a capire come si possa fare una legge che torna indietro rispetto ad un testo precedente che in qualche modo di questo problema aveva tenuto conto.

Forse il ministro Mattarella è nuovo di questa vicenda, ma queste cose nel precedente «provvedimento Galloni» erano tenute in conto. In questo benedetto paese si torna sempre indietro!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO. Vorrei far notare ai colleghi che questo emendamento si propone puramente e semplicemente di evitare di far ricadere sul docente non di ruolo le conseguenze di un eventuale ritardo, di un mancato funzionamento, di una mancata diligenza da parte della pubblica amministrazione (in questo caso da parte dei provveditorati agli studi).

L'emendamento, infatti, prevede che, nel caso di supplenze annuali per posti di ruolo vacanti dall'inizio dell'anno scolastico, il computo dei giorni di servizio valga dall'inizio stesso dell'anno scolastico. Ciò per evitare che sul docente ricada la conseguenza di una sua chiamata alla supplenza in ritardo rispetto alla carenza che si è prodotta, trattandosi in questo caso di un diritto «acquisito» da parte di quel docente.

È un'integrazione che ci pare necessaria e mi auguro che i colleghi la valutino positivamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO. Non mi pare purtroppo che da parte della maggioranza esista la disponibilità a valutare anche solo emendamenti tecnici, che abbiano l'intento di migliorare la struttura del dispositivo. Questo emendamento si propone comunque di sanare un punto assai delicato che è quello del mancato riconoscimento, in questo testo, delle attività di insegnamento svolte in posti di ruolo, su materie diverse da quelle inerenti ai concorsi ai quali si partecipa.

Faccio osservare che soprattutto nel settore umanistico sono molto diffusi, in alcune zone del paese, i casi di docenti chiamati ad insegnamenti di supplenza su materie che sono diverse da quelle per le quali poi concorrono per posti di ruolo, pur riguardando esse settori affini.

La proposta avanzata nel nostro emendamento è che si riconosca almeno la metà del periodo di servizio effettuato, ai fini del punteggio che viene concesso nella formulazione delle graduatorie per i concorsi per soli titoli.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, sino ad ora non ho preso la parola in relazione a questo disegno di legge perchè, come avrò modo di dire nella dichiarazione di voto finale, ritengo una vergogna per il Parlamento accettare e subire un decreto di questa fatta, un decreto contro la scuola, contro la logica della scuola, contro ogni criterio che valga a migliorare e non a peggiorare la scuola.

Devo dire anche, cogliendo l'occasione di questo emendamento, rispetto ad una logica che accomuna maggioranza ed in tanta parte anche l'opposizione che insieme stanno concorrendo ad approvare celermente questo disegno di legge, che non capisco perchè non potremo allora prevedere ipotesi diverse da quanto qui si propone. Il decreto infatti prevede di inserire in modo sostanzialmente indiscriminato nei ruoli docenti che possono avere eccellenti titoli che però non si chiede di verificare e valutare seriamente. Infatti si chiede qui di valutare ai fini dell'inserimento in ruolo insegnamenti che non hanno a che fare - e quindi non costituiscono esperienza e titolo - con le materie per le quali si chiede l'inserimento in ruolo.

Pertanto, vorrei suggerire - e mi dispiace, come dicevo prima a qualche collega, di non aver presentato io questo emendamento quando ancora era il tempo per farlo - di essere tutti insieme più coerenti e proporre che entrino in ruolo tutti coloro che, avendo un titolo di studio anche non inerente alla materia cui si riferisce la classe di concorso, abbiano osservato da lontano una scuola. Sareste così, colleghi della maggioranza e dell'opposizione, tutti quanti, più coerenti. Ritengo quindi che con questo criterio logico potremmo accogliere questo emendamento e gli altri che vanno in questa direzione e in questa stessa logica cominciare ad accettare e ad approvare questo decreto-legge in attesa di perfezionarlo nel senso che dicevo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, invito a riconsiderare l'atteggiamento assunto dai colleghi che hanno respinto l'emendamento dei senatori Callari Galli, Alberici e Nocchi e a votare l'emendamento da me presentato. Ciò per motivazioni molto semplici. Le aggiunte proposte sono state fatte perchè si è ritenuto che nella graduatoria in cui si è inseriti venga valutato, oltre all'intero servizio prestato relativo al medesimo ordine di concorso, anche, al 50 per cento, quello relativo ad altre classi di concorso, come avviene per le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze.

L'articolo 2, comma 17, non prevedendo la valutazione del servizio prestato nelle differenti classi di insegnamento, introduce un elemento estremamente regressivo dal punto di vista normativo rispetto a tutte le disposizioni attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, dopo il comma 18 ho proposto di inserire un articolo 18-*bis* del seguente tenore: «Ai titoli culturali (diploma di laurea per chi ha superato, unicamente ai fini abilitanti ove il punteggio di laurea non è stato computato, concorsi per titoli ed esami o esami anche ai soli fini abilitativi) la cui valutazione non è già compresa nel punteggio finale del concorso preso in esame ai fini dell'inclusione in graduatoria come disposto nel precedente comma 18 vengono attribuiti gli stessi punteggi stabiliti dalle graduatorie per incarichi e supplenze».

In assenza di disposizioni chiare rispetto alla attribuzione dei punteggi per titoli culturali, si dà adito, come è già avvenuto nel bando di concorso applicativo del decreto-legge n. 240, ad interpretazioni improvvisate. Ad esempio, al punto *d*) della tabella di valutazione dei titoli di detto bando, mentre rimane invariata la tradizionale valutazione del servizio (un anno equivale a 12 punti), vengono assegnati 3 punti anziché 6 ai titoli culturali, inserendo così un inspiegabile elemento di sottovalutazione dei titoli culturali posseduti dai candidati. Non possiamo assolutamente accettare questa logica ed è assolutamente incredibile che questa logica venga accettata dal Governo e che di fatto si metta in moto un meccanismo di discriminazione assolutamente ingiustificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Si tratta di un inserimento dopo il comma 18. Ai fini della determinazione del punteggio da attribuirsi per l'immissione in ruolo tramite il concorso per soli titoli, si chiede che venga computato l'intero servizio prestato dal candidato a partire dalla prima nomina, compreso quello

maturato precedentemente all'anno scolastico 1982-1983. Ciò al fine di evitare palesi discriminazioni rispetto ai fruitori di precedenti leggi sul precariato, anche perchè è stato sempre computato tutto il servizio prestato. Chissà perchè con questa legge non viene calcolato il servizio pregresso, considerata anche la differenza sostanziale fra il requisito di accesso previsto dal decreto in questione e il momento della valutazione del servizio ai fini del punteggio per la immissione in ruolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, mi rivolgo a lei, visto e considerato che il Ministro e il Sottosegretario considerano chiusa questa vicenda. Tuttavia intendo per lo meno lasciare agli atti dati ed elementi che sono stati del tutto ignorati nella definizione e nella valutazione di questo decreto.

La scelta della provincia non può essere che opzionale; non può essere obbligata. Non capisco come si possa accettare questa logica. La eventuale non accettazione delle nomine in ruolo nella graduatoria della seconda provincia non deve comportare il decadimento dalla graduatoria della prima provincia.

Evidentemente per molti colleghi queste questioni sono poco interessanti, ma si tratta di migliaia e migliaia di persone che si trovano in condizioni di precarietà da anni. Quindi non considerare questi elementi significa lasciare l'intera questione all'arbitrarietà e soprattutto significa discriminare tra insegnanti e insegnanti, tra precari e precari.

Anche se tutto il settore del pubblico impiego è pieno di queste situazioni anomale, visto e considerato che si fa una legge alla vigilia del 1990, per lo meno bisognava tener conto di questi elementi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale ovvero dal provveditore agli studi.

2. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

3. La scelta è effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi.

4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

8. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sindacali maggiormente rappresentative nel comparto» con le altre: «dei lavoratori».

3.1

POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* POLLICE. Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione e quella dei colleghi sull'emendamento da me presentato. Con esso si chiede di sostituire, al comma 5, primo periodo, le parole: «sindacali maggiormente rappresentative nel comparto» con le altre: «dei lavoratori».

Il motivo di questo emendamento è abbastanza ovvio. Si vogliono mettere le mani davanti agli occhi e far finta che non esistono realtà diverse, soprattutto nel settore degli insegnanti. Non si vuole tenere conto che, per esempio, per mesi non si è voluto trattare con gli insegnanti rappresentati nei comitati di base.

Quindi, proprio data l'evoluzione della situazione concernente il problema della rappresentatività nel mondo del lavoro, a me sembra (e non sono il solo, a meno che non facciate finta che la realtà non esiste) alquanto fuori luogo che si faccia ancora riferimento a criteri di rappresentanza tradizionali dati per acquisiti ma non più significativi sul piano reale. Infatti, a livello degli insegnanti e dei precari le confederazioni sindacali non contano più niente e lo avete verificato. In questa legge, invece, punto di riferimento sono sempre i sindacati tradizionali. Vengono dati per acquisiti anche se non hanno più significato sul piano reale, come è dimostrato dalla affermazione dei comitati di base della scuola nell'ultima consultazione elettorale di categoria per il rinnovo del Consiglio nazionale della pubblica istruzione dove in molti comparti hanno raggiunto la maggioranza. Si fa una legge e queste rappresentanze dei lavoratori non vengono tenute in alcun conto. Poi naturalmente si verificano le lotte e si fanno delle leggi per bloccarle. Perché invece non vi preoccupate, nel momento di far le leggi, di riconoscere l'esistenza di lavoratori che escono dagli schemi che avete costruito?

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per

titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato.

3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati.

4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare in ogni caso le dodici ore.

8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'articolo 2.

9. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificato dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326. Possono essere nominati anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «pianisti accompagnatori», inserire le seguenti: «nonchè del personale docente dei corsi straordinari e speciali».

4.1

CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Le norme previste nel presente articolo si applicano anche al personale docente dei corsi speciali delle Accademie e dei corsi straordinari

dei Conservatori di musica. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, stabilirà con proprio decreto le norme per la determinazione dell'organico e delle cattedre corrispondenti ai corsi speciali e ai corsi straordinari, da istituire nelle Accademie e nei Conservatori di musica».

4.2

NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO

Invito i presentatori ad illustrarli.

NOCCHI. Questi emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di seicentonovantasei unità.

2. Essi esercitano le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

4. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. I vincitori dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.

6. Agli ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici.

8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990.

9. Le procedure relative ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico indetti prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano validità ai fini dell'accesso al ruolo unico degli ispettori tecnici. I vincitori dei predetti concorsi sono inquadrati nel ruolo unico degli ispettori tecnici con decorrenza giuridica dalla data dell'atto di nomina e con effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio e, comunque, da data non anteriore al 1° gennaio 1991. Qualora l'assunzione in servizio avvenga in data antecedente al 1° gennaio 1991, all'interessato spetta, sino a tale data, il trattamento economico già previsto per il soppresso ruolo degli ispettori tecnici periferici.

10. Al fine di potenziare i servizi relativi alle verifiche tecnico-amministrative, la dotazione dei posti di dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto ed ispettore generale, di cui alla tabella IX - quadro A, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di venticinque unità. Dette unità sono portate in detrazione alla dotazione organica di centodiciannove posti di ispettore centrale, di cui alla tabella IX - quadro B, dell'allegato II al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, dotazione che, per la quota residua di novantaquattro posti, concorre alla determinazione della dotazione organica di seicentonovantasei unità del ruolo unico degli ispettori tecnici di cui al comma 1.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.1

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI, MONTINARO

Sopprimere l'articolo.

5.3

FLORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È istituito il ruolo nazionale dei Dirigenti scolastici. In tale ruolo sono inquadrati, purchè siano forniti di diploma di laurea, gli appartenenti alle seguenti categorie di personale scolastico:

a) i Presidi degli Istituti e delle Scuole secondarie superiori e artistiche e i Presidi della Scuola Media;

b) gli Ispettori tecnici centrali e gli Ispettori tecnici periferici.

2. Al personale dirigente del ruolo nazionale istituito dal presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli Ispettori tecnici centrali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro della pubblica istruzione predisporrà tutte le variazioni necessarie da apportare alla tabella IX, quadro B, dell'allegato II al citato decreto n. 748 del 1972.

3. Per il reclutamento dei Presidi si applicano le vigenti disposizioni di legge.

4. I Presidi degli Istituti e delle Scuole secondarie e artistiche superiori attualmente in servizio sono inquadrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel ruolo nazionale di cui al comma 1 nella dirigenza superiore impiegatizia nel livello D, agli effetti giuridici e dal 1° gennaio 1991 agli effetti economici. I presidi della Scuola media attualmente in servizio sono inquadrati nel medesimo ruolo nazionale nella 1ª dirigenza agli effetti giuridici ed economici dall'assunzione in ruolo e comunque agli effetti economici non anteriormente al 1° gennaio 1991.

5. Gli attuali Ispettori tecnici centrali e quelli tecnici periferici sono unitariamente inquadrati nel ruolo unico nazionale (lettera *b*) di cui al comma 1 del presente articolo, composto da una dotazione organica di 696 unità. Essi esercitano le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

6. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

7. I vincitori dei concorsi a posti di Ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.

8. Sono soppressi gli attuali ruoli dei Presidi ed Ispettori tecnici centrali e periferici.

9. I Presidi e gli Ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli Ispettori tecnici periferici, inseriti nel ruolo nazionale di cui al comma 1, mantengono il trattamento economico in godimento sino alla data del 31 dicembre 1990.

10. Le procedure relative ai concorsi a posti di Ispettore tecnico periferico indetti prima dell'entrata in vigore del presente decreto conservano validità ai fini dell'accesso al ruolo unico degli Ispettori tecnici. I vincitori dei predetti concorsi sono inquadrati nel ruolo unico degli Ispettori tecnici dopo una permanenza di tre anni nello *status* giuridico ed economico degli attuali Ispettori tecnici periferici.

11. Al fine di potenziare i servizi relativi alle verifiche tecnico-amministrative, la dotazione di posti di dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto ed ispettore generale, di cui alla tabella IX, quadro A, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 25 unità. Dette unità sono portate in detrazione alla dotazione

organica di 119 posti di Ispettore centrale di cui alla tabella IX, quadro B, dell'allegato II al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni, dotazione che, per la quota residua di 94 posti, concorre alla determinazione della dotazione organica di 696 unità del ruolo unico degli Ispettori tecnici di cui al comma 1, lettera *b*) del presente articolo.

12. Il personale direttivo ed ispettivo non fornito di laurea permane con l'attuale trattamento economico in un ruolo unico ad esaurimento.

13. È consentito, in seno al ruolo unico nazionale di cui al comma 1, il passaggio dal ruolo dei Presidi (lettera *a*) a quello degli Ispettori (lettera *b*) e viceversa, secondo il numero annuale dei posti che il Ministro della pubblica istruzione definirà e in base ai criteri che, tenuto conto dei ruoli e delle aree di provenienza, il medesimo Ministro della pubblica istruzione stabilirà».

5.4

FLORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di seicentonovantasei unità.

2. La qualifica di ispettore tecnico centrale è soppressa. I posti corrispondenti sono trasformati in posti di "Consigliere ministeriale aggiunto" e riservati per il 50 per cento delle future disponibilità a concorsi destinati agli ispettori tecnici.

3. Sono istituite le segreterie regionali del corpo ispettivo coordinate nazionalmente, funzionalmente dipendenti dal Ministro della pubblica istruzione e dotate di autonomia finanziaria e autonomia operativa nell'ambito dell'attività dell'ufficio scolastico regionale.

4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione saranno determinate le modalità del funzionamento collegiale delle segreterie nazionali e quelle concernenti il loro coordinamento nazionale. Sarà altresì determinata l'entità degli stanziamenti a carico dei capitoli 1021 e 1121, da destinarsi all'attività del corpo ispettivo di ogni singola Regione».

5.2

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MONTINARO. Ritengo che gli emendamenti 5.1 e 5.2 si possano raggruppare. Con il primo emendamento, infatti, noi chiediamo di sopprimere l'articolo 5, mentre con il secondo tendiamo comunque a migliorarlo introducendo elementi di riforma.

PRESIDENTE. Quindi faremo un'unica votazione.

MONTINARO. Sì, speriamo di abrogare o sostituire l'articolo stesso con il nostro emendamento.

La materia dell'articolo 5 è assai delicata e già la 1ª Commissione ha dato parere contrario - e noi siamo d'accordo con questo parere - perchè questo decreto mal sopporta un provvedimento come quello dell'articolo 5 che richiede maggiore riflessione, più attento esame e soprattutto un intervento legislativo organico.

Nel merito, invece, noi comunisti non siamo assolutamente contrari al ruolo unico degli ispettori. Il problema è di inserirlo in un processo di riforma, per fare in modo che non sia solo una risposta episodica ad un problema che è reale, complesso ed articolato.

Ci pare opportuno inserire l'articolo 5 in una riforma organica, per esempio quella per l'autonomia della scuola. Il problema degli ispettori non è solo un problema di ruolo: riguarda soprattutto la funzione specifica da loro svolta. Per molti ispettori in alcuni casi vi è una subordinazione al Provveditore ed anche ai suoi funzionari che tendono a far svolgere agli ispettori un ruolo meramente ispettivo, mentre possono e debbono avere altre funzioni, ad esempio quella di programmare gli interventi di innovazione e di garantire che i processi educativi siano coerenti e univoci in tutto il territorio nazionale. In questo senso il provvedimento nulla dice e nulla propone, ma come al solito quando si deve intervenire d'urgenza l'unica cosa importante è «fare alzare la mano» e non ragionare sulle cose.

In questo senso con il nostro emendamento sostitutivo si individuano alcuni elementi di riforma che possono diventare ponte rispetto agli elementi più generali di riforma che vogliamo inserire nella legge sull'autonomia della scuola.

Una seconda preoccupazione vogliamo esprimere con molta determinazione; già si notava da alcuni interventi in Commissione e lo si è visto chiaramente questa mattina in Aula che questo tipo di intervento rispetto agli ispettori immediatamente propone un tipo di intervento d'urgenza rispetto ai presidi. Il problema, anche qui, non è dire no ai miglioramenti di stipendio e ad un inquadramento diverso anche per i presidi. Il problema è legare organicamente tutto questo alla questione della funzione, rendere il preside non dipendente - dato l'attuale tipo di normativa sulla dirigenza - direttamente dal Ministro, perchè così si corre il rischio di creare una delicatissima situazione giurisdizionale. In altri termini si rompe per esempio l'equilibrio del collegio dei docenti: il preside è un primo tra pari; alterando questa struttura si rompe la capacità e la possibilità del collegio di decidere in maniera libera, indipendente dal Ministero, cade uno dei cardini fondamentali della libertà di insegnamento. Ecco perchè a noi pareva opportuno che tutta questa materia fosse contenuta in un unico disegno di legge riformatore che poteva essere, ripeto, il disegno di legge sull'autonomia.

La situazione è delicata. Noi vi proponiamo di votare l'emendamento 5.1 o, in alternativa, il 5.2 che introduce elementi di riforma e fa da ponte rispetto a una soluzione più generale del problema.

* FLORINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, l'emendamento 5.3 chiede la soppressione dello stesso articolo 5 poichè esso riguarda una materia che non ha nulla a che vedere con i problemi del precariato a cui il disegno di legge si ispira e men che mai riveste il carattere d'urgenza previsto dalla Costituzione. Se l'articolo 5 fosse mantenuto, pur senza - e lo ripeto - alcuna sua attinenza alla materia ispiratrice del disegno di legge e senza alcun motivo di urgenza, si perverrebbe ad un vero e fatale attentato ai danni della scuola militante, dei presidi e dei direttori didattici, che sono gli unici e autentici dirigenti scolastici, in quanto la scuola verrebbe definitivamente privata della sua più che secolare garanzia di autonomia e di libertà.

Nel chiedere la soppressione sono confortato dal parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, che ha fatto osservare che l'articolo 5 del

decreto-legge in questione, riguardante l'istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici, non appare propriamente collocato nel provvedimento in questione. Quindi siamo confortati da un parere della maggioranza. Ma c'è anche un altro rilievo mosso dalla Commissione bilancio sulla copertura economica. E questo dovrebbe indurre il Governo a ritirare questo articolo e, come già hanno detto in Commissione e in quest'Aula altri colleghi, inserirlo in un disegno di legge di riordino generale di tutta la dirigenza.

Passando ad illustrare l'emendamento 5.4, devo dichiarare in tutta onestà le mie preoccupazioni e le perplessità che hanno determinato il dissenso del mio Gruppo. Premesso che la collocazione degli ispettori tecnici periferici venne istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, in cui furono inquadrati tutti gli ispettori scolastici della scuola elementare, *ex* gruppo B, *ex* parametro 443, disciplinandosi l'appartenenza ad un ruolo per accedere al quale non era richiesto il possesso della laurea, i concorsi relativi agli ispettori tecnici periferici della scuola secondaria superiore ed inferiore vennero banditi dopo il 1979 e furono espletati nel 1982 quando già erano stati istituiti i livelli al posto dei parametri. Gli ispettori tecnici periferici furono inquadrati nel livello B. Trattasi quindi di un ruolo di nuova istituzione per la scuola secondaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974), successivo alla istituzione della dirigenza statale (decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972), e gli aspiranti ad accedere a tale ruolo ben sapevano pertanto in quale collocazione giuridica ed economica chiedevano di essere inquadrati e ben conoscevano che sarebbero stati esclusi dalla dirigenza, nella quale nel 1972 erano stati inquadrati gli ispettori centrali da sempre pari ai presidi e ai provveditori agli studi.

Per l'accesso ai pochissimi posti di ispettore centrale, il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, all'articolo 38, prevedeva un concorso aperto agli ispettori tecnici periferici con almeno tre anni di anzianità di servizio nel ruolo. Ritengo pertanto di proporre l'articolo 5 riformulato con l'istituzione del ruolo nazionale dei dirigenti scolastici. In tale ruolo dovranno essere inquadrati, purchè siano forniti di diploma di laurea, gli appartenenti alle seguenti categorie di personale scolastico: *a*) i presidi degli istituti e delle scuole secondarie superiori e artistiche e i presidi della scuola media e i direttori didattici; *b*) gli ispettori tecnici centrali e gli ispettori tecnici periferici. I presidi degli istituti e delle scuole secondarie superiori e artistiche attualmente in servizio sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo nazionale di cui al comma primo nella dirigenza superiore di livello D agli effetti giuridici e dal 1° gennaio 1991 agli effetti economici. I presidi della scuola media attualmente in servizio sono inquadrati nel medesimo ruolo nazionale nella prima dirigenza, agli effetti giuridici ed economici, dopo un triennio dall'assunzione in ruolo e comunque agli effetti economici non anteriormente al 1° gennaio 1991.

Onorevole Presidente, colgo l'occasione, dopo aver illustrato gli emendamenti, di rettificare il testo stampato (e mi rivolgo anche alla Segreteria dell'Assemblea). Evidentemente ci sono dei termini saltati in sede tipografica. Alla lettera *a*) del comma 1, dopo le parole: «della Scuola Media», vanno inserite le parole: «e i direttori didattici». Al comma 4, dopo le parole: «e artistiche superiori», vanno inserite le parole: «e i direttori didattici». Al sesto rigo dello stesso comma (qui c'è stato un errore di stampa), invece della

frase: «impiegatizia nel livello D», va scritta la frase: «superiore di livello D».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *f.f. relatore*. Sono contrario a tutti e quattro gli emendamenti presentati all'articolo 5.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori, identico all'emendamento 5.3, presentato dal senatore Florino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Florino, con le correzioni indicate.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempi-

menti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonchè riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

4. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

5. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

6. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

7. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;

b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.

8. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

9. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.

10. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purchè abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

11. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

12. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

14. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non può superare quello spettante per tre anni di servizio.

15. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

16. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.

17. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

18. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

19. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

20. Si applicano, per quanto non incompatibili con il presente articolo, le norme di cui agli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

21. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati.

22. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326. I posti disponibili per i concorsi riservati di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono determinati in base alle aliquote di cui all'articolo 47 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

23. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi, detratto il contingente dei posti da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 22, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di accesso per titoli ed esami ed i concorsi di accesso per soli titoli.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «360 giorni anche non continuativi nel triennio precedente» con le altre: «180 giorni, anche cumulabili, a partire dalla prima nomina».

6.1

POLLICE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il computo dei giorni di servizio, di cui al comma 7, lettera b, decorre dall'inizio dell'anno scolastico nel quale il conferimento della supplenza annuale è stato disposto dal provveditore agli studi su posto vacante dall'inizio dell'anno scolastico stesso».

6.4

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Sopprimere il comma 8.

6.2

POLLICE

Al comma 18, dopo la parola: «graduatoria», inserire la seguente: «provinciale».

6.3

POLLICE

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Fermo restando quanto disposto dalle norme sul collocamento e da quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246, i concorsi indetti ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono indetti con bandi emanati dal Ministro della pubblica istruzione».

6.5

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Interverrò per dichiarazione di voto.

CALLARI GALLI. Gli emendamenti 6.4 e 6.5 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *f.f. relatore*. Il parere è contrario.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, ho presentato questo emendamento al comma 7, lettera b), tendente a sostituire le parole: «360 giorni anche non continuativi nel triennio precedente» con le altre: «180 giorni, anche cumulabili, a partire dalla prima nomina». Con esso viene chiesta per i coordinatori amministrativi la parificazione del tetto di servizio richiesto a regime, sempre per analogia rispetto ai docenti, affinché non vi sia disparità tra personale dello stesso comparto della pubblica istruzione.

Con questo provvedimento si sancisce ancora una volta una divisione ingiustificata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, ho proposto la soppressione del comma 8 che sottrae numerosi posti di lavoro a chi da anni, anche se da precario, ha prestato servizio, concedendoli a personale già in ruolo con qualifica inferiore. Ne chiedo la soppressione perchè ancora una volta si prende a pretesto un provvedimento per la sistemazione del personale precario per effettuare aggiustamenti relativi al personale di ruolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con questo emendamento propongo di inserire al comma 18, dopo la parola: «graduatoria», la seguente: «provinciale». La scelta della seconda provincia, come dicevo poc'anzi a proposito di un altro articolo, non può essere altro che opzionale e non obbligatoria. L'eventuale non accettazione della nomina in ruolo nella graduatoria della seconda provincia non deve, dunque, comportare il decadimento dalla graduatoria della prima provincia. Con la norma proposta invece voi operate un'ulteriore discriminazione e non date questa possibilità di scelta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È istituito il ruolo ad esaurimento dei modelli viventi presso i Licei artistici e le Accademie di belle arti. In tale ruolo è collocato il personale in servizio nell'anno scolastico o accademico 1989-90 con almeno due anni di servizio prestati nell'ultimo sessennio.

2. I modelli viventi con almeno cinque anni di servizio sono nominati, a domanda, nel ruolo del personale ausiliario, nonché nel ruolo dei collaboratori se al momento della prima assunzione erano in possesso dei titoli richiesti per l'accesso a tale ultima qualifica. I passaggi sono disposti nei limiti dei posti che si rendono disponibili ai fini dell'immissione in ruolo nella provincia dove è stata presentata la domanda.

3. I servizi prestati negli anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 463 del 1978 sono da considerarsi come anni interi ai fini delle valutazioni dei punteggi e per la carriera.

4. L'orario di servizio dei modelli viventi è di ventiquattro ore settimanali di cui venti da dedicare alla posa e quattro alla preparazione. Il trattamento economico e la progressione di carriera è pari all'80 per cento di quella prevista per la terza qualifica del personale della scuola, ferma restando l'attribuzione per intero della indennità integrativa speciale prevista per tale qualifica».

6.0.1

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

NOCCHI. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, *f.f. relatore*. Il parere è contrario.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 7.

1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, sono indetti ogni triennio.

2. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente.

2. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli. In prima applicazione l'integrazione delle graduatorie provinciali del personale docente avverrà alla scadenza del primo biennio.

3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.

6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi.

7. La nomina delle commissioni per la formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenza annuale o temporanea nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disposta dal Ministro della pubblica istruzione. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a cinquecento, le commissio-

ni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

8. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal Ministro della pubblica istruzione; alle commissioni, costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica sede.

9. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre Conservatori o Accademie presso cui aspira alle supplenze.

10. Il disposto di cui al comma 7 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie attuali.

11. La precedenza assoluta di cui ai commi 3 e 4 si applica anche ai fini del conferimento delle supplenze nei Conservatori e nelle Accademie indicati nella domanda di supplenza.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 6.

8.1

POLLICE

Sopprimere il comma 6.

8.2

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. L'emendamento 8.1 propone di sopprimere il comma 6 perchè la logica della attribuzione ai capi di istituto della facoltà di concedere «sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola» le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei è in linea di principio un ritorno a forme di discrezionalità che sembravano ormai appartenere ad una storia superata, a quando il preside accordava benevolmente, di sua spontanea volontà e senza limiti, incarichi sulla cui trasparenza vi sarebbe stato molto da eccepire. Poco conta che si tratti di ore comunicate ai provveditori agli studi ai fini degli accorpamenti per la costituzione di posti-orario dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario per le ore rimaste comunque vacanti. Anzi, si tratta, a mio avviso, di un pericoloso incentivo volto al dissesto degli organici ed è assai poco comprensibile come, dato il criterio che vi sottende, tali supplenze siano da considerarsi assimilate a tutti gli effetti a quelle conferite dal provveditore agli studi.

Credo sia sufficientemente chiara la palese discriminazione.

LONGO. Do per illustrato l'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 9.

1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonchè coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva hanno titolo ad essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso.

1-*bis*. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 1-*bis*, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.

3. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.

3-*bis*. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1-*bis* è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1.

4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, termini, criteri e modalità per la compilazione delle graduatorie.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 10.

1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

6. Il servizio utile da prendere in considerazione, insieme con il servizio effettivo, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimento formale.

7. Le richieste di permanenza in servizio di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, a partire dall'anno scolastico 1989-1990, devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

7-bis. È riaperto fino al 30 settembre 1990 il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 7-bis.

10.1

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LONGO. Do per illustrato l'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, *f.f. relatore.* Esprimo parere contrario.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOGGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 10.1, con il quale si propone la soppressione del comma *7-bis* dell'articolo 10, nel dichiarare il mio voto contrario, non posso esimermi dal fare qualche considerazione. Il comma *7-bis* è stato introdotto dalla Camera dei deputati e così recita: «È riaperto fino al 30 settembre 1990 il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni».

PRESIDENTE. Senatore Boggio, lei interviene a titolo personale o a nome del suo Gruppo?

BOGGIO. Intervengo per fare una dichiarazione di voto non smentita dal Gruppo.

PRESIDENTE. A titolo personale? Il suo Gruppo voterà contro.

BOGGIO. Il mio Gruppo dichiara il proprio voto per mio tramite.

PRESIDENTE. Allora, lei fa una dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo.

BOGGIO. Non è una dichiarazione di voto concordata. Ad ogni modo, quando si trattano problemi relativi al settore dello spettacolo io sono automaticamente autorizzato ad intervenire.

PRESIDENTE. Noi qui non diamo spettacolo, ma dobbiamo osservare una regola. Lei parla a nome del suo Gruppo?

BOGGIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora, continui pure.

BOGGIO. Devo far notare che il comma *7-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, ha una sua *ratio*. Infatti, non si può improvvisamente rompere un rapporto di lavoro tra gli orchestrali degli enti lirici e degli enti di produzione musicale e i conservatori senza creare situazioni anomale con provvedimento improvviso. Tuttavia, è opportuno che il problema, che si protrae dall'11 luglio 1980 (che era prorogabile di un solo anno e che poteva eventualmente essere prorogabile di un altro anno) sia affrontato, poichè dare la possibilità di un doppio lavoro agli orchestrali degli enti lirici e delle associazioni e istituzioni di produzione musicale costituisce una delle anomalie più gravi che rendono precaria la situazione nell'ambito dello spettacolo, con uno spreco di denaro pubblico; infatti, la doppia opzione

determina un gonfiamento degli organici delle orchestre, poichè il doppio incarico fa sì che vi sia la necessità di un numero abnorme di orchestrali per far fronte alle varie esigenze delle stesse orchestre. Lo dico senza entrare nel merito di altre questioni che riguardano i conservatori musicali, dove peraltro ci vorrebbero docenti a tempo pieno.

Per queste ragioni, raccomando al Governo di provvedere entro il 30 settembre 1990, con un'opportuna legge o con un opportuno provvedimento ministeriale, pur dando atto che la data del 30 settembre 1990 è giusta per non creare un vuoto improvviso.

Per questo motivo votiamo contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 per lo scorrimento delle graduatorie nazionali previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, oltre ai posti di organico di diritto vacanti sono disponibili anche posti che si rendono liberi a seguito di pensionamento senza procedere ai riassorbimenti, nel limite del numero dei docenti di ruolo in servizio nell'anno scolastico precedente a quello per il quale è conferita la nomina».

10.0.1

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LONGO. Lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, *f.f. relatore*. La Commissione è contraria.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 11.

1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b*), è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purchè tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto.

2. In prima applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonchè a posti di sostegno nella scuola elementare, purchè il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera *a*), dell'articolo 2. Coloro i quali conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista dal presente comma, nonchè i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *a*) e *b*) del comma 10 dell'articolo 2, che abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera *a*), anche se vi siano stati ammessi con riserva, purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso.

3-bis. In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è bandito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato. Coloro i quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria compilata in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in essa incluso.

3-ter. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che non abbiano superato le prove d'esame di abilitazione nella sessione speciale prevista dal

decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, possono conseguire la prescritta abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata di cui al comma 3, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84 e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, o per soli esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione del presente decreto, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.

5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione del presente decreto si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si applicano le norme di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 6.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, da intendersi già illustrati:

Al comma 1, sostituire le parole: «360 giorni» con le altre: «180 giorni cumulabili a partire dalla prima nomina sino all'anno scolastico 1988-89».

11.1

POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «lettera b), inserire le seguenti: «è ridotto a centottanta giorni ed».

11.7

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Al comma 2, dopo le parole: «pianista accompagnatore», inserire le seguenti: «nonchè del personale docente dei corsi straordinari e speciali».

11.8

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Al comma 2, dopo le parole: «a posti di», inserire le seguenti: «insegnante elementare».

11.2

POLLICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In prima applicazione delle norme del presente decreto, gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 saranno inseriti dopo l'ultimo aspirante iscritto nelle graduatorie già compilate dagli intendenti (o Sovrintendente) scolastici della provincia autonoma di Bolzano. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto determina le modalità e i tempi di applicazione del presente comma».

11.10

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Al comma 3, sopprimere le parole: «dopo l'ultimo candidato in esse incluso».

11.3

POLLICE

Sopprimere il comma 3-bis.

11.4

POLLICE

Sopprimere il comma 3-ter.

11.9

LONGO, CALLARI GALLI, NOCCHI

Dopo il comma 3-ter inserire il seguente:

«3-quater. A partire dall'anno scolastico 1989-1990 le attività di insegnamento degli esperti degli istituti tecnici e professionali e degli istituti che attuano una sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1974, sono ricondotte a specifiche classi di concorso mediante decreto ministeriale previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale di lavoro. I relativi posti, previsti dal piano d'istituto, sono inseriti in organico d'istituto e provinciale. Gli aspiranti secondo le rispettive classi di concorso così determinate in possesso dei requisiti di servizio previsti dai precedenti commi 1 e 2, sono immessi nelle graduatorie per soli titoli previste dall'articolo 2 del presente decreto. Coloro che siano in possesso dei titoli di ammissione anche conseguiti all'estero e considerati equipollenti sono ammessi alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento prevista dal comma 3 dell'articolo 11. Dall'anno scolastico 1990-1991 gli esperti le cui attività di insegnamento non siano state ricondotte a specifiche classi di concorso, sono assunti mediante contratto biennale rinnovabile su delibera della giunta esecutiva con retribuzione corrispondente a un docente di ruolo con dieci anni di carriera e con contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'esperto, il cui rapporto di lavoro è di diritto privato».

11.11

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84» con le altre: «180 giorni di servizio, anche cumulabili, a partire dalla prima nomina».

11.5

POLLICE

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

11.12

LONGO, CALLARI GALLI, NOCCHI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «coordinatori amministrativi», inserire le seguenti: «i tecnici e gli ausiliari».

11.6

POLLICE

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *f.f. relatore*. La Commissione è contraria.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Fra una telefonata e l'altra del Ministro vorrei ricordare, signor Presidente, che con questo emendamento presentato al comma 1 chiediamo praticamente una riduzione del monte-giorni da 360 a 180. L'aumento del monte-giorni previsto in sede di decreto, diversamente da quanto approvato in prima istanza dalla Commissione lavoro della Camera nel gennaio scorso, riduce drasticamente il numero dei beneficiari del concorso per soli titoli da 120.000 a 60.000 circa.

Vorrei fare un esempio: vedasi la condizione degli insegnanti non di ruolo della scuola elementare, trattata nell'illustrazione degli emendamenti proposti all'articolo 2, comma 10, lettera *b*). Ma la questione è estensibile ad una larghissima percentuale di supplenti temporanei, spesso pluriabilitati o plurivincitori di concorso, non messi in condizione di maturare servizio anche perchè, ad esempio, nello specifico delle elementari, non esiste differenziazione di graduatoria tra vincitore di concorso e non, come negli altri ordini di scuola (vedi anche la larghissima percentuale di supplenze temporanee nel Centro-Sud della penisola).

La carenza di strutture e l'assenza del tempo pieno nella scuola dell'obbligo o dei nuovi moduli relativi alla riforma delle elementari fanno il resto. In questo senso chiediamo qui che venga computato tutto il servizio

prestato dalla prima nomina, senza barriere nè steccati come quelli creati dalle varie leggi.

Non sembri azzardato quanto si propone per l'articolo 11, comma 1, in merito al non porre limiti di partenza per il computo del servizio, perchè sia la legge n. 270 del 1982, sia la n. 326 del 1981, sia la n. 426 del 1988, per la loro insita natura di legge-tampone, non hanno tenuto nel giusto conto le situazioni lavorative di coloro che hanno prestato servizio presso le istituzioni scolastiche pubbliche a cavallo dei due provvedimenti legislativi.

Ciò infatti, come è ormai noto a tutti, ha dato origine a numerosi ricorsi ai quali ha dovuto far fronte la sentenza della Corte costituzionale n. 249, dalla quale poi ha preso il via l'iter tormentoso della legge n. 426 del 1988.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 11.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Vorrei ricordare ai colleghi che si occupano di queste questioni che se gli insegnanti tecnico-pratici hanno un titolo considerato abilitante, gli insegnanti elementari hanno acquisito direttamente, con il diploma magistrale, il titolo abilitante a tutti gli effetti.

Pertanto propongo l'estensione anche ai maestri dei criteri previsti in prima applicazione per gli istituti tecnici. Sono sicuro che l'emendamento non verrà recepito, ma se così fosse che cosa si verrebbe a creare? Si verrebbe a creare una ingiustificabile disparità di trattamento tra personale avente diritto e avente titolo di valore simile ai fini abilitanti; è un pericolosissimo vuoto normativo derivante dal fatto che nel decreto non è previsto, unicamente per insegnanti elementari in possesso del solo requisito di servizio, l'indizione di alcun concorso riservato. Non so se siete masochisti, ma pensate al giorno in cui verrà convertito questo decreto-legge, a quanti ricorsi ci saranno e quanti ricorsi sarete costretti a perdere perchè non può continuare ad esistere una disparità di questo tipo. Gli insegnanti elementari quale corso abilitante devono fare se sono già abilitati?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 11.10 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.3.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, volevo completare alcuni elementi per quanto riguarda le considerazioni di poco fa in modo da inserirle anche al comma 3 dell'articolo 11.

Devo dire che, mentre per i docenti degli altri ordini e gradi di scuola l'accesso all'insegnamento richiede il conseguimento sia del titolo di studio che della distinta abilitazione, per gli insegnanti tecnico-pratici e per i maestri elementari il titolo di studio costituisce contemporaneamente anche titolo di accesso all'insegnamento, come dicevo prima. Ne consegua che per i primi è possibile indire concorsi riservati ai soli fini abilitanti; al contrario, per gli insegnanti non di ruolo delle elementari tale disposizione è di fatto inapplicabile perchè non si comprende cosa lo Stato potrebbe mettere a concorso di altro che non sia la cattedra.

Quindi i docenti non di ruolo delle elementari si troverebbero costretti giocoforza a partecipare a concorsi ordinari banditi dopo 90 giorni, anzichè 45, le cui caratteristiche sono ben differenti (altra inammissibile disparità di trattamento).

Nel comma 3 si chiede che nello scorrimento delle graduatorie vengano immessi in ruolo con riserva quei docenti che, pur avendo maturato il requisito del servizio richiesto ed essendo stati inseriti in posizione utile nel canale per soli titoli, devono conseguire l'abilitazione o l'idoneità tramite appositi concorsi, riserva che verrà ovviamente sciolta al raggiungimento del titolo. Questo affinchè non perdano il diritto alla immissione in ruolo nel primo anno di validità del decreto, anno per cui è previsto per il concorso per soli titoli l'accantonamento di 100 dei posti disponibili. Tra le altre cose è solo a causa di una normativa obsoleta e da Terzo mondo - sottolineo da Terzo mondo - che non prevede se non per le elementari titoli di studio abilitanti, che ai precari vengono richiesti, uno dietro l'altro (soprattutto vengono chieste abilitazioni da concorso ai fini dell'assunzione), quando sono stati considerati abilitati a svolgere le mansioni richieste e avendo già maturato sul campo una esperienza specifica relativa al proprio insegnamento.

Non altrettanto avviene per gli insegnanti di ruolo che con l'articolo 23 e contro ogni deontologia professionale vengono costretti da un mero *escamotage* atto ad introdurre forme di mobilità coatta, ad accettare cattedre per cui non hanno nè esperienza diretta nè specifico titolo abilitante, il tutto nell'ottica di un gretto risparmio che si risolve a danno della didattica oltre che degli aventi diritto alla immissione in ruolo.

Per terminare quindi a proposito di questo comma 3, devo dire che dal momento che la legge richiede come requisito di accesso il servizio di 365

giorni ed il titolo abilitante, nel momento in cui non si posseggono entrambi si può verificare l'assurdo che chi ha servizio ed abilitazione può essere preceduto da chi ha più di una abilitazione ed ha usufruito del canale per titoli per più classi di concorso, ma non ha servizio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.9, presentato dal senatore Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.11, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.5.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, questo emendamento tende a sostituire al comma 4, primo periodo, le parole: «un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente nell'anno scolastico 1983-1984» con le altre: «180 giorni di servizio, anche cumulabili, a partire dalla prima nomina».

Ci si rifà in realtà al criterio della parificazione normativa tra soggetti regolati dal medesimo provvedimento di legge. Con la soppressione dell'ultimo capoverso del medesimo comma si propone cioè il criterio che la continuità del servizio non può in alcun caso sopraffare il criterio principe della quantificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.12, presentato dal senatore Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «per titoli ed esami e quelli».

12.1

POLLICE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I concorsi per esami sono sospesi sino all'anno scolastico 1991-92 e, comunque, sino ad esaurimento della graduatoria del concorso per soli titoli formatasi relativamente alla prima applicazione della presente legge. L'immissione in ruolo di ciascun candidato, inserito nelle graduatorie per soli titoli formatasi relativamente alla prima applicazione, dovrà avvenire anche in sovrannumero entro l'anno scolastico 1991-92».

12.2

POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «all'inizio dell'anno scolastico 1989-90» con le altre: «dall'inizio dell'anno scolastico 1989-90 ed anche per gli anni scolastici 1990-91 e 1991-92».

12.3

POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti» fino alla fine del comma.

12.5

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Sopprimere il comma 3.

12.4

POLLICE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la necessaria disponibilità di organico, i posti di insegnante elementare comunque attivati in ciascuna provincia nell'organico di diritto per l'anno 1989-90 sono consolidati fino all'introduzione su tutto il territorio nazionale dei nuovi ordinamenti della scuola elementare e utilizzati per le nomine in ruolo di cui al presente decreto».

12.6

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, illustrerò i miei emendamenti poichè l'articolo 12 è abbastanza complesso. Tale illustrazione andrà considerata anche come dichiarazione di voto, in modo da risparmiare tempo.

Ampio e non risolutivo è il dibattito relativo alla formazione universitaria della nuova figura docente, come dimostrano il progetto di ristrutturazione dei corsi di laurea e la legge sui nuovi programmi ed i nuovi ordinamenti relativi alla scuola elementare (laurea obbligatoria ma non ancora definita). Più appropriata sarebbe l'istituzione di corsi di laurea abilitanti che prevedano al loro interno sia esami a tesi e a indirizzo didattico che un appropriato tirocinio pratico.

Una congrua sospensiva dei concorsi ordinari viene richiesta per rendere giustizia a quanti hanno già prestato servizio qualitativamente valido nella scuola statale.

D'altra parte, l'indizione immediata dei nuovi concorsi creerebbe nuove false aspettative a neolaureati e neodiplomati e un ulteriore affollamento nelle graduatorie del doppio canale a fronte della recettività reale del comparto scuola.

Del resto, già con la legge n. 426 del 1988 si è stabilito il rinvio della indizione dei concorsi ordinari per esami. Qui si chiede una vera prima applicazione della legge intesa come sanatoria; invece un solo anno di riserva che per di più prevede la restituzione dei posti assegnati nei due successivi - mi riferisco al comma 3 - attraverso il canale per soli titoli non risolve minimamente il problema del precariato, indipendentemente da quanto si va

sbandierando da più parti e come abbiamo sentito dire anche questa mattina. Inoltre il canale per soli titoli creerebbe vane illusioni.

Proprio per il carattere di urgenza che il problema riveste, si impone, come più volte è stato richiesto, la fissazione di un termine definito entro il quale porre fine alla situazione di instabilità esistenziale e professionale nella quale versano i precari della scuola.

Come è già avvenuto in precedenza, moltissimi precari della legge n. 326, ora della legge n. 426, sono ancora in attesa di assunzione e sono passati moltissimi anni. Il diritto alla immissione in ruolo, sancito dalla legge, verrebbe contestualmente nullificato da un provvedimento che non stabilisce l'ultima data entro la quale garantire l'assorbimento di tutti gli interessati. Il canale per soli titoli non avrà modo di esaurirsi prima del ripristino del meccanismo concorsuale per esami, dato che le riserve per i precari previste in prima applicazione hanno un periodo di durata troppo breve. Quindi l'assunzione viene dilazionata nel tempo senza limitazioni e senza alcun correttivo, anche a causa del drastico e deleterio taglio degli organici, previsto dall'ultimo contratto anche per via del tetto massimo di alunni imposto alla formazione delle classi.

L'aggravio di spesa sarebbe contenuto se si pensa che il personale interessato alla graduatoria a scorrimento in prima applicazione già presta servizio nella scuola statale e che la sua assunzione da parte dell'amministrazione costituirebbe non solo un atto dovuto, ma l'unico atto capace di far coincidere l'organico di diritto con l'organico di fatto.

LONGO. L'emendamento 12.5 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 12.6.

LONGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO. L'emendamento 12.6 in Commissione aveva ricevuto apprezzamenti anche da parte della maggioranza. In sostanza si tratta della proposta di consolidamento dell'organico di diritto delle scuole elementari per l'anno scolastico 1989-1990; noi avevamo presentato questo emendamento anche al fine di costituire una riserva per il mantenimento della scuola a tempo pieno. È stata poi sollevata l'obiezione che tale questione sarà affrontata nella legge di riforma della scuola elementare e che comunque la maggioranza non intende - cosa comprovata ampiamente dall'andamento del dibattito di questa sera - accogliere emendamenti che ritardino l'approvazione finale del decreto.

Il nostro Gruppo ritira tale emendamento per non pregiudicare la discussione che avverrà in riferimento ad altri strumenti legislativi.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.6, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori, è pertanto ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 13.

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: *a)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; *b)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; *c)* alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonchè ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.

2. È attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: *a)* alla nomina e conferma in ruolo; *b)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; *c)* alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; *d)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

13.3 LONGO, CALLARI GALLI, NOCCHI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

13.4 CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e della censura».

13.1 POLLICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al personale di cui al presente decreto si applica, a far data dalla entrata in vigore dello stesso, la normativa di stato giuridico prevista per il personale di ruolo, fatte salve eventuali specifiche differenze legate precipuamente alla condizione del personale non di ruolo. A partire dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto rimarranno come uniche disposizioni vigenti quelle previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quanto dispone il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974».

13.2 POLLICE

Sopprimere il comma 2.

13.5 CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Sopprimere il comma 3.

13.6 CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Poichè i presentatori non intendono illustrarli, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con l'emendamento 13.1 ho proposto di sopprimere, al comma 1, le parole: «e della censura».

Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi alcune disposizioni assolutamente incredibili che sono state introdotte in questo provvedimento.

Nel comma 1 si introduce per i capi di istituto di alcuni ordini di scuola la possibilità di comminare la censura, cosa non prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 cui il comma stesso si richiama. Dunque ci si richiama ad un comma che non prevede la censura per ripristinare la censura stessa, disponendo così una disparità di trattamento incomprensibile rispetto ad altri ordini di scuola, scavalcando norme precise che in materia riservano al provveditore quale organo gerarchico superiore il potere di irrogare tale provvedimento disciplinare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con l'emendamento 13.2 propongo di inserire, dopo il comma 1, il comma 1-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 stabilisce norme precise in materia di disciplina per il corpo docente. Esso

recita: «Tali norme, in quanto compatibili, si applicano anche ai supplenti». In contrasto con tale disposizione permane nell'amministrazione l'uso di far riferimento alla legge n. 160 del 19 marzo 1955, che dispone, secondo una logica obiettivamente retriva e discriminatoria, trattamenti differenziati specifici per lo stato giuridico degli insegnanti non di ruolo.

Tale situazione di disparità non è più sostenibile in uno stato di diritto tra figure che condividono in tutto e per tutto e a tutti gli effetti uguali oneri e uguali responsabilità.

Crediamo che questa legge che introduce nuove norme in materia di reclutamento sia la sede adatta a porre ordine in tale ginepraio giuridico, stabilendo una volta per tutte la certezza del diritto, eliminando una serie di cose di palese incostituzionalità.

Non voglio ripetere cose già dette, ma in questo senso i lavoratori, le organizzazioni di base dei lavoratori, i Cobas stessi, in assenza di un provvedimento chiarificatore (vorrei dirlo tranquillamente, in modo che il Ministro si metta l'anima in pace) sono intenzionati a sollevare la questione presso il Consiglio di Stato, sicuri che darà loro ragione, in quanto voi andate contro le leggi che poco tempo fa avete varato e delle quali, per la fretta di fare una cosa pasticciata, nonostante abbiate avuto tutto il tempo, non avete voluto tener conto. Comunque vi ho preavvertito che sarete subissati da centinaia di ricorsi, e su questo in modo particolare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 14 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 14.

1. Il disposto del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purchè nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 15 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 15.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso vi siano posti disponibili e le relative graduatorie si siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente.

3. Le nomine dei vincitori sono disposte dallo stesso organo competente ad indire il concorso, salvo che per quelle del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, che rimangono di competenza dei provveditori agli studi.

4. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dal consiglio scolastico provinciale e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1973, n. 932. Non si applica il disposto di cui all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. Al reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1 continuano ad applicarsi i rispettivi articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di cui al presente articolo si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano coperti.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«Nelle scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012 il numero DOA (dotazioni organiche aggiuntive) viene elevato in modo da coprire le cattedre temporaneamente vacanti per il distacco dei docenti ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 932 e per l'esonero dei docenti in base all'accordo italo-jugoslavo del 21 luglio 1964».

15.1

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LONGO. Ritiriamo l'emendamento 15.1 raccomandando al Ministro di cercare di affrontare il problema che l'emendamento pone.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. In Commissione avevo chiesto il ritiro di questo emendamento. Ed assicuro che il problema in esso contenuto sarà oggetto di attenzione.

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 16.

1. L'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'articolo 77, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'annessa tabella *H* per i passaggi di ruolo, è ridotta a due anni di servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo.

Articolo 17.

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la carriera immediatamente inferiore, indetti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

2. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e di aiutante-cuoco, è considerato sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco. In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento è riservato al personale di cui al presente comma.

3. Le deroghe apportate ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ai titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, sono valide anche ai fini dei requisiti richiesti per i passaggi di ruolo da un profilo ad un altro della medesima qualifica funzionale.

4. Il personale ATA che ha conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è incluso nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze del personale ATA, ancorchè non in possesso dei titoli di studio specifici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988.

Articolo 18.

1. I posti disponibili e vacanti per i concorsi ordinari a posti di coordinatore amministrativo successivamente al completamento delle operazioni di inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, fino all'anno scolastico precedente il triennio indicato nel bando di concorso per esami e titoli, da emanare in prima applicazione, fatta salva la quota del 50 per cento dei posti destinata ai concorsi per soli titoli, sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari già espletati oppure in via di espletamento, in base alle relative graduatorie.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 19 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 19.

1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, dovrà procedersi all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.

2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui saranno utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.

3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procederà all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «o che abbia superato il primo anno del corso polivalente di specializzazione e sino ad esaurimento delle graduatorie specifiche».

19.1

POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* POLLICE. All'articolo 19, a proposito della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo dopo le operazioni di utilizzazione del personale, ho proposto un emendamento perchè ritengo completamente inappropriato dal punto di vista didattico soprattutto il comma 1. Esso è inoltre penalizzante per il personale precario provvisto di titoli di specializzazione conseguiti dopo anni di studio. Il comma 1 infatti consegna

l'utenza più debole, quella portatrice di *handicap*, a personale impreparato in materia facendone merce di scambio sacrificata ancora una volta, alle soglie del 2000 e dell'unificazione europea, sull'altare di una logica meramente custodialistica, aberrante, medievale, giustificata solo dall'ossessione del taglio degli organici; ossessione indegna di un paese che si reputa civile.

Parere contrario all'utilizzo di personale non in possesso di titoli di specializzazione per la copertura di cattedre di sostegno lo ha già espresso anche il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ora invece si fa un provvedimento in cui si stabiliscono proprio queste cose. Non si riesce a capire la logica: il Consiglio nazionale della pubblica istruzione dice che questi provvedimenti non possono essere presi e invece si fanno lo stesso. Non so quale sia la logica che vi guida, chi vi ispira e vi consiglia: tenete conto esclusivamente dei tagli o di quale altra logica? In questa specifica questione non riesco a capire in base a quale logica avete provveduto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che gli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sono i seguenti:

Articolo 20.

1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. Ai concorsi relativi al contingente per la scuola materna è ammesso anche il personale direttivo della scuola elementare. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio.

Articolo 21.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano per il reclutamento di personale della scuola relativo alla copertura di posti disponibili e vacanti che andrebbero conferiti per incarico o supplenza.

Articolo 22.

1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce criteri, tempi e modalità per la definizione e l'articolazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.

2. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di diverso ordine e tipo.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1 ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti territoriali interessati.

4. Il Ministro della pubblica istruzione detterà, nell'ambito dell'ordinanza che disciplina la modalità del personale direttivo, apposite disposizioni per l'utilizzazione del personale direttivo già titolare degli istituti e scuole per i quali si procede all'aggregazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 23.

1. Il personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, appartenente a ruoli con situazione di soprannumerarietà può essere utilizzato anche in istituti e scuole di altro ordine o grado, per insegnamenti diversi da quello di titolarità per i quali sia fornito del titolo di studio prescritto.

2. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definiti in sede di negoziazione decentrata nazionale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «e di abilitazione specifica».

23.1

POLLICE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Gli insegnanti nominati in ruolo negli anni scolastici 1984-85, 1985-86, nella scuola secondaria di primo grado in seguito al primo concorso bandito in attuazione della legge n. 270 del 1982, la cui nomina possa essere

annullata per effetto di provvedimenti giurisdizionali intervenuti successivamente, sono mantenuti in servizio. Sono fatte salve altresì, indipendentemente dall'esito del contenzioso giurisdizionale pendente alla data d'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le nomine conferite a seguito dell'espletamento del concorso sopra citato e le relative decorrenze giuridiche e tutti i diritti acquisiti».

23.2

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Rinuncio all'illustrazione dell'emendamento 23.1.

LONGO. Ritiriamo l'emendamento 23.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 23.1.

MANZINI, *f.f. relatore*. Sono contrario.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Ho presentato questo emendamento anche perchè non è chiaro il motivo per cui ai precari debbano essere richiesti titoli abilitanti ai fini dell'assunzione quando già sono stati considerati abilitati a svolgere le mansioni richieste ed avendo già maturato sul campo una esperienza specifica relativa a quelle cattedre, e non altrettanto avviene per gli insegnanti di ruolo.

L'articolo 23 sotto molti aspetti è inaccettabile in quanto lo considero un *escamotage* per introdurre forme di mobilità coatta senza tenere in alcuna considerazione il titolo di abilitazione in un'ottica esclusiva di gretto risparmio e a tutto detrimento della didattica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 23.2, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23:

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, si applicano anche al personale della scuola materna statale».

23.0.1

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LONGO. Lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, *f.f. relatore*. Sono contrario all'emendamento 23.0.1.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 24 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il testo degli articoli 25, 25-bis (introdotto dalla Camera dei deputati), 26, 27 e 28 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 25.

1. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure dei concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 55 del 21 luglio 1989, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, possono essere completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-1990. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1º settembre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

2. Sempre nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure degli analoghi concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della

pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* indicata al comma 1, per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica e delle Accademie possono essere parimenti completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-90. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

3. Restano ferme le procedure già espletate e le nomine effettuate in applicazione dei decreti del Ministro della pubblica istruzione di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 25-bis.

1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i Provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60-bis - 4ª serie speciale - dell'8 agosto 1989.

2. Detto personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva.

3. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.

4. Analoga disponibilità sarà assunta da ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, allorchè abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza di posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi.

Articolo 26.

1. Per la corresponsione dei compensi al presidente ed ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami e dei concorsi per soli titoli di cui al presente decreto si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Articolo 27.

1. I posti relativi alle vacanze che sono state individuate nella tabella allegata al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 60-bis dell'8 agosto 1989, per la sesta qualifica funzionale e per il profilo professionale di assistente amministrativo, con riguardo alle sedi di Milano e Torino, sono

conferiti ai candidati compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, indetti ai sensi dell'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, purchè le graduatorie stesse risultino approvate alla data del 31 dicembre 1988.

2. L'accettazione della nomina conferita ai sensi del comma 1 comporta il deponimento dalla graduatoria di merito dalla quale l'interessato proviene.

3. Ai fini di cui al comma 1 i provveditori agli studi delle sedi sopra indicate propongono al Ministero della pubblica istruzione la nomina di coloro che risultino utilmente collocati in graduatoria.

4. Il personale nominato ai sensi del presente articolo non può essere trasferito nè distaccato o comandato o comunque utilizzato in sedi diverse da quelle indicate nel comma 1, ivi comprese quelle dei Gabinetti e delle Segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

5. I posti eventualmente non coperti in applicazione del presente articolo sono assegnati in base alla procedura di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al comma 1.

Articolo 28.

1. I docenti di educazione tecnica e di educazione fisica nella scuola media, i quali vengano a risultare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole scuole, per effetto del riassetto organizzativo delle cattedre disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, non sono soggetti a trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. Per la copertura dei posti vacanti o disponibili nelle singole province, prima di procedere a nuove nomine anche di personale non di ruolo, sono annualmente utilizzati i docenti soprannumerari di cui al comma 1, sulla base di una graduatoria provinciale e secondo criteri e modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata nazionale.

3. Restano ferme le norme e le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28-bis del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 28-bis.

1. Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro quarantacin-

que giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da svolgere con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 3, gli insegnanti della scuola materna e della scuola secondaria, non provvisti della prescritta abilitazione, che abbiano prestato il servizio d'insegnamento di cui allo stesso articolo 11, comma 1, in qualità di supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

28-bis.1

POLLICE

Sopprimere l'articolo.

28-bis.2

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Ho chiesto la soppressione di questo articolo 28-bis. Le motivazioni sono semplici, perchè è improponibile considerare il servizio maturato presso strutture scolastiche non pubbliche uguale a quello espletato presso la scuola pubblica, anche se solo al fine di far conseguire il titolo abilitante.

È noto a tutti che i dipendenti della scuola pareggiata o legalmente riconosciuta non sono regolamentati dalle stesse norme a cui sono soggetti i docenti statali per quanto concerne i criteri di assunzione. Infatti spesso le vie di accesso a queste scuole (o meglio quasi sempre) sono di ordine clientelare; mentre per gli insegnanti della scuola pubblica si cerca di seguire regole chiare, trasparenti, soggette al controllo e dei diretti interessati e degli organi preposti.

Questa apertura è discriminatoria rispetto al personale docente non di ruolo nello Stato, perchè nelle graduatorie provinciali di supplenza viene valutato per intero il servizio effettuato presso gli istituti privati. Questa valutazione permetterebbe ai docenti della scuola privata di precedere agli abilitati che hanno prestato servizio nello Stato seguendo procedure limpide e onerose trafile di reclutamento e che non sono inseriti nel concorso per soli titoli. La proposizione di questo articolo risulta assai preoccupante, perchè costituisce il primo elemento utile per una possibile valutazione del servizio maturato presso strutture private, anche all'interno del meccanismo volto all'immissione in ruolo tramite concorso per soli titoli, come già avvenuto in passato in base alla legge n. 326 del 1984 e alla n. 426 del 1988.

LONGO. L'emendamento 28-bis.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Passiamo anche all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 28-bis:

Dopo l'articolo 28-bis inserire il seguente:

«Art. 28-ter

1. Ai docenti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, in servizio nell'anno scolastico 1981-82, privi del prescritto titolo di studio ma in possesso del diploma di maturità, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 10 anni anche non continuativi, con un servizio annuale minimo di 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 35 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

2. Quando trattasi di cattedre che da almeno cinque anni non sono occupate da docenti di ruolo provvisti di abilitazione specifica, si prescinde dall'età dei candidati quando essi muniti dell'abilitazione specifica abbiano insegnato nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena per almeno quindici anni, di cui almeno tre nelle scuole della provincia di Gorizia o del Territorio di Trieste, di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 1012.

3. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, limitatamente alle cattedre di quelle classi di concorso che non raggiungano il numero di dieci, ogni triennio una cattedra vacante è riservata per il passaggio di ruolo di cattedra a prescindere dal raggiungimento della percentuale prevista dalle norme vigenti».

28-bis.0.1

SPETIČ, CALLARI GALLI, GIUSTINELLI, TEDESCO
TATÒ, SPOSETTI, GAROFALO, MONTINARI,
CROCETTA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MONTINARO. Diamo per illustrato anche l'emendamento 28-bis.0.1, ma siamo disposti a ritirarlo se il Ministro si impegna ad affrontare la questione: del resto mi sembra che il Ministro abbia fatto un cenno di assenso in proposito.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *f.f. relatore*. Sono contrario sia agli emendamenti 28-bis.1 e 28-bis.2, sia all'emendamento volto ad inserire l'articolo aggiuntivo 28-ter.

MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario ai due emendamenti riferiti all'articolo 28-bis. Per quanto riguarda invece la proposta di articolo aggiuntivo, vale a dire l'emendamento 28-bis.0.1, inviterei al ritiro dello stesso emendamento, trattandosi di un problema che, anche se non nei termini qui indicati, può costituire oggetto di attenzione per le specifiche modalità cui si riferisce per le scuole di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia.

LONGO. Allora ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28-bis.1, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 28-bis.2, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 28-bis. 0.1, presentato dal senatore Spetič e da altri senatori è stato ritirato.

Ricordo che gli articoli 29 e 30 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sono i seguenti:

Articolo 29.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire 28.500 milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 26.000 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando per lire 6.000 milioni l'accantonamento «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola» e per lire 20.000 milioni utilizzando parzialmente l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola»;

b) quanto a lire 28.500 milioni per l'anno 1990, per lire 26.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo e per lire 2.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Riforma della scuola elementare»;

c) quanto a lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1029, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MONTINARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINARO. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà contro la conversione del decreto-legge n. 357, innanzi tutto perchè reputa la decretazione di urgenza un errore grave in genere, ma disastroso in questo caso, dato che sono state affastellate scelte di natura programmatoria ed ordinamentale che richiedono attenta riflessione e severa capacità propositiva, con altre di ordine minore e di natura immediata e, infine, con scelte attinenti la riforma della struttura della scuola e del Ministero della pubblica istruzione.

Attenzione! Con la decretazione di urgenza non solo si svuota il ruolo del Parlamento, ma si opera male, in maniera approssimativa, creando leggi «mostro» che intervengono male su mille argomenti e determinano problemi nuovi e molto più numerosi di quanti ne risolvono. Ad esempio, la senatrice Manieri metteva in evidenza il fatto che viene praticamente svuotato di significato, con questo decreto-legge, il concorso per titoli ed esami per l'accesso alle cattedre: poi però si dichiarava favorevole al decreto stesso.

Una legge che doveva nascere due anni e mezzo fa con logica programmatoria per risolvere in via definitiva il problema dell'assunzione in ruolo dei docenti è stata, fino ad oggi, di fatto bloccata. In questo lungo periodo nulla è stato fatto per accelerare il processo di legiferazione e si è giunti volutamente ad una situazione come l'attuale, nella quale, sotto la spinta di interessi pure legittimi, si chiede di legiferare comunque e con non voluta ironia si dice: «velocemente».

In Commissione molti interventi della maggioranza, pur riconoscendo validi parecchi nostri emendamenti migliorativi, si concludevano mettendo in evidenza che bisognava approvare il decreto subito, così com'è, ad ogni costo, avendo l'altro ramo del Parlamento già introdotto emendamenti. Richiedete un voto acritico: così svalutate di fatto il Senato, lo subordinate in modo pesante all'altro ramo del Parlamento.

Il Gruppo comunista voterà contro perchè il problema del precariato non verrà certamente risolto dal provvedimento al nostro esame. A noi pare che esistano tutti gli elementi perchè vengano adottati molti decreti-legge nei prossimi anni, tutti ugualmente non modificabili perchè interessi legittimi spingeranno ad una approvazione rapida e, conseguentemente, ancora una volta acritica. Così non si risolvono i problemi della scuola: li si aggrava continuamente e si mette il Parlamento su un binario di lavoro inutile e ripetitivo negli anni.

Noi voteremo contro il disegno di legge n. 2005 perchè con questa apparente fretta avete respinto tutti gli emendamenti che pure in Commissione avevate giudicato positivi nel merito; emendamenti che tentavano di migliorare l'articolato del decreto, rendendo giustizia per alcuni casi di più palese violazione dei diritti, evitando infine alcuni gravi errori. Per esempio, la dimensione provinciale sarà un gravissimo errore per la scuola media superiore: pensate a graduatorie per materie come chimica industriale o elettronica, che richiedono alta professionalità! Cosa farete? Pensiamo al caso delle accademie e dei conservatori: avremo degli odontotecnici come docenti di storia della musica!

Con i nostri emendamenti non abbiamo voluto rincorrere ogni singolo gruppo, ma concentrare gli stessi su argomenti di ordine generale e rilevante. Se fossero stati accolti, questi emendamenti avrebbero potuto migliorare il decreto-legge. Siete stati sordi anche a questo tipo di logica.

Infine, il Gruppo comunista voterà contro il disegno di legge n. 2005 perchè (ed in questo siamo in perfetto accordo con il giudizio espresso dalla 1ª Commissione) non è assolutamente opportuno inserire la materia alla quale si riferisce l'articolo 5 nel decreto-legge.

Nel merito, siamo convinti (e lo dicevo nell'illustrare un emendamento) dell'utilità del ruolo unico degli ispettori; infatti, quando si realizzerà l'autonomia delle singole unità scolastiche gli ispettori dovranno acquisire un ruolo essenziale nella funzione di programmazione delle risorse che dovrà avere il Ministero della pubblica istruzione e di garanzia che i processi innovativi ed educativi abbiano carattere omogeneo nel territorio nazionale.

Dunque, il provvedimento andava inserito in una riforma organica e a noi pare che questa dovesse essere la legge sull'autonomia scolastica.

Il provvedimento nasce male. Nasce dalla necessità di dare risposte ad un problema reale, ma lo fa male, senza introdurre alcun elemento di riforma. Con un emendamento soppressivo avevamo inteso dire questo, mentre con un emendamento sostitutivo volevamo comunque definire meglio le funzioni degli ispettori ed introdurre elementi di riforma-ponte verso la riforma più generale.

Alcuni nodi essenziali - non certo risolti dall'articolo 5 - riguardano la totale dipendenza degli ispettori periferici dal provveditorato. Attenzione: cambiando solo il nome non si cambia la funzione. In mancanza di programmazione, il loro lavoro di fatto si espleta solo con funzioni ispettivo-repressive. Infine, questo articolo, avulso da ogni processo riformatore, catalizza oggettivamente un processo di rincorsa da parte di presidi alla dirigenza. Già in Commissione si è compreso che alcuni sono molto sensibili a questa richiesta, che, se innescata, porrebbe seri problemi all'autonomia della scuola e all'autonomia dell'insegnamento ed intaccherebbe di fatto l'indipendenza del collegio dei docenti, essendo il preside, in quel caso, un dirigente dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Siamo d'accordo, invece, che sull'intera materia vi sia un momento di riflessione critica; che vi sia, come dicevo prima, un adeguato riconoscimento della funzione del preside, salvaguardando però l'unitarietà del collegio docente.

In definitiva, esprimiamo quindi sul decreto-legge un «no» ragionato e fermo, invitando la maggioranza ed il Governo a riflettere seriamente prima di votare questo «decreto-mostro». La scuola ha bisogno di leggi organiche e razionali e non di provvedimenti così mal costruiti e per di più nemmeno emendabili perchè occorre agire in fretta. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, nel dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo ritengo tuttavia opportuno fare qualche considerazione sul provvedimento, che, in verità, è stato esaminato quasi esclusivamente dalla Camera dei deputati. Il nostro voto favorevole denota quindi il nostro senso di responsabilità e la lealtà nei confronti del Governo e della maggioranza; non si può, però, non sottolineare il disagio causato in molti di noi sia dalla brevità dei tempi di esame da parte di questo ramo del Parlamento, sia da alcune delle soluzioni adottate.

Non vi è dubbio, in linea generale, che il ritardo nell'approvazione dei provvedimenti viene spesso a svuotare di efficacia gli stessi. Si accentua poi il carattere di sanatoria, di riconoscimento di fatti compiuti e non si valorizza il processo riformistico, capace di incidere positivamente sull'evoluzione del settore. Si affollano, nel frattempo, gli interessi settoriali e parcellari, pur legittimi e da considerare con attenzione, ma talvolta capaci di offuscare gli orizzonti più ampi dell'azione legislativa. Questo è quanto, almeno in parte, è avvenuto nel caso in esame e non siamo certamente noi del Senato a portarne la responsabilità.

Fatta questa premessa, ritengo, tuttavia, che le norme contenute nel disegno di legge contribuiscano ad eliminare alcune vistose contraddizioni della situazione attuale dei precari della scuola. Il ricorrente ripresentarsi del fenomeno è fonte di notevoli preoccupazioni.

Il relatore ha fatto bene, comunque, a mettere in evidenza che gli effetti positivi che si attendono dal provvedimento sono collegati soprattutto ad un processo almeno parziale di razionalizzazione della materia in esame. Il Ministro nella sua replica ha definito il provvedimento un delicato punto di equilibrio tra tante esigenze e sollecitazioni, e noi ci atteniamo a questa interpretazione.

Vorrei richiamare alcune delle questioni di maggiore spessore per esprimere il nostro giudizio circa le soluzioni adottate. La prima è quella della revisione dei meccanismi di accesso del personale docente. Il doppio canale di reclutamento, concorso classico e concorso per soli titoli, anche se tra loro collegati sul piano funzionale, rappresenta due modalità certamente dissimili, anche se costituzionalmente non incompatibili tra loro. Il relatore ritiene che il secondo canale, attraverso la formazione di graduatorie permanenti per attingere i docenti senza creare ulteriore precariato («effetto serbatoio»), sia un processo positivo; ma è anche vero che il criterio del doppio canale - soprattutto nella prima applicazione - non si sottrae a qualche rilievo critico già espresso in Aula e non si può non condividere la preoccupazione anche da altri avanzata circa il possibile ruolo distorcente dell'entrata nei ruoli di docenti nelle regioni meridionali, ove c'è una sovrabbondanza delle liste di attesa e una conseguente parcellizzazione dei periodi di supplenza. Il meccanismo concorsuale classico, per titoli ed esami, è comunque quello da privilegiarsi.

Il secondo aspetto è quello dell'estensione anche al personale docente dei conservatori della normativa. Esso ci sembra favorevole, così come la razionalizzazione della afferenza ai ruoli provinciali del personale della scuola secondaria superiore, che valorizza il decentramento della gestione.

Molto controverso anche da parte nostra è il giudizio sull'articolo 5: la presa di coscienza delle questioni relative agli ispettori tecnici, l'unificazione dei ruoli del personale centrale e periferico è un aspetto positivo di per se stesso, almeno in prospettiva, pur nelle rimarchevoli differenze di partenza. Ma questo non vale ad assimilare alla funzione ispettiva le funzioni dei presidi. Condividiamo l'esigenza che gli ispettori siano sempre più qualificati verso il ruolo di consulenti e non di meri verificatori di una congruenza degli atti scolastici. Ma ciò non può significare la negazione del raccordo della loro funzione con l'amministrazione centrale, nè la identificazione della funzione ispettiva con quella esercitata dai presidi.

Per quanto riguarda i presidi, va osservato che, soprattutto con lo sviluppo dell'autonomia degli istituti scolastici (il cui disegno di legge

auspichiamo venga al più presto esaminato), questi dovranno assumere funzioni amministrative sempre più ampie, che si affiancheranno inevitabilmente e con maggior peso alle elevate funzioni pedagogiche loro pertinenti per effetto del loro stesso ruolo. Il ruolo dei presidi, in definitiva, non è sovrapponibile a quello degli ispettori e, a mio parere, il loro mandato è quello di essere docenti «direttori di istituto». In ogni caso, le loro funzioni vanno meglio precisate, e non era questo certo il provvedimento adatto.

È nostro impegno – già ieri sera assunto in sede di Commissione – di chiedere al Governo la più sollecita presentazione di un apposito disegno di legge che ci consenta di approfondire i rapporti tra la dirigenza e le funzioni dei presidi, e definirli compiutamente, ivi comprese le normative concorsuali.

Infine, per concludere, signor Presidente, il richiamo che da più parti è venuto in quest'Aula verso linee di riforma più incisive ci trova come sempre sensibili e, nell'ambito dei molteplici impegni della 7ª Commissione, che obbligano peraltro a dedicarsi a tanti e tanti problemi, non mancherà anche in futuro, come peraltro è sempre stato nel passato, l'apporto convinto del Gruppo democristiano verso ogni possibile miglioramento qualitativo dell'intero sistema scolastico nazionale. (*Applausi dal centro*).

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FLORINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ricordo a me stesso e agli altri colleghi l'intervento tenuto in questa Aula dal presidente del consiglio Andreotti sulle dichiarazioni programmatiche del Governo. Un punto fondamentale di tale dichiarazione era quello che impegnava il Governo a non adottare più decreti d'urgenza e a non sacrificare nella discussione sui disegni di legge la parità tra i rami del Parlamento.

Questo non è avvenuto e penalizza questo ramo del Parlamento ridotto a discutere più per i resoconti stenografici che per l'utilità ed il contributo che ogni membro del Parlamento dovrebbe, nell'esercizio del suo mandato, dare alle leggi che ci vengono presentate.

Questo decreto, come dicevo, arriva nella solita condizione di emergenza e viene a mancare la serenità indispensabile per recepire ed accogliere le istanze che sono pervenute, signor Ministro, da diversi gruppi politici. Sulla materia non si era mai intervenuti con un provvedimento di urgenza; in precedenza i vari disegni di legge di volta in volta portavano avanti una tematica che andava nella direzione della distruzione della scuola e di cui i vari interventi delle forze politiche hanno contribuito a limitare in parte i danni.

Per questo una più attenta valutazione del decreto in questione, che non pregiudichi le istanze del precariato ma permetta di esse una più corretta ed organica soluzione, potrebbe verificarsi solo con la non conversione del decreto. Bastava approvare qualche emendamento e la reiterazione del provvedimento poteva dare l'opportunità di rispondere alle legittime richieste e migliorarne il testo.

Onorevole Ministro, lei sa che il provvedimento non risolve le questioni aperte, ma ne apre delle altre e che produrrà altre discriminazioni ed altre

conflittualità. Lei sa che non si istituirà il doppio canale, come si è detto, ma graduatorie che non si esauriranno mai, nè si è trattato di eliminare i precari e non si è venuti nemmeno incontro alle legittime attese del personale meridionale, perchè l'aver reso provinciali le graduatorie blocca questo personale nella provincia priva di posti.

La mia collega senatrice Moltisanti mi ha descritto l'assurda situazione in cui vengono a trovarsi i docenti della scuola italiana del Mezzogiorno, costretti a percorrere in lungo ed in largo la penisola su treni che impiegano ore per arrivare a destinazione.

Bastava accogliere qualche emendamento, come quelli proposti dalla collega Callari Galli, per dare la possibilità a questo personale in parcheggio di accedere nell'ambito regionale, e secondo il mio punto di vista bisognava dare alla graduatoria una impostazione nazionale.

Gli errori contenuti nel decreto sono numerosi e tra di essi vi è quello di un doppio canale inesistente, visto che praticamente tutti i posti messi a disposizione saranno assorbiti da coloro che non hanno superato alcun concorso e che solo dopo l'assegnazione dei posti entra in funzione il cosiddetto doppio canale, ovvero nel momento in cui non vi saranno più cattedre disponibili. Solo in quel momento scatterà la riserva del 50 per cento dei posti che saranno assegnati a coloro che hanno superato il concorso.

Per quanto riguarda l'articolo 5, la sopraffazione ai danni dei presidi è mascherata sotto una inesistente urgenza e pertanto, prima di provvedere a giustificare senza alcun motivo di urgenza la nuova categoria degli ispettori tecnici periferici successiva alla istituzione della dirigenza statale già inserita in un regolare ruolo con carriera ben definita (categoria che certo non può ritenersi precaria e che, come già detto dal sottoscritto e rilevato in Commissione, dovrebbe compiere senza il previsto concorso un salto di ben quattro gradini, gerarchici ed economici), ecco che appariva doveroso riparare, sia pure tardivamente, alla ingiustizia commessa nei riguardi dei presidi restituendo a questi ultimi, che vanno con assoluta priorità inseriti nella dirigenza superiore di livello D, quanto loro malamente tolto, cioè la parità giuridica ed economica, sempre da essi avuta per 114 anni di storia, fino al 1972.

Orbene, il predetto articolo 5, calato di nascosto nel corpo di ben 28 articoli, riguarda una materia che nulla ha a che vedere con i problemi del precariato, alle cui ragioni il decreto-legge si ispira, e meno che mai riveste il carattere di urgenza previsto dalla Costituzione affinché si possa sostituire la decretazione d'urgenza alla potestà legislativa del Parlamento.

Confermo la mia opinione contraria al provvedimento che non risolve le questioni ancora aperte, produce discriminazioni e contrasti, non soddisfa le aspettative del mondo della scuola, è un decreto ingiusto, settoriale, che aggrava gli errori di precedenti provvedimenti, immetterà nella scuola personale dequalificato, mortificherà chi da anni svolge la propria opera nel solco tradizionale dell'insegnamento e darà l'ennesimo duro colpo alla dignità della scuola, già parzialmente crollata sotto il peso delle varie leggi che sono state emanate.

Pertanto il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro questo provvedimento. *(Applausi dalla destra).*

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, interverrò molto brevemente anche perchè molte considerazioni sono stata fatte nel corso degli interventi di questa mattina e nell'illustrazione dei singoli emendamenti. Ribadisco solo il fatto che con questo provvedimento sono stati rimessi in piedi vecchi meccanismi di gestione di potere clientelare; niente di nuovo rispetto al modo di governare ormai invalso.

Interessi di tipo particolaristico sono prevalsi riportando praticamente in alto mare volontà, iniziative e anche tentativi di modificare il provvedimento. Man mano che la discussione è andata avanti, è stato rimesso in dubbio anche quanto con tanta fatica era stato posto in essere.

Si è arrivati al mese di giugno con la solita scusa della necessità e dell'urgenza; quando si deve far passare qualcosa, vengono strumentalizzati i motivi della necessità e dell'urgenza. In realtà i motivi dell'urgenza erano quelli volti a parare il colpo rispetto alla lotta posta in essere da migliaia di lavoratori e il Governo non era assolutamente in grado di far fronte a questo.

Questa prorompente iniziativa ha costretto a un provvedimento assolutamente iniquo. Il Governo decide di rispolverare vecchie clientele, dà fiato a gruppi di pressione, a sindacati inesistenti estremamente corporativi.

Il provvedimento favorisce solo la carriera direttiva - questo è il *leit motiv* - e non favorisce la sistemazione dei docenti e dei non docenti precari, il cui inserimento viene pesantemente limitato.

Quindi non solo riconfermo il mio voto contrario, ma ribadisco che il provvedimento, come è stato detto da vari oratori anche alla Camera dei deputati - e in questo senso mi aiuta il Resoconto della seduta del 6 dicembre, nel corso della quale molti oratori, anche all'interno della maggioranza, socialisti e anche democristiani, hanno manifestato il loro dissenso - disattende anche dettati costituzionali. Quindi, come dicevo poco fa a proposito di un emendamento, ci saranno molti ricorsi: esso sarà messo in discussione perchè non si può accettare che vi siano discriminazioni così palesi, in contraddizione con leggi esistenti dello Stato e con il dettato costituzionale.

In realtà con questa legge è passata la logica del padrino. Il Ministro vorrà scusarmi questo tipo di espressione, ma questa è proprio la logica dei più forti, dei più potenti, delle categorie protette, che in questo caso hanno avuto appunto una sorta di protezione e di padrino. Se continuate a legiferare in questo modo ho l'impressione che non farete molta strada, come dimostreranno le prossime lotte all'apertura del prossimo anno scolastico, con tutti i problemi del momento che vi esploderanno tra le mani. (*Applausi del senatore Strik Lievers*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, questa è una pagina molto brutta della storia del Senato e del Parlamento italiano. Non si venga più a dire in quest'Aula, da parte di chi oggi approva o lascia approvare questo decreto della vergogna, che il primo problema della scuola

italiana è quello di una migliore qualificazione degli insegnanti, perchè proprio questa è l'istanza di fondo che il decreto in esame nega, allontana, cancella.

È poi una vergogna per il Senato accettare questo decreto anche per la sua forma. Non si decide per decreto-legge su una materia così delicata, così complessa quale il sistema di reclutamento degli insegnanti nella scuola! Ma vi rendete conto a che punto di degenerazione della logica istituzionale si arriva? Si decide per decreto-legge non una singola misura di straordinaria necessità ed urgenza per far fronte ad alcuni problemi aperti; per decreto-legge si decide in merito al sistema generale del reclutamento nella scuola. Per di più in questo decreto si inserisce materia estranea al problema stesso del reclutamento e del precariato: ad esempio, quanto è trattato nell'articolo 22 sull'accorpamento delle scuole. Che c'entra? Dov'è la straordinaria necessità ed urgenza, requisito costituzionale dei decreti-legge? Dov'è l'omogeneità di materia? Oppure, l'articolo 5 tanto deprecato a parole da tante parti a proposito di questa anomala istituzione per decreto, ancora una volta, di un nuovo ruolo, quello degli ispettori tecnici, con le deformazioni e le degenerazioni che questo comporta.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue STRIK LIEVERS). Ma, al di là della forma, c'è un problema preminente di sostanza. Questo decreto, quanto alle modalità del reclutamento, per lunghi e lunghi anni - in termini politici per sempre - dispone che i criteri che vengono adottati per stabilire l'ingresso nei ruoli degli insegnanti non sono le valutazioni sostanziali di merito, di capacità. Ecco i casi più clamorosi: l'articolo 9, in cui addirittura si viene a dire che gli insegnanti con due anni di incarico di preside con un semplice colloquio diventano presidi di ruolo. Conoscete, colleghi, la delicatezza essenziale del ruolo del preside, l'impronta che un preside può dare ad una scuola, che qualifica in tanta parte la vita intera della scuola. Due anni di incarico ed un colloquio e basta! Così si gestisce la pubblica istruzione in questo paese. Ricordo le abilitazioni riservate, cioè in sostanza l'abolizione del sistema dei concorsi per anni ed anni. Il principio costituzionale dell'assunzione ai ruoli dello Stato per concorso è qui cancellato, ed è cancellato in una sede così delicata e cruciale per la vita del paese come è quella dell'istruzione. Oltretutto - è stato dimostrato da numerosi colleghi e non ci torno - nemmeno in questo modo risolvete il problema del precariato. Voi sbarrate la strada all'accesso ai ruoli ai giovani e ai migliori e nemmeno risolvete il problema del precariato; create le condizioni perchè questo problema si rinnovi e perchè occorranò nuovi straordinari ed urgenti decreti corporativi come questo.

E la logica dominante, la logica a cui improntate così le grandi scelte di politica scolastica è quella ancora una volta sindacale. Il criterio unico a cui è improntato questo decreto, a cui è improntato da oggi il sistema del reclutamento è quello della tutela dell'occupazione. È questo un importante criterio - nessuno lo può sottovalutare - ma non ha nulla a che fare con le

primarie esigenze di qualità del servizio che la scuola è chiamata ad offrire.

Questa è la logica che un certo tipo di sindacati, un certo tipo di rapporto tra potere politico e potere sindacale ha instaurato da anni nel nostro paese. Questa è la logica che ha portato agli aspetti gravi, ai difetti peggiori della scuola italiana in questi anni.

E non si venga a dire che è una logica democratica e di sinistra perchè non c'è logica democratica e di sinistra quando per tutelare le pur sacrosante, certo, ragioni di difesa del posto di alcune migliaia o decine di migliaia di persone si va invece a sacrificare e a non tenere in conto gli interessi di fondo dei più deboli, dei più indifesi, gli interessi dei milioni di studenti, di scolari, gli interessi generali della società per quel che riguarda la scuola. Su un piatto pesano gli interessi di un migliore servizio scolastico, di una migliore qualificazione degli insegnanti e sull'altro si fa pesare ancora una volta - e si fa pesare solo questo, mettendo tutti i pesi su questo piatto della bilancia - l'interesse alla tutela del posto di lavoro di persone che sono state immesse in questa logica perversa del precariato per effetto dei tanti decreti urgenti e sempre più urgenti che negli anni il potere politico ha varato.

E mi sia consentito di osservare anche, colleghi, che qui certo voi state cedendo ad una pressione sindacale, alla pressione che viene da sindacati che questo chiedono. Questa è la ragione principale della richiesta di politica scolastica che non dalla scuola ma dai sindacati della scuola giunge. E allora pongo questo problema politico: se questi sindacati che chiedono tutto ciò al Parlamento e al Governo possono essere davvero considerati gli interlocutori primi, gli interlocutori principi di una politica scolastica, delle scelte di politica scolastica della classe politica!

Se riconosciamo rappresentanza delle ragioni della scuola - e le ragioni della scuola sono quelle degli insegnanti e quelle degli studenti, sono quelle della cultura del paese - soltanto a sindacati che questa logica seguono, ebbene le conseguenze sono quelle che sono, sono quelle dei difetti che tutti poi vanno a denunciare nella vita della scuola. E allora voglio dire che un potere politico, una classe politica, un ceto politico degno di questo nome dovrebbe stare attento prima di riconoscere a questi sindacati, a questa logica sindacale la rappresentanza della voce delle esigenze della scuola. Questo può valere per molti casi ed anche per l'agitazione che si va sviluppando fuori di qui nel paese, nella scuola, ad opera dei sindacati, rispetto ai tentativi che faticosamente questo ramo del Parlamento sta cercando di mettere in atto per migliorare almeno un poco la riforma degli ordinamenti della scuola elementare.

Per concludere, colleghi, mi sia consentito fare una considerazione politica su questo dibattito. Abbiamo avuto una dichiarazione di voto favorevole della Democrazia cristiana per voce del senatore Bompiani con argomenti che comporterebbero un voto negativo. Abbiamo avuto da parte della opposizione comunista un annuncio di voto contrario con argomenti propri di una radicale opposizione, a cui però hanno corrisposto comportamenti politici in Commissione e in questa Aula che equivalgono invece ad un semaforo verde per l'approvazione di questo decreto. Quando si è di fronte ad un decreto di 30 articoli, con un corpo di emendamenti come quello che abbiamo esaminato, che pure in un pomeriggio la Commissione approva senza modifiche e che in un altro pomeriggio viene varato dall'Aula, ciò

significa che la forza di opposizione maggiore ha proclamato ed enunciato appunto l'opposizione per motivi di facciata, ma che in realtà ha deciso, ancora una volta in omaggio a criteri e ragioni sindacali, di lasciar passare questo disegno di legge di conversione.

Basta valutare per un confronto cosa sarebbe successo se il maggior partito di opposizione, che dichiara appunto di volersi opporre a questo decreto, avesse adottato anche solo per un poco un comportamento, pure rispettoso delle regole parlamentari, delle regole, dello spirito di un rapporto parlamentare di fronte ad un decreto così gravemente anticostituzionale e così gravido di conseguenze per il mondo della scuola, un comportamento simile a quello adottato dal collega Pollice, sui cui argomenti politici non concordo nè tanto nè poco, con la cui linea politica su questa materia mi trovo agli antipodi, ma che almeno ha svolto il suo mestiere di oppositore rispettando i diritti e i doveri della maggioranza, però dando corpo ai suoi diritti e doveri di oppositore.

Questa maggioranza ha peggiorato il decreto alla Camera e per disciplina appunto di maggioranza - come è stato detto - lo accetta qui. L'opposizione ha deciso di lasciar fare. Tutti quanti insieme avete ancora una volta reso omaggio alla logica sindacale che nulla ha a che fare con una logica della scuola considerata come tale e non come sede di occupazione. Colleghi della maggioranza e dell'opposizione, votate e lasciate votare questo decreto, ma assumetene fino in fondo le responsabilità, che sono gravi e pesanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Università non statali legalmente riconosciute» (1300);

«Provvidenze urgenti a favore della libera università degli studi di Urbino» (740), d'iniziativa del senatore Bo e di altri senatori.

Approvazione del disegno di legge n. 1300

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Università non statali legalmente riconosciute» e «Provvidenze urgenti a favore della libera università degli studi di Urbino», d'iniziativa dei senatori Bo, Venturi, Volponi, Ulianich, Vesentini, Spitella, Chiarante, Alberici, Callari Galli, Fontana Alessandro, Cascia e Mancina, di cui la Commissione propone l'assorbimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vesentini. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo così assuefatti al nostro lento procedere che in linea di principio non si può non salutare come gradita sorpresa una delle rare occasioni nelle quali l'azione governativa riesce ad imprimere una brusca accelerazione all'attività del Senato. Questa sorpresa è offerta proprio dai provvedimenti proposti per le università non statali, che si sono affacciati con prepotenza in quest'Aula

proprio alla soglia delle ferie natalizie e dopo un periodo di attesa che risale all'ottobre del 1988, quando fu discussa ed approvata con il nostro voto contrario la legge n. 426 di conversione del decreto-legge n. 382 dell'ottobre 1988, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988.

Questa improvvisa accelerazione, che ha portato alla discussione in Aula un disegno di legge che ha concluso l'esame in Commissione una settimana prima, si accompagna ad un'iter molto sollecito anche nella Commissione stessa dove, forse per dare maggior risalto ai nostri argomenti, la discussione generale è stata circoscritta essenzialmente agli interventi dell'opposizione, e quasi tutti gli emendamenti da noi proposti sono stati sbrigativamente respinti.

Indipendentemente da queste notazioni di vita parlamentare, voglio notare che, se si eccettua la legge n. 168 e la conversione in legge del decreto che ho citato poco fa, questa di oggi è essenzialmente l'unica occasione in cui si discute dell'università in Aula. È, a nostro parere, incaccettabile che si cominci ad affrontare la situazione difficilissima dell'università italiana partendo da una questione marginale e controversa quale appunto quella del finanziamento delle istituzioni non statali. Non dubito che di questa opinione siano gli studenti che hanno occupato l'università di Palermo e quelle migliaia di nuovi iscritti che si affacciano per la prima volta alle aule universitarie senza riuscire, letteralmente, ad entrarvi, vedendosi respinti da un'amministrazione universitaria che alle soglie del 1990 non è stata ancora capace di avviare la realizzazione del piano quadriennale 1986-1990, che appunto nel 1990 dovrebbe concludersi e non iniziare.

Sono certo che della nostra opinione sono i tecnici e gli amministrativi che dopo molto tempo hanno scioperato unitariamente nella scorsa settimana; i ricercatori, i professori associati in agitazione da tempo; i dottori di ricerca che vedono frustrate le loro aspirazioni di mettere a frutto competenze scientifiche acquisite con un faticoso tirocinio e si vedono sospinti verso sterili posizioni corporative che noi comunque non potremmo mai accogliere.

Il fatto che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica debutti in quest'Aula parlamentare con un provvedimento come questo non raccoglierà certo neppure l'adesione dei ricercatori degli enti. Dobbiamo dire che ci saremmo aspettati altre iniziative da parte di questo Ministero, le cui competenze, come ha scritto di recente Alfredo Vinciguerra, «cominciano e finiscono nella persona del Ministro». Di fatto, la costruzione del Ministero e cioè l'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale, l'articolazione dell'organico, a norma dell'articolo 12 della legge n. 168, deve essere oggetto di un regolamento, il quale avrebbe dovuto essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica entro il 26 novembre passato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della funzione pubblica, corredato del parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, regolamento che ha appena iniziato il suo iter al Ministero della funzione pubblica.

Questo stato di cose provoca tensione e disagio nella burocrazia ministeriale da un lato e nel mondo dell'università e della ricerca dall'altro, il quale si sarebbe aspettato dal Ministero dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica il puntuale adempimento di questo e di altri atti dovuti, finora elusi, quale, in primo luogo, l'individuazione degli enti e delle istituzioni pubbliche di ricerca che fruiscono di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile (cioè l'area di competenza, in un certo senso, del nuovo Ministero), che avrebbe dovuto essere compiuta entro lo scorso 26 novembre attraverso un decreto del Presidente della Repubblica adottato (cosa che non è ancora avvenuta) sentite le competenti Commissioni parlamentari. Altro adempimento era l'individuazione delle aree scientifico-disciplinari, che avrebbe dovuto essere compiuta entro il 26 agosto 1989, mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, l'insediamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, nel quale - come stabilisce la legge - la comunità scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica.

Tutti questi adempimenti non sono stati rispettati nei termini temporali prescritti. Abbiamo, invece, questa legge.

Ora, non c'è dubbio che con il progressivo affermarsi del pluralismo in ogni manifestazione della vita collettiva e con l'auspicato avviarsi del processo autonomistico nelle nostre università l'apporto di enti non statali deve essere accolto con favore da tutti. D'altra parte, vi è in molti organi di stampa una marcata tendenza a sopravvalutare con un certo *battage* le qualità di eccellenza di alcuni di quegli enti, confrontati - impietosamente, talvolta - con i loro omologhi statali.

Di fronte ad un costume giornalistico spesso superficiale e invadente, che ha scoperto l'espressione «centro di eccellenza» con ritardo e ne fa un uso molto spregiudicato, è bene ricordare come le ombre siano presenti insieme a qualche luce tanto nelle università statali che in quelle non statali. Vorrei citare due esempi.

Nello scorso inverno, l'«Economist», in una guida alle *business schools*, ha valutato la SDA, la Scuola di direzione aziendale dell'università Bocconi, in termini che il settimanale «Il Mondo» del 13 febbraio 1989 così riassume: «Reputazione: buona, ma non ottima. Capacità di innovazione: scarsa». In virtù di questa valutazione, la SDA finisce nella fascia medio-bassa della pagella delle *business schools* del mondo. Altro esempio: intervenendo in quest'Aula lo scorso anno, in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 382 del 1988, che assegnava alle università non statali un contributo di 130 milioni, ho avuto occasione di ricordare il «caso Cordero», vale a dire il caso di quel giurista dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che, privato del nulla osta dalla Curia, tassativamente richiesto dall'articolo 28 dello statuto di quell'università, fu privato dell'insegnamento, nel quale fu reintegrato soltanto dopo che fu nominato in un'università statale.

Ora, è ovvio che ogni docente universitario è libero di porre la propria candidatura e di accettare eventualmente la nomina in un'università di sua scelta, così come ogni studente è libero di iscriversi o non iscriversi in un'università, come è appunto la «Cattolica», che impone un insegnamento obbligatorio di tre corsi annuali di introduzione alla teologia per ogni tipo di laurea.

La questione alla quale il disegno di legge dovrebbe rispondere è proprio quella di stabilire, in sintonia con il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione, gli esatti limiti e le finalità per le quali ad università non statali può essere concesso il supporto anche finanziario dello Stato. Tale questione

è elusa dal disegno di legge al nostro esame, che, come ha osservato il Consiglio universitario nazionale dando sull'originario testo del disegno di legge n. 1300 un parere negativo, «non sembra identificarsi, nella sua formulazione attuale» - e, aggiungiamo noi, neppure nel testo approvato dalla Commissione la settimana scorsa - con la legge sulle università non statali che, a norma dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, avrebbe dovuto essere presentata alle Camere entro il 31 ottobre 1980, termine prorogato dalla legge n. 590 del 1982 al 31 ottobre 1983, ma non ulteriormente prorogato.

Già nel dibattito dello scorso anno sulla conversione in legge del decreto-legge n. 382 che è diventato legge n. 426, avevamo sottolineato come gli impegni che le Università non statali si assumono nell'espletamento del pubblico servizio, ed in particolare del rilascio di titoli di studio con valore legale, quando chiedono il riconoscimento legale dello Stato, secondo quanto stabilito dal regio decreto del 1933, devono trovare riscontro nell'organizzazione interna e nel rispetto di alcuni principi fondamentali, validi nell'ambito dell'autonomia delle università; autonomia ancor più accentuata nel caso delle università non statali. Questa richiesta viene rafforzata dal comma 4 dell'articolo 16 della legge n. 168 del 1989 (ricordo che questo comma fu inserito con un emendamento *in extremis* in questa Aula dai relatori di maggioranza) secondo il quale gli statuti delle università devono comunque prevedere l'elettività del rettore, una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo, una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente, l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente, l'adozione di *curricula* didattici coerenti col valore legale dei titoli. Queste prescrizioni, introdotte per garantire trasparenza e democraticità ai processi decisionali e alle conseguenti attività didattiche e scientifiche nelle università statali, devono essere, a nostro parere, ancora più stringenti per istituzioni che, pur non essendo statali e quindi pur godendo di maggiore autonomia, hanno, per quanto concerne gli esiti didattici, gli stessi doveri di quelle statali. Queste prescrizioni non sono sempre rispettate nelle università non statali. Ad esempio i rettori dell'università Bocconi, della Libera università internazionale degli studi sociali di Roma, dell'Università cattolica non vengono eletti, ma solo nominati dai rispettivi consigli di amministrazione, i quali ultimi non sempre prevedono la presenza di tutte le componenti della vita universitaria, come è il caso dell'università Bocconi, nel cui consiglio di amministrazione non figura alcun docente, ricercatore, non docente o studente che sia, o dell'Università «Cattolica», nel cui consiglio di amministrazione è presente, di tutte le componenti, solo un membro eletto dal corpo accademico tra i professori ordinari.

Come osserva il Consiglio universitario nazionale nel suo parere negativo, il disegno di legge al nostro esame innova sull'esistente disciplina delle università non statali solo per quanto concerne le modalità di finanziamento.

L'articolo 33 della Costituzione, secondo il quale scuola ed istituti di educazione possono essere istituiti da enti o privati senza oneri per lo Stato, trova, per quanto riguarda l'istruzione superiore, un precedente nell'articolo 4 del testo unico del 1933, secondo il quale «Le università e gli istituti superiori liberi non hanno contributi a carico dello Stato».

L'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, recante aumento di contributi statali a favore delle università e ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli, introduce una possibilità, autorizza la concessione alle università non statali di un contributo «a compenso delle minori entrate determinate dall'entrata in vigore della legge citata». Questa è la prima breccia attraverso la quale si è inserito il finanziamento delle università non statali, senza le garanzie cui ho accennato prima e che vorremmo invece trovare nel disegno di legge in discussione.

Un'altra apertura è offerta dall'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che autorizza contributi finanziari alle università non statali, a sgravio del maggiore onere sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del decreto.

Questo articolo avverte tuttavia che tali contributi non avrebbero potuto protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82, termine prorogato dall'articolo 4 della legge n. 590 del 1982 all'anno accademico 1985-86, ma non ulteriormente esteso, mentre non è stata prorogata ma è diventata abusivamente pratica corrente un'altra norma in deroga contenuta nell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, in base alla quale fino al 1981-1982 le università statali avrebbero potuto conferire contratti di insegnamento anche a professori di università non statali. Finanziamenti alle università non statali sono stati concessi per 60 miliardi dalla legge n. 20 del 1987, per 130 miliardi dalla legge n. 456 del 1988, mentre per le stesse università sono iscritti in bilancio 70 miliardi per il 1989 e 85 miliardi per ciascuno degli anni 1990-91-92.

Rispondendo l'anno scorso ad una interrogazione il Ministro della pubblica istruzione, cui appartenevano a quel tempo le competenze sulla università, ci comunicò che alla cifra di 130 miliardi concessi dalla legge n. 456 si doveva aggiungere il contributo annuale di funzionamento erogato a norma dell'articolo 14 della legge n. 1551 del 1951, che per l'anno 1989 ammontava a lire 37 miliardi e 854 milioni. A questi dovevano aggiungersi altri 4 miliardi e 439.790.000 concessi per il contributo sui fondi al 60 per cento della ricerca scientifica in base ad una interpretazione a dir poco estensiva dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, oltre a finanziamenti nell'ambito del restante 40 per cento concessi a singoli docenti e ricercatori per la loro partecipazione a programmi nazionali di ricerca.

Le fonti normative per tutti i finanziamenti dello Stato restano l'articolo 14 della legge n. 1551 e l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 per quanto concerne gli aggravii di bilancio conseguenti alle procedure idoneative del 1980.

In merito a questi ultimi (si tratta di procedure idoneative risalenti al 1980, cioè a dieci anni fa), rispondendo ad una interrogazione lo scorso 30 novembre, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha fornito dati analitici sulla situazione di quegli inquadramenti relativi a 441 ricercatori e 387 professori associati: Utilizzando questi numeri e gli stipendi desunti dagli allegati alla tabella 23 del bilancio di previsione dello Stato, si può fare un rapido conto dal quale risulta che la cifra allocata dalla legge n. 426 per l'anno finanziario 1988 per gli adempimenti prescritti dall'articolo 122 del decreto del presidente della Repubblica n. 382 supera globalmente i costi complessivi conseguenti agli inquadramenti dei docenti associati e dei ricercatori. Ciò non toglie naturalmente che le assegnazioni possano essere invece squilibrate nell'altro senso per qualche singola sede universitaria.

Questo quadro variegato indica come già il solo problema dei finanziamenti alle università non statali richieda una impostazione radicalmente diversa. Ad essa si rivolge un emendamento che insieme ad alcuni altri colleghi abbiamo presentato al disegno di legge e che verrà meglio illustrato a suo tempo; questo emendamento si propone di finalizzare i finanziamenti statali a specifici programmi didattici e scientifici di rilevante interesse per la collettività.

È questa una delle proposte emendative che vogliono tentare di migliorare un testo di legge che, così come è, ci appare del tutto inadeguato ad affrontare la complessa situazione delle università e delle istituzioni universitarie non statali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla senatrice Callari Galli, vorrei ricordarle, senatore Vesentini, che lo studente da molti anni è inserito nella rappresentanza studentesca della università Bocconi e quindi quel dato non è esatto.

È iscritta a parlare la senatrice Callari Galli. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, può essere di una qualche utilità ripercorrere la storia quasi decennale che precede questo disegno di legge. Fino al 1980 alle università non statali non venivano erogati, da parte dello Stato, contributi per gli oneri correnti e in particolare per le spese relative al personale. Peraltro la stessa legge di delegazione, sulla base della quale venne poi emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, non affronta la materia della contribuzione dello Stato alle spese sostenute dalle università non statali, tanto che si può ragionevolmente sostenere che l'articolo 122 del suddetto provvedimento ha valicato con le sue disposizioni i limiti ai quali la legge di delegazione subordinava l'esercizio del potere delegato.

Non va comunque dimenticato il fatto che quello stesso articolo, nel prevedere contributi finanziari alle università non statali, li qualificava come provvisori, stabilendo che entro il 31 ottobre del 1980 il Governo doveva presentare alle Camere un disegno di legge organico per tali università.

Successivamente, con la legge n. 590 del 1982, alcuni di questi atenei vennero statizzati, mentre il finanziamento a sgravio del maggiore onere sopportato dalle università non statali per il proprio personale veniva prorogato fino all'anno accademico 1985-86, prevedendosi anche la presentazione, da parte del Governo, entro il 1983, di un disegno di legge specifico per queste università.

Nel 1986 il decreto-legge n. 834 dispose l'erogazione dei contributi finanziari anche per l'anno accademico 1986-87.

Il susseguirsi, dal 1980 ad oggi, di provvedimenti di proroga ha finito per rendere permanente un intervento finanziario che doveva essere provvisorio, limitato a un anno e ha determinato il superamento del principio della parzialità della contribuzione statale a favore delle università non statali, affermato dall'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Non ho ripercorso questo *iter* per amore di ricostruzione storica, bensì per evidenziare i pesanti condizionamenti che una situazione consolidata di fatto, per quasi 10 anni, sempre sulla base dell'urgenza e della necessità, rischia di porre rispetto a una soluzione organica per il riassetto delle università non statali.

Molte sono le riserve che avanziamo su questa proposta; tali riserve non intendono affatto porre in discussione la legittimità dell'esistenza delle università non statali, anzi è nostra intenzione intervenire con proposte di emendamenti per fare in modo che l'attività delle università non statali aumenti e potenzi le sue specificità in modo da contribuire al miglioramento dell'intero sistema di ricerca e di insegnamento universitario.

Vorrei, sia pure rapidamente, introdurre nella nostra discussione una distinzione tra pluralismo culturale e pluralismo istituzionale. Mi sembra che il provvedimento in esame sia percorso da una sovrapposizione di questi due concetti. L'articolo 33 della Costituzione sancisce la difesa del pluralismo culturale. Il sapere cresce e si sviluppa in presenza del pluralismo culturale che legittima la presenza e l'esistenza di forme di istruzione diverse da un punto di vista istituzionale; altra cosa rispetto al fatto di sostenere il pluralismo istituzionale. Questo richiederebbe un sostegno stabile e totale da parte dello Stato, sostegno che nello stesso articolo 33 della Costituzione è escluso.

Il disegno di legge che stiamo esaminando si configura soprattutto – se non esclusivamente – come una legge di finanziamento, in quanto rispetto alle università non statali innova solo per quello che riguarda le modalità di finanziamento.

Un esame degli statuti e degli ordinamenti delle università non statali rivela una grande varietà di articolazioni. Non vogliamo certo sostenere la necessità di calchi e modelli unitari; vogliamo solo sostenere che sono necessari per le università non statali legalmente riconosciute riferimenti legislativi che ricolleghino i loro statuti e i loro ordinamenti ai principi generali che ispirano quelli delle università statali del nostro paese.

Per esemplificare maggiormente, riteniamo grave che il disegno di legge in esame faccia riferimento al regio decreto del 1933 mentre non c'è riferimento alcuno alla legge n. 168 dello scorso anno. Concretamente, a nostro parere, stabilire questi riferimenti significherebbe varare un provvedimento legislativo che garantisca che in ogni università non statale esistono gli organici, le strutture, gli spazi, gli strumenti adeguati allo svolgimento dei compiti istituzionali, che assicuri l'autonomia scientifica e didattica a docenti e ricercatori, che garantisca che ci sia piena indipendenza nelle decisioni delle facoltà sul personale docente.

Così come si configura la concessione di finanziamento, non ci sembra nè convincente nè ben strutturata. Non consideriamo accettabile il richiamo all'assolvimento del pubblico servizio, facendolo semplicemente risalire al numero degli studenti, delle facoltà, delle scuole, eccetera, di cui si parla al comma 1 dell'articolo 4.

Nella proposta di legge in esame il criterio di determinazione dell'entità del contributo è praticamente ancorato ad un parametro, diciamo così, oggettivo, rapportato percentualmente (per il 50 per cento) al costo medio per studente sostenuto dalle università statali. È un criterio che – come è stato già osservato da più parti – presenta dei rischi: una eccessiva dilatazione del numero degli iscritti, per esempio, una valutazione tutta quantitativa ai danni di una valutazione qualitativa che sappia porre in primo piano le caratteristiche e le particolarità che costituiscono la stessa ragion d'essere delle università non statali. Sono la ricchezza delle dotazioni scientifiche e didattiche, lo sviluppo innovativo delle strutture, l'originalità di iniziative, la specificità dell'ambito o degli ambiti di ricerca e di didattica gli elementi

oggettivi che dovrebbero permettere la concessione, la suddivisione e la valutazione dei finanziamenti stessi. Se l'irrogazione dei finanziamenti restasse così come ci viene proposta si potrebbe sostenere che - a parte il caso della università di Urbino - in molti casi il servizio pubblico è largamente assicurato dalle università statali presenti spesso *ad abundantiam* nello stesso territorio. Si potrebbe osservare che gli studenti che frequentano le università non statali non raggiungono il numero di 100.000, a fronte di quasi un milione che frequenta le statali e si potrebbe allora sostenere la necessità di ricorrere a proporzionali divisioni di organici, di risorse.

La ripartizione, insomma, in base a criteri puramente e strettamente quantitativi a nostro avviso è difficilmente sostenibile. Ancora una volta il caso dell'università di Urbino è la dimostrazione delle difficoltà in cui ci troviamo applicando gli stessi criteri a realtà profondamente diverse.

Vorrei infine notare che nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge si fa riferimento, in contraddizione con l'articolo 3, soltanto ai costi relativi al personale docente e ai ricercatori; non sono presenti neanche informazioni sui bilanci complessivi. Per queste ragioni, profondamente insoddisfatti di questa proposta, ci apprestiamo a presentare una serie di emendamenti a questo disegno di legge, augurandoci che l'Assemblea voglia accoglierli. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alberici, la quale nel suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

considerando la grande importanza storica e l'alto valore culturale dell'Università di Urbino;

considerando che essa svolge una funzione essenziale per la vita culturale e per lo sviluppo socio-economico della collettività, essendo l'unica istituzione universitaria presente nel territorio;

considerando che il disegno di legge in discussione risolve in modo assai parziale, e comunque inadeguato, i problemi economici, finanziari e di funzionamento di tale istituzione, che per ordinamenti, statuti, piante organiche del personale, modalità di finanziamento, si presenta in termini del tutto specifici e atipici rispetto a quelli delle altre università non statali,

impegna il Governo a predisporre annualmente un intervento congruo ed organico che dia sicurezza e stabilità alla vita dell'università e a prevedere specifici finanziamenti da destinarsi a progetti didattici e scientifici che l'università di Urbino ha già in essere e potrà ulteriormente attivare».

9.1300.1.

ALBERICI, CALLARI GALLI

La senatrice Alberici ha facoltà di parlare.

ALBERICI. L'ordine del giorno è molto semplice e si illustra abbastanza facilmente. Vorremmo con esso richiamare l'attenzione dei colleghi del Senato sulla situazione specifica dell'università di Urbino per una ragione che nella discussione che si è avuta in questi mesi in Commissione è apparsa a tutti inequivocabile. Mi riferisco al fatto che l'università di Urbino ha caratteristiche che la rendono particolarmente, se così si può dire, atipica,

rispetto all'insieme delle università non statali di cui ci siamo occupati o di cui ci stiamo occupando con questa legge. È una realtà particolare sia dal punto di vista della sua storia e del suo valore culturale – anche senza fare soltanto un discorso comparativo – sia anche perchè questa università nel suo territorio, per la realtà e per il bacino degli studenti che ad essa afferiscono, è unica e quindi svolge un'attività comprensoriale che ne motiva fortemente le caratteristiche e l'esistenza.

La specificità del caso dell'Università di Urbino d'altra parte non è comprovata soltanto da queste brevi e sommarie considerazioni che mi permetto di fare anche portando via un po' di tempo ad un'Assemblea che forse è abbastanza stanca nella parte finale di questa giornata di lavori, ma è una constatazione che è stata fatta in più occasioni nel corso della discussione al punto tale che nel provvedimento di legge che stiamo per esaminare si fa una riserva specifica per l'università di Urbino nel momento in cui si definisce una quota parte dei finanziamenti proprio per questa università. In considerazione di questo aspetto ci siamo permessi di presentare un ordine del giorno perchè si ritiene che questo trattamento di considerazione della specificità del caso dell'università di Urbino pur presente nella legge non è del tutto soddisfacente e sufficiente. E quindi si è presentato non un emendamento ma un ordine del giorno che impegna il Governo per il prossimo anno a tener conto della legge, di uno stanziamento adeguato e congruo che è stato d'altra parte definito non del tutto soddisfacente forse anche da parte di coloro che in fondo l'hanno sottoscritto in Commissione e che forse lo sottoscriveranno anche oggi; impegna poi il Governo a prendere in considerazione un impegno ulteriore, quell'impegno cioè che i nostri emendamenti vorranno portare anche all'interno del testo di legge; cioè si chiede che si possano prevedere finanziamenti sulla base di progetti e di iniziative di particolare valore didattico e scientifico che l'università di Urbino di anno in anno può presentare.

Voglio solo ricordare che l'anno passato all'università di Urbino, anche in relazione a problemi che riguardavano il funzionamento dell'università, sono stati erogati 56 miliardi nella convinzione che fossero utili e servissero; non credo che potessero considerarsi eccessivi. L'utilizzo è documentabile: abbiamo avuto il bilancio dell'università di Urbino (l'unico bilancio che è arrivato in Commissione perchè, anche se chiesti ripetutamente, i bilanci delle altre università non abbiamo ancora avuto modo di vederli) e abbiamo visto le cifre. Siccome riteniamo che sia utile tener conto che già il Ministero nella sua autonomia aveva dato un contributo più alto negli anni passati, 56 miliardi, chiediamo un impegno con un ordine del giorno che non ha delle conseguenze immediate di ordine finanziario ma che potrebbe essere il segno di un'attenzione specifica perchè l'università di Urbino ha statuti, piante organiche del personale, modalità di organizzazione della vita didattica e del lavoro scientifico che sono veramente molto legati all'assetto e all'organizzazione delle università pubbliche. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

SPITELLA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, questo mio intervento sarà molto sintetico anche in ragione dell'andamento dei lavori dell'Aula di questa sera, ma soprattutto perchè il dibattito su questo, come su altri temi particolarmente rilevanti della vita

universitaria nel nostro paese, si è sviluppato con grande ampiezza negli anni passati. Tutti gli elementi essenziali sono stati adeguatamente chiariti. Vorrei soltanto sottolineare preliminarmente l'importanza di questo provvedimento che finalmente, dopo quattro decenni e più, dà attuazione ad un tema contenuto nell'articolo 33 della Costituzione, che presenta degli elementi particolarmente rilevanti. Il provvedimento dà altresì attuazione alle indicazioni ripetutamente formulate dal Parlamento, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e nelle successive norme adottate via via per mantenere o comunque prolungare i finanziamenti introdotti da quel decreto.

L'invito perentorio, con la fissazione di termini al Governo per presentare il disegno di legge che doveva ricoordinare questa materia, è ripetuto nei vari passaggi che ho appena ricordato e quindi credo ci dobbiamo rallegrare che il Senato questa sera arrivi ad esaminare un testo nella sua compiutezza e non più soltanto una norma transitoria relativa a particolari aspetti di finanziamento.

Il testo, a mio parere, ha una caratterizzazione in qualche modo diversa dal disegno di legge presentato a suo tempo dal Governo, in ordine al quale il senatore Vesentini ha riferito alcuni giudizi e alcune valutazioni negative del Consiglio universitario nazionale. A parere della maggioranza della Commissione, è stata trovata una formulazione delle norme più precisa, più aderente al testo costituzionale e, se si vuole (credo lo si debba riconoscere), anche più rigorosa. Pertanto le perplessità e le preoccupazioni espresse nel corso degli interventi in discussione generale a mio parere non hanno una motivazione adeguata.

In sostanza il testo evidenzia quattro momenti nel realizzarsi delle istituzioni universitarie non statali. Il primo momento è quello della nascita, della proposta da parte di enti e privati, come è previsto dalla Costituzione, di dare vita ad istituzioni di istruzione superiore.

Il secondo momento è quello del piano di sviluppo dell'università, che nella legislazione vigente è adottato secondo procedure previste dalla legge n. 590 del 1982 e che nel provvedimento che la Commissione sta discutendo, e che si ripromette di riportare in Aula quanto prima, prende una strada in parte delegificata, ma comunque - come i colleghi Vesentini, Callari Galli e Alberici sanno - legata a pareri, anche a pareri conformi del Parlamento, con le garanzie massime che si possono con ciò avere. L'autorizzazione a rilasciare titoli aventi valore legale a istituzioni di istruzione superiore promossa da enti e privati avverrà solo nell'ambito di questo piano, sulla base di un giudizio assai penetrante come quello che la lunga e complessa procedura del piano comporta. Il terzo passaggio prevede che, una volta che il piano ha autorizzato l'istituzione di una nuova università, gli enti e i privati che si accingono a realizzare tale istituzione presentino la documentazione che è indicata dall'articolo 200 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e che non era il caso di riformulare, poichè è sufficientemente precisa e ha dato, secondo il mio parere, buona prova nel passato. Ove questa documentazione venga riconosciuta adeguata da parte del Ministro, questi emana il decreto e la nuova istituzione di istruzione superiore a quel punto, secondo un'altra norma già in vigore, ha la possibilità di fregiarsi del titolo di università degli studi ed iniziare la sua attività.

Credo che la procedura sia così rigorosa e precisa da non richiedere l'aggiunta di ulteriori specificazioni.

Il problema più rilevante sollevato negli interventi in discussione generale è quello di individuare il tipo di omogeneità dell'ordinamento, che si deve imporre a queste università non statali, rispetto a quello delle università statali. Credo si debba qui tener conto delle esigenze di pluralismo e di libertà di insegnamento tutelate dalla Costituzione. Imporre una uguaglianza assoluta nell'ordinamento del consiglio di amministrazione, nell'organizzazione didattica e scientifica alle università non statali significherebbe muoversi su una direttrice del tutto contraddittoria rispetto a quella che il Parlamento ha cominciato a percorrere con l'adozione della legge n. 168 dello scorso anno - anch'essa ricordata -, legge che sancisce l'autonomia universitaria per gli atenei statali. Dunque, mentre si va verso l'autonomia statutaria di organizzazione e di ordinamento delle università statali, paradossalmente si vorrebbe negare questo tipo di autonomia alle università non statali.

In aggiunta si deve dire che proprio sulla base della legge n. 168 del 1989 e della seconda legge sull'autonomia che il Governo ha già presentato al Senato e che verrà discussa prossimamente, non esisterà più un modello rigido da imporre alle università statali e dunque non si capirebbe nemmeno qual è il modello cui le università non statali dovrebbero uniformarsi. Esistono i vincoli che le università statali dovranno osservare e che sono quelli che derivano dal valore legale del titolo di studio, dagli ordinamenti didattici i quali, per esempio, prescriveranno i tipi di facoltà e di corsi di laurea e, per i corsi di laurea, una serie di insegnamenti fondamentali irrinunciabili. Questi vincoli dovranno valere anche per quanto riguarda le università non statali.

Concludendo, vorrei dire soltanto che esiste un quinto passaggio, quello che impone una serie di condizioni alle università non statali che chiedono il contributo dello Stato. Per questo aspetto si dovrà tener conto delle diverse forme di ordinamento (numero delle facoltà, dei corsi di laurea, dei dipartimenti, dei docenti, dei ricercatori, degli studenti, strutture organizzative, attrezzature scientifiche, modalità di introduzione degli studenti, esoneri e provvidenze a favore dei capaci e meritevoli). Tutto questo appare pienamente legittimo.

Ora una considerazione particolare sulla libera università di Urbino. La Commissione propone al Senato di tenere in particolare conto le esigenze, la tradizione, la storia, la consistenza di ordinamenti didattici, di docenti e di discenti dell'università di Urbino, ponendo un limite di almeno 30 miliardi annui, a partire dal 1990, nell'ambito degli 85 miliardi previsti, da erogare a tale università. Con questa specificazione, credo che il Senato possa senz'altro accogliere il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che invito anche ad esprimere il parere del Governo sull'ordine del giorno n. 1.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sia consentito sottolineare che si interrompe l'uso in questa materia del decreto-legge, attraverso cui si è provveduto negli anni accademici 1985-86, 1986-87 e 1987-88.

Non devo aggiungere molto alle considerazioni del relatore. L'aspetto fondamentale del provvedimento sta nella previsione di contributi parziali

alle università non statali nel caso in cui concorrano ad un servizio pubblico; il limite entro cui tali contributi possono essere assegnati viene fissato nella legge.

Vi sono due precisazioni molto importanti. La prima è all'articolo 1, in cui l'autorizzazione è strettamente collegata con i piani di sviluppo del sistema universitario nel suo complesso. Pertanto, l'autorizzazione alle università ammesse al contributo va correlata a quanto il piano di sviluppo di volta in volta prevede. All'articolo 3 si prevedono, invece, le procedure attraverso cui si eroga il finanziamento, sulla base di criteri oggettivi e mediante uno specifico decreto, assicurando quindi trasparenza e correlazione con i dati forniti dai vari atenei.

Vorrei inoltre osservare, a proposito delle proposte di modifica relative alla struttura delle università non statali, che imporre ad esse una struttura uniforme sia poco conveniente ed utile. E ciò proprio perchè uno dei potenziali vantaggi di avere nel paese accanto alle statali le università non statali è proprio quello di sperimentare altre strutture organizzative. Diverso è il problema connesso ad alcuni principi (come, ad esempio, quelli di libertà, di pluralismo, di autonomia), per i quali, tuttavia, come è stato precisato nel corso della discussione in Commissione, si potranno affrontare le questioni poste quando sarà discussa la legge generale sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca.

In definitiva, il Governo è favorevole al disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato, vorrei sottolineare che le esigenze specifiche dell'università di Urbino sono già state tenute presenti attraverso una riserva consistente del finanziamento (30 miliardi su 85). Anzi, visto l'impegno su questo problema si potrebbe osservare che, almeno per un terzo, anche l'opposizione è d'accordo sul provvedimento.

Per quanto concerne l'eventuale valutazione di altri elementi, il Governo non è sfavorevole. Non può, tuttavia, non ricordare che deve attenersi ai limiti previsti dall'articolo 3 per i criteri di finanziamento.

PRESIDENTE. Senatrice Alberici, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

ALBERICI. Il Ministro ha detto di non essere sfavorevole. Pertanto lo mantengo e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

SPITELLA, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo non è sfavorevole all'ordine del giorno. Tuttavia, non può non ricordare che le procedure di finanziamento sono

quelle di cui all'articolo 3. Potrà quindi accogliere l'ordine del giorno nei limiti in cui è compatibile con l'articolo 3.

VENTURI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTURI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 3 del disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare si richiama ai criteri che lasciano una certa discrezionalità di valutazione al Ministro. Pertanto, ritengo che l'ordine del giorno possa essere approvato e possa essere tenuto presente dal Governo proprio perchè sottolinea la particolare situazione dell'università di Urbino, nel quadro generale delle università non statali, che il Ministro stesso dice di tenere senz'altro presente. Con l'occasione, dichiaro di aderire, anche a nome dei colleghi Mancina, Zecchino e Gallo, alla sostanza dell'ordine del giorno.

MANCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Molto brevemente, signor Presidente, signor Ministro, per ricordare il dibattito che c'è stato anche in Commissione al momento dell'approvazione della legge finanziaria. Tutti ci eravamo trovati d'accordo nell'indicare un aumento dello stanziamento da 70 ad 85 miliardi per le libere università. Allora si disse che almeno 15 miliardi dovevano essere destinati all'università di Urbino. Ricordammo in quell'occasione che la università di Urbino già percepiva circa 30 miliardi dal Governo; si portò anche l'esempio delle differenti situazioni che in essa si avevano rispetto alle altre libere università.

A me sembra che, pur tenendo conto di quanto il Ministro poco fa ci ricordava, qui nessuno voglia disattendere quanto previsto nell'articolo 3; questo ordine del giorno è comunque un impegno che a nome del Senato e del Parlamento vogliamo prendere, offrendolo anche come supporto al Ministro stesso perchè nel momento delle ripartizioni, nel momento dell'accoglimento che ci sarà da parte del Ministero stesso, si tenga conto del dibattito che ormai da quattro o cinque anni si va facendo e della difficoltà di questa università di Urbino che tutti vogliamo ricordare come una università importante per l'indirizzo complessivo che vogliamo portare avanti e per la sua situazione di differenziazione rispetto alle altre università.

Credo che in questo senso possiamo senz'altro approvare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalle senatrici Alberici e Callari Galli, a cui hanno dichiarato di aggiungere la propria firma i senatori Venturi, Mancina, Gallo e Zecchino.

È approvato.

Prima di passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione.

DELL'OSSO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo proposto dalla Commissione, nonché gli emendamenti pervenuti, dichiara di non avere nulla da osservare, pur facendo presente che sull'emendamento 3.2 occorrerebbe porsi un problema di armonizzazione con il testo e quindi con la clausola di copertura, perchè allo stato esso può comportare questioni di natura finanziaria».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1300, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. L'istruzione superiore è impartita nelle università ed istituti superiori istituiti dallo Stato e nelle università ed istituti superiori che hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, conferita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo le espresse indicazioni contenute nei piani di sviluppo dell'università.

2. L'ente o gli enti promotori, nel caso in cui nel piano di sviluppo dell'università sia prevista l'istituzione dell'università o dell'istituto superiore non statale, sono tenuti a porre in essere gli adempimenti prescritti dall'articolo 200 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'istruzione superiore è impartita nelle università e negli istituti superiori istituiti dallo Stato; essa può essere impartita anche in università e istituti superiori non statali purchè questi abbiano chiesto ed ottenuto la parità con le istituzioni universitarie statali secondo la normativa vigente».

1.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le università e gli istituti superiori non statali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti alle norme della legislazione vigente, garantendo che tutte le componenti della vita universitaria (docenti, ricercatori, studenti e personale non docente) esprimano elettivamente le loro rappresentanze negli organi di governo.

2-ter. Gli statuti e i regolamenti, deliberati dalle università e dagli istituti superiori non statali, sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che esercita il controllo di legittimità secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168».

1.2

VESENTINI, CALLARI GALLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 è una riscrittura dell'articolo 1 così come proposto dalla Commissione. A noi premeva con esso affermare innanzitutto che l'istruzione superiore in Italia è impartita dall'università e dagli istituti superiori istituiti dallo Stato e che può essere impartita anche dagli istituti superiori non statali purchè questi abbiano ottenuto la parità con le istituzioni universitarie statali secondo la normativa vigente. Questa riscrittura dell'emendamento tra l'altro ricorda maggiormente il disegno di legge così come era nella stesura iniziale d'iniziativa del Governo.

VESENTINI. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 risponde alla impostazione data da noi della valutazione della legge in esame. Ricordo che quando è stato inserito nell'articolo 16 il comma di garanzia proposto dai senatori Elia e Bompiani si era detto che proprio questo poteva essere un elemento di *glasnost* per garantire la trasparenza delle procedure proprie delle università, procedure dalle quali dipende la qualità del servizio prestato dall'università stessa.

Quindi non si tratta di uniformare le varie università, di renderle simili tra loro, ma di dare garanzie, come è stato detto in quell'occasione dal relatore della legge n. 168, proprio per assicurare la qualità del prodotto finale. Per questa ragione abbiamo proposto questo emendamento che richiede che le università adeguino statuti e regolamenti alle norme vigenti e che statuti e regolamenti siano sottoposti all'approvazione del Ministro secondo quanto disposto dalla legge n. 168.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SPITELLA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario all'emendamento 1.1 perchè la formulazione sembrerebbe in qualche modo introdurre un limite alla libertà di impartire un determinato tipo di istruzione, condizionandola all'ottenimento del riconoscimento statale a rilasciare titoli di studio.

In realtà il testo della Commissione è molto più chiaro e preciso perchè individua con esattezza momenti successivi, come ho detto nella mia replica.

Il parere sull'emendamento 1.2 è contrario perchè pone quei limiti alla libertà dell'ordinamento delle università che a parere della maggioranza della Commissione contraddice con il carattere delle università non statali.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il parere del Governo è contrario ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, credo sia opportuno spiegare le ragioni del mio non favore su questo emendamento, perchè questo mi aiuterà a spiegare le ragioni per cui esprimerò invece voto favorevole ad altri emendamenti che i senatori Vesentini e Callari Galli hanno presentato.

Questa dichiarazione di voto inoltre aiuterà a comprendere che il mio atteggiamento nell'affrontare questo disegno di legge non deriva da ragioni ideologiche di ostilità o di favore rispetto alle università non statali, quanto dal fatto che io ritengo che sia importante, come fa il testo della Commissione, che l'istruzione superiore sia impartita nelle università e istituti superiori dello Stato e da università ed istituti superiori che hanno chiesto l'autorizzazione su un piano di parità, senza stabilire gerarchie, come invece l'emendamento propone di fare. Ritengo infatti che, per quanto riguarda in particolare l'istruzione superiore, ma anche per quanto riguarda tutta l'istruzione in generale, esista, sì, l'obbligo dello Stato di assicurare l'istruzione stessa, ma ciò non toglie il diritto di altri che non siano lo Stato di fornire istruzione.

Quindi è giusto ritenere che sono sullo stesso piano le università non statali che offrono adeguate garanzie e le università dello Stato dal punto di vista del diritto di fornire istruzione, ma stabilire, come suggeriscono di fare i colleghi della Sinistra indipendente e del Gruppo comunista, che l'istruzione superiore è impartita dallo Stato ma può essere impartita anche da altri implica un'idea di concessione di cui non vedo la ragione e che mi pare, oltre tutto, non coerente con l'articolo 33 della Costituzione.

Per la stessa ragione, cioè perchè non ritengo sia coerente con l'articolo 33 della Costituzione che stabilisce: «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato», è incongruo stabilire un rigido adeguamento degli ordinamenti delle università non statali a quelli delle università di Stato.

Per queste ragioni, avendo chiarito che da parte mia non vi è alcuna ostilità rispetto ai pieni diritti delle università non statali, sono contrario a questi emendamenti, mentre per le stesse ragioni, cioè per ragioni profondamente congruenti con quelle che sto esponendo, esprimerò voto favorevole su altri emendamenti presentati dagli stessi colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Le università e gli istituti superiori non statali, che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, concorrono con le università e gli istituti superiori statali all'istruzione superiore.

2. A tal fine lo Stato può concedere contributi nei limiti della somma prevista nell'articolo 4 per assicurare il principio del pluralismo culturale sancito dall'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto da parte delle università, per quanto di loro competenza, del principio, di cui all'articolo 34 della Costituzione, di favorire i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

2.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CALLARI GALLI. Chiediamo la soppressione del comma 2 in quanto in questo comma ci sembra di ravvisare proprio quella sovrapposizione del concetto di pluralismo culturale al concetto di sovvenzionamento al pluralismo culturale, che non è nello spirito dell'articolo 33 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SPITELLA, *relatore*. Esprimo parere contrario perchè l'emendamento dà una impostazione completamente diversa al disegno di legge.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, annuncio voto favorevole, con profonda convinzione, a questo emendamento. Ritengo che questo comma 2 sia molto grave, innanzitutto per un fatto lessicale, cioè perchè contiene una palese deformazione dell'articolo 33 della Costituzione. Infatti il comma 2 di questo articolo recita: «... per assicurare il principio del pluralismo culturale sancito dall'articolo 33 della Costituzione». L'articolo 33 della Costituzione recita: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento». E

ancora: «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi...». La Costituzione parla di libertà. Dov'è il pluralismo culturale? La vogliamo smettere con questo vezzo culturale corporativo di far degenerare la libertà in pluralismo? Il concetto di pluralismo è gravemente limitativo del concetto di libertà. Il pluralismo può essere una conseguenza della libertà, ma la Costituzione parla di libertà. Allora, se vogliamo essere coerenti, richiamiamoci al principio costituzionale di libertà, non di pluralismo che è una implicazione non necessaria. In linea teorica, infatti, in regime di piena libertà, ci può essere un pieno consenso rispetto ad alcuni principi (quindi non pluralismo). In termini teorici la Costituzione non prescrive il pluralismo all'articolo 33. Non credo che l'intendimento della Commissione nell'approvare questo termine fosse diverso dal mio, ma lo ritengo un richiamo non opportuno.

Al di là di questo, vi è una ragione di sostanza. Qui andiamo a scrivere che per assicurare il pluralismo (credo si sia voluto intendere la libertà) occorre il finanziamento dello Stato. È un principio molto grave perchè non si capisce il motivo per il quale debba essere limitato alle università. Se senza il finanziamento dello Stato non c'è pluralismo - *recte*, non c'è libertà - allora non c'è libertà senza un finanziamento dello Stato per gli altri ordini di scuola o per gli organi di informazione. Allora non c'è libertà se noi non finanziamo Berlusconi! State attenti, colleghi, alle implicazioni che possono derivare da quanto scrivete in questo articolo.

Mi sembra che oltretutto vi sia una contraddizione patente fra il comma 2 ed il comma 1. Il comma 1, infatti, dice che «Le università e gli istituti superiori non statali... concorrono con le università e gli istituti superiori statali all'istruzione superiore». Vi è, dunque, il contributo al fine di aiutare chi concorre all'istruzione superiore. Poi però si aggiunge un altro fine: a tal fine lo Stato contribuisce per assicurare il principio del pluralismo, che è altra cosa. Dunque qual è il fine? Se ne stabiliscono due insieme: c'è confusione concettuale e c'è una implicazione molto grave per quanto riguarda non solo tutto il settore dell'istruzione pubblica, ma per quanto riguarda le libertà in generale nel paese. Si viene a dire che non c'è libertà senza sovvenzione dello Stato. Pensiamoci bene: non è piccola cosa esprimersi in questo senso.

Ritengo che noi rientreremmo in un ordinario e corretto modo di legiferare se sopprimessimo il comma 2 dell'articolo 2 e scegliessimo, quanto al sostegno che lo Stato decide di dare alle università non statali in relazione al contributo che esse danno all'istruzione superiore, la formulazione dell'articolo 3 del testo della legge o, meglio ancora, come dirò dopo, quanto suggeriscono i colleghi Vesentini, Cavazzuti e Callari Galli con il loro emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

b) esso non può superare il 49 per cento del progetto di spesa per il quale l'università chiede il contributo;

c) il progetto di spesa deve essere corredato da analitiche valutazioni delle risorse (finanziarie, di personale, di strumentazione, eccetera) necessarie alla sua attuazione».

3.2

VESENTINI, CAVAZZUTI, CALLARI GALLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al Parlamento annualmente sugli importi dei contributi e sui criteri e le procedure adottate per la loro erogazione. Le università presentano annualmente al Ministro una relazione documentata ed analitica dello svolgimento dei progetti di cui al comma 1 e sulla corrispondente utilizzazione dei fondi».

3.3

VESENTINI, CALLARI GALLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VESENTINI. Prendo la parola per illustrare l'emendamento 3.1 molto brevemente. In sostanza vogliamo attivare la stessa procedura, lo stesso *escamotage* per cui alle università non statali si concede un finanziamento *una tantum* (la stessa idea della legge n. 1515 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382) per garantire l'adeguamento delle strutture alla normativa che intendiamo debbano adottare. Aggiungiamo, forti dell'esperienza anche della risposta che il Ministro ci ha dato il 30 novembre, che la richiesta deve essere accompagnata da schede analitiche che documentino caso per caso i cambiamenti avvenuti in quanto non vorremmo ritrovarci poi ad avere una risposta dalla quale si desuma che i finanziamenti erano in realtà sovradimensionati.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, non si tratta in questo caso di discutere se il contributo debba essere dato o no alle università private. Si tratta di discutere il come, ed è importante, perchè dal come finanziamo le università private ne esce un'immagine se le assimiliamo a delle USL o a dei centri di ricerca. Tutte le volte che diamo contributi non condizionati, come nel testo di legge, in realtà finanziamo le spese generali, la sopravvivenza e mi pare che abbiamo una pessima immagine delle università private.

Queste insegnano, nei loro corsi più prestigiosi, che mai deve essere finanziata la spesa generale da un ente esterno in una qualche avventura, ma occorre che l'interessato, come si suol dire, «ci metta del suo». Il fatto di partecipare al finanziamento, come si spiega nei prestigiosi corsi di finanza delle università private, impone che vi sia un forte interesse da parte del percettore del contributo a dare il meglio di se stesso.

Dunque, mentre la proposta del Governo immagina le università private simili alle USL a cui dobbiamo dare un finanziamento generale (perchè i criteri che lei, signor Ministro, potrà fissare riguarderanno il numero degli studenti, l'energia consumata o banali parametri che descrivono la gestione quotidiana, ordinaria e triste delle università), noi proponiamo invece di

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Art. 3.

1. L'università o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'università stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facoltà, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

2. Il Ministro può chiedere al rettore dell'università chiarimenti sui dati forniti, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

3. Il contributo da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro.

4. Il Ministro riferisce al Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1 In sede di prima applicazione della presente legge, le università e gli istituti di istruzione superiore non statali possono chiedere contributi a parziale sgravio dell'eventuale maggiore onere sopportato per il personale docente in dipendenza dell'adeguamento dei propri statuti e regolamenti alle norme della legislazione vigente. La richiesta deve essere accompagnata da schede analitiche che documentino caso per caso i cambiamenti avvenuti a seguito di tale adeguamento dei propri statuti e dei propri regolamenti».

3.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.2 Lo Stato concede contributi finanziari alle università e agli istituti d'istruzione superiore non statali che ne facciano domanda e che abbiano già assolto gli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente legge, nel rispetto delle seguenti norme:

a) il contributo deve essere finalizzato al finanziamento di iniziative didattiche e scientifiche di elevato vantaggio collettivo e per le quali l'università richiedente dimostri di possedere le adeguate strumentazioni;

stimolare l'eccellenza nelle università private; cioè proponiamo che queste si impegnino con almeno il 51 per cento, ovvero, ci mettano del loro in progetti di grande rilievo, progetti non solo di ricerca scientifica: riteniamo, per esempio, che i corsi serali dell'Università cattolica – li conosco direttamente – siano cose di grande rilievo per la cultura nazionale. Credo pertanto che vi sia un interesse collettivo a finanziare dei progetti di questo genere. Non vedo invece onestamente nessun vantaggio di tipo collettivo a finanziare il consumo dell'energia elettrica o qualche altra spesa di carattere generale.

Dunque noi crediamo, proprio perchè abbiamo fiducia nel tipo di lavori che già ci sono, che esse debbano però dare l'eccellenza di se stesse e in questo modo possano avvantaggiare l'intera collettività.

La versione che ci propone lei, invece, è la versione sciagurata del tempo pieno di tutti i colleghi universitari di cui lei ed io, signor Ministro, e il Presidente facciamo parte: il tempo pieno che lei sa benissimo è definito nel modo più folle; il tempo pieno in termini di non fare, quando in tutti i paesi del mondo il tempo pieno è definito in termini di fare. Il suo contributo di finanziamento per le spese generali è l'equivalente del tempo pieno: do uno stipendio perchè tu non faccia. Noi proponiamo, com'è in tutti i paesi per gli istituti più prestigiosi, che venga finanziato il fare e non il non fare.

VESENTINI. Anche l'emendamento 3.3 trae lo spunto dalla risposta che il Ministro ha dato lo scorso 30 novembre; non vorremmo trovarci ogni anno a scoprire o che i fondi dati alle università sono troppi o che sono stati destinati ad altri scopi o qualcos'altro, e a scoprirlo attraverso interrogazioni alle quali necessariamente si risponde quando si può e comunque con un certo ritardo. Vogliamo cioè introdurre a regime questa rendicontazione al Parlamento da un lato e dall'altro la rendicontazione delle università al Ministro.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SPITELLA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1 perchè si rifà allo stesso criterio che ha ispirato gli emendamenti precedenti e cioè quello di vincolare rigidamente l'ordinamento delle università non statali a quello delle università statali.

Il parere è contrario sull'emendamento 3.2 per una questione di fondo. In alternativa alla proposta del disegno di legge del Governo e della Commissione, che ancora l'erogazione dei contributi a riferimenti obiettivi in ordine all'organizzazione didattica e niente più, alle attrezzature, al numero dei docenti e degli studenti; con questo emendamento si vorrebbe infatti introdurre il principio di una sorta di valutazione di merito che il Ministro (non si capisce con quali possibilità dopo la configurazione data dalla legge n. 168) dovrebbe esprimere sulle iniziative didattiche e scientifiche di elevato vantaggio collettivo. Ciò significherebbe che l'erogazione dei contributi è legata ad un giudizio che a noi sembra non possibile da parte del Ministro. Tra l'altro non si sa bene attraverso l'indicazione di quali organi consultivi tale giudizio dovrebbe essere formulato.

L'ultimo emendamento, il 3.3, per la prima parte praticamente aggiunge soltanto, rispetto al testo della Commissione, che il Governo deve dire quali sono i contributi e deve riferire al Parlamento sui criteri e le procedure

adottate per la loro erogazione; per la seconda parte dell'emendamento, è ovvio che, non accettando il principio dei progetti, non si può accettare l'emendamento e quindi il parere è contrario.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Le riflessioni svolte a proposito della necessità di vincolare il finanziamento a progetti specifici possono avere una suggestione polemica interessante a prima vista. Però la questione deve essere risolta - a mio avviso - constatando che qui lo scopo dell'attività delle università è ben definita come servizio pubblico: la produzione di laureati. Le università non statali producendo laureati danno un contributo, un concorso a un servizio pubblico e lo Stato corrispondentemente eroga un contributo parziale. Lo spirito cui è improntato questo disegno di legge è quello di definire e regolare, in rapporto a questo concorso, i contributi dello Stato.

Per questa ragione lo spirito del disegno di legge è diverso da quello presente nei primi due emendamenti e quindi anche il Governo è contrario.

Per quanto riguarda invece l'ultimo emendamento, la parte che intende rendere pubbliche le decisioni e che chiede al Governo di riferire al Parlamento sui risultati dei finanziamenti e sui criteri adottati viene recepita nel comma 4. L'altra parte è strettamente legata ai primi emendamenti e avrebbe senso solo se essi venissero accettati. Pertanto il Governo è contrario all'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Vorrei annunciare il voto favorevole del mio Gruppo per le ragioni che ha già perfettamente illustrato il senatore Cavazzuti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Vesentini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Art. 4.

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle università e degli istituti superiori non statali è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per il 1989 e lire 85 miliardi annue, delle quali almeno lire 30 miliardi annue da destinarsi all'università di Urbino, per il triennio 1990-1992, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Dall'anno finanziario 1993 la spesa di cui al comma 1 sarà determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1989 e lire 85 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1990-1992, si provvede:

a) quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute»;

b) quanto a lire 85 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 25 miliardi annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Commenti dal centro*).

RIVA. È stato fatto di tutto, cari colleghi, perchè fosse inserito questo provvedimento nell'ordine del giorno: allora eccoci qua.

Lo ha già detto il senatore Vesentini in discussione generale, è piuttosto amaro constatare che il nuovo Ministero faccia il suo debutto in questa Aula con un provvedimento che non riguarda le università dello Stato, che costituiscono la generalità del nostro sistema di istruzione universitario, ma quelle private. Certo noi non facciamo sulle università private di tutta l'erba un fascio: l'università di Urbino ha certamente diritto, per la funzione che

svolge, ai contributi dello Stato. Ci sono altri atenei che svolgono un'attività che risponde ad una domanda sociale effettiva che non trova risposta in istituzioni statali: un caso classico al riguardo è costituito dai corsi serali all'Università cattolica di Milano. Ma ci sono anche altri atenei non statali che si vantano del loro privatismo, che si contrappongono orgogliosamente alle università pubbliche, o che addirittura cercano di contrastare la nascita di iniziative concorrenziali da parte di università pubbliche, e curiosamente si tratta proprio di quelle università che nei loro corsi insegnano la concorrenza: un caso classico è quello dell'università Bocconi di Milano e della sua ostilità all'ipotesi che l'università statale di Milano abbia una facoltà di economia. Eppure, di concorrenza proprio in una città come Milano ci sarebbe bisogno!

Noi riteniamo non molto dignitoso che atenei sedicenti commerciali si rivolgano alle casse dell'erario e alle tasche dei contribuenti. In ogni caso, troviamo ancora meno dignitoso che il Parlamento possa accogliere simili pretese e che per giunta lo faccia in modo indifferenziato, non distinguendo tra attività universitarie realmente meritevoli di un contributo pubblico, e dunque di pubblico interesse, e attività universitarie che talvolta coincidono con interessi non pubblici, privati, quando addirittura non si costituiscono in centri di affari.

La nostra idea è che il Parlamento dovrebbe tenere questo genere di atenei alla larga dalle casse dello Stato, affinché vadano, come giustamente insegnano, a finanziarsi sul mercato. E non ci piace la fretta con cui questo provvedimento è stato portato all'esame dell'Aula perchè ci sembra la manifestazione del volto peggiore di un certo mondo economico, quello che secondo un'espressione molto chiara e franca della lingua inglese dice: «*Take the money and run*»: prendi i soldi e scappa. Noi contro questa logica intendiamo votare.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, la mia sarà una brevissima dichiarazione di voto, anche perchè le motivazioni per cui abbiamo espresso riserve e critiche al disegno di legge in discussione sono state illustrate anche nel corso dell'esame degli emendamenti e nella discussione generale. Voglio soltanto dire che questa doveva essere la legge deputata a definire per la prima volta nella Repubblica italiana un rapporto nuovo tra università non statali e Stato, un rapporto che superasse la logica degli interventi e dei finanziamenti parziali, saltuari, a volte discrezionali, per offrire un quadro di riferimento che consentisse di arricchire il nostro panorama di offerta scientifica e di insegnamento e di qualificare complessivamente il sistema universitario italiano. Da questo punto di vista, devo dire che a mio avviso è giusta la considerazione che faceva il ministro Ruberti quando ha detto che si giunge ad una legge. Noi riteniamo fosse opportuno giungere ad una regolamentazione, ma quel che non possiamo condividere è il tipo di impostazione cui si è giunti con questo provvedimento, perchè un conto è definire norme nuove di rapporto tra pubblico e privato, che sono un terreno fondamentale sul quale si misura il nuovo modo di governare e il nuovo modo di essere della società italiana, e un conto è definire le regole

attraverso cui si instaurano questi rapporti. Mi sembra sia chiaro che ciò che non condividiamo del provvedimento non è l'impostazione del problema, la definizione di un rapporto tra pubblico e privato sul terreno delle università e della ricerca, bensì gli strumenti proposti per raggiungere questo obiettivo.

C'è un ulteriore elemento che rende grave questo provvedimento, che è stato sottolineato dai miei colleghi e che ci preoccupa, poichè può dare luogo ad un'interpretazione del rapporto tra pubblico e privato, rispetto al dettato costituzionale, inquietante e che mi sembra non corrispondere ad esso. La Costituzione stabilisce che libera è la scienza e libero è il suo insegnamento. Altro è sostenere che tale libertà debba essere condizionata per poter essere esercitata e che debba essere garantita attraverso un finanziamento pubblico. Ritengo invece estremamente importante, possibile e legittimo un intervento finanziario a sostegno di iniziative formative di ricerca didattica e di ricerca a livello universitario o di altre istituzioni scolastiche. Ciò che non può essere accettato è che il finanziamento sia concesso per garantire il pluralismo, mentre credo sia opportuno, giusto e legittimo che esso sia legato alla qualità della prestazione offerta e agli obiettivi che si conseguono. Il Ministro ha detto (e c'è una contraddizione, nella legge, tra questo aspetto e un altro cui facevo riferimento) che queste università concorrono alla formazione e all'attività di ricerca. Ebbene, non sarebbe stato contraddittorio, rispetto a questo ruolo, puntare ad un tipo di finanziamento che facesse leva più sulla qualità dei progetti presentati che non su dati quantitativi. Non vedo alcuna contraddizione in tutto ciò, ma solo una scelta: quella di finanziare il loro funzionamento così com'è, oppure di favorire un funzionamento che concorra alla qualità del sistema universitario pubblico e privato.

È questo il motivo per il quale non siamo d'accordo e non già con riferimento al principio che sia legittimo un contributo finanziario alle università non statali. Per questa ragione di principio e per le modalità attraverso cui viene proposto il rapporto tra un'università statale, amministrazione pubblica e Stato italiano, che costituisce di per sè un problema molto grave, dichiariamo il nostro voto contrario. Riteniamo che con questa legge si sia iniziato ad affrontare il problema dell'università di Urbino, ma che - come ho già avuto modo di dire - la soluzione prospettata sia inadeguata. Anche per questo dichiariamo sull'insieme del provvedimento il nostro voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, mi spiace di dover annoiare i colleghi, ma non siamo stati certo noi ad insistere perchè si discutessero oggi questi disegni di legge. Poichè le questioni poste sono molto rilevanti, credo vadano responsabilmente esaminate secondo il rilievo che assumono. Nonostante questa premessa, sarò comunque sintetico.

Le ragioni di fondo per le quali non posso votare a favore del disegno di legge sono già state in larga parte esposte quando sono intervenuto

sull'articolo 2. Colleghi, ho già avuto modo, in altri momenti ed in altri dibattiti parlamentari, di esprimere la mia convinzione che certe antiche contrapposizioni tra laici e cattolici in ordine al rapporto tra l'istruzione fornita dallo Stato e quella fornita da privati siano superate dalla storia, o comunque da superare. Quelle vecchie polemiche affondavano le radici in realtà sociali e storiche che oggi non esistono più; altre sono, io credo, le priorità su questo terreno. Oggi io ritengo che la priorità sia quella di difendere non tanto il pluralismo quanto la piena esplicazione della libertà e delle libertà. Da questo punto di vista, non esito a dire che tutto si può discutere, comprese quelle norme costituzionali che sanciscono il diritto dei privati di istituire scuole senza oneri per lo Stato. Credo che tutto possa essere discusso, ma va sempre affermato il principio che finchè legge è legge e Costituzione è Costituzione, alla legge e alla Costituzione ci si deve attenere. La Costituzione dice che i privati possono istituire scuole senza oneri dello Stato; va ribadito, fino a riforma da effettuarsi eventualmente di questa norma istituzionale, che l'aver istituito una scuola privata o anche (perchè non mi pare che l'ultimo comma dell'articolo 33 costituisca eccezione) una scuola superiore o una università senza oneri per lo Stato non significa per ciò stesso avere il diritto al contributo dello Stato.

Ritengo che mal si affronta la questione di fondo, la questione generale del rapporto tra il diritto dei cittadini di istituire scuole e università ed eventuali obblighi dello Stato prendendo surrettiziamente il problema per la coda, per un aspetto particolare, come qui viene fatto con quella dizione così infelice e così gravida di implicazioni pericolose, come quella scritta nel secondo comma dell'articolo 2.

Per queste ragioni e nel riaffermare che io invece ritengo sia opportuno, nei modi debiti e non in quelli che qui vengono proposti, che lo Stato contribuisca ad un'opera così importante come quella che le università non statali in tanti casi compiono (lo Stato dà contributi a tante iniziative di tanto minor rilievo sociale e culturale, e non si vede perchè non dovrebbe dare contributi a istituzioni per tanti versi così meritorie per la vita sociale), ritengo però che non lo si debba fare in questo modo e con queste motivazioni. Soprattutto queste motivazioni, se le si vuole ribadire, andrebbero sostenute in modo organico non in questa sede, ma affrontando semmai seriamente un problema di revisione della Costituzione. Per queste ragioni e in questo spirito dichiaro il voto contrario almeno della maggioranza del nostro Gruppo a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1300, nel suo complesso, nel quale la Commissione propone l'assorbimento del disegno di legge n. 740.

È approvato.

Il disegno di legge iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno (sulla custodia cautelare) non è stato ancora trasmesso dalla Camera dei deputati.

Passiamo dunque al disegno di legge iscritto al successivo punto dell'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988» (1495) (Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988», già approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati.

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, colleghi, ho chiesto la parola perchè desidero sollevare una questione pregiudiziale.

Il provvedimento che abbiamo ora all'ordine del giorno pone una serie di problemi assai gravi e assai seri sul piano della sua legittimità.

Avrei potuto sollevare più di una distinta questione pregiudiziale; ho rispetto per il tempo di noi tutti e farò confluire in un unico ragionamento pregiudiziale le varie questioni. La prima di queste riguarda la compatibilità tra il testo di questo disegno di legge e l'articolo 12 della legge n. 675 che riforma il sistema di finanziamento delle partecipazioni statali e che prevede al comma 3 in maniera espressa, esplicita ed inequivoca che i provvedimenti di finanziamento degli enti delle partecipazioni statali debbono essere separati ente per ente.

Il provvedimento che abbiamo all'esame invece mette assieme finanziamenti per tutti gli enti delle partecipazioni statali in varia forma e dunque è in netta violazione del disposto dell'articolo 12 della legge n. 675.

Al di là però del fatto formale, c'è un nodo di sostanza, oserei dire istituzionale, che intendo sollevare dinanzi all'Aula: uno dei punti principali di questo disegno di legge è l'apporto di 300 miliardi di lire al fondo di dotazione dell'EFIM. Questo però ha un bilancio che non è stato approvato dal Ministro vigilante competente per rilievi gravi ed il Ministro ha ammesso in Commissione che a questi rilievi non ha ancora fatto seguito alcun chiarimento da parte dell'ente stesso. Soggiungo poi che il Ministro è stato anche assai eufemistico nel rappresentare la gravità dei problemi posti dal bilancio dell'EFIM in quanto ha parlato di costi di gestione che sembravano esorbitanti. Ma la questione del bilancio EFIM è assai più grave di quanto non dica il dubbio sui costi di gestione. L'ultimo consuntivo dell'EFIM denuncia una rimanenza di magazzino per lire 4.015 miliardi su un fatturato di 4.560 miliardi, il che significa che gli impianti dell'EFIM hanno lavorato 10 mesi e mezzo per il magazzino. Questo stesso consuntivo segna poi una variazione del suo saldo - che resta comunque negativo - in miglioramento per circa 70-80 miliardi che, come ha osservato giustamente il rappresentante del Ministero del bilancio in sede di consiglio d'amministrazione dell'EFIM, sono dovuti ad una sola posta che la relazione al bilancio definisce straordinaria ed irripetibile. Mi chiedo dunque quale sarà, con quel carico di magazzino e con questa posta irripetibile, il consuntivo 1989, tanto più che a fronte di questi rischi gli accantonamenti ai fondi di rischio del medesimo ente sono risibili, attorno a qualche decina di miliardi.

Siamo dunque di fronte ad un ente i cui libri, se si fosse trattato di un'impresa privata, sarebbero già stati portati in tribunale probabilmente dagli stessi amministratori per evitare di essere inseguiti nell'immediato futuro da un'azione penale per bancarotta fraudolenta. Ma, come se nulla fosse, attorno a questo autentico scandalo delle partecipazioni statali, Governo e Parlamento vorrebbero comunque destinare 300 miliardi al fondo di dotazione dell'EFIM, 300 miliardi che vengono dalle tasche dei contribuenti e che in questo quadro sono certamente buttati!

Naturalmente io mi voglio fermare alla questione formale; è possibile che il Parlamento decida di dare soldi ad un ente il cui bilancio non ha avuto l'approvazione del Governo? Credo che anche sulla base di una logica imprenditoriale elementare la questione si ponga in questi termini: innanzitutto si tratta di accertare se esiste una possibilità di risanamento di questo ente. Alla luce di quanto detto prima, mi sembra quasi impossibile, ma non sono qua per pronunciare sentenze definitive. Allora o si accerta che la situazione non è rimediabile e si va alla nomina di un commissario, perchè non esiste un'altra soluzione, oppure si accerta che la situazione è rimediabile e che evidentemente questo stato contabile dipende da errori di gestione, ma allora è semplicemente insensato dare questi soldi agli stessi gestori che hanno portato a questo risultato. Se l'ente è risanabile, si mandino via coloro che hanno prodotto questo risultato e si diano i soldi all'ente per favorirne il risanamento. A questa alternativa non si può sfuggire, a meno che anche questo provvedimento non debba rientrare nella logica di quello che lo ha preceduto, logica in base alla quale, quando si arriva alla scadenza di fine anno, quello che importa è prendere i soldi e scappare. Ma a questo si riduce il senso di responsabilità di un Parlamento? A questo si riduce il modo in cui il Governo amministra il denaro dei contribuenti?

Non so come andrà a finire la gestione dell'EFIM. I presupposti di risanamento, alla luce di un magazzino pari a 10 mesi e mezzo di fatturato, mi sembrano impraticabili. Non è da escludere che, come già è accaduto per qualche altro ente così malgestito, si debbano un giorno ipotizzare anche inchieste penali.

Non sarebbe elegante che il Parlamento superasse queste perplessità che lo rendono complice di eventuali ipotesi penali nascondendosi dietro al fatto che esso stesso può stabilire per i suoi membri la possibilità di essere o non essere perseguiti penalmente. La mia impressione è che, votando a favore di questo provvedimento - di qui la mia pregiudiziale - si rischia di essere complici di un reato di bancarotta fraudolenta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come loro hanno udito, è stata proposta una questione pregiudiziale.

Ricordo che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale può prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti. Sulla questione pregiudiziale si effettuerà quindi un'unica votazione che avrà luogo per alzata di mano.

Naturalmente, qualora lo richiedesse, può prendere la parola anche il rappresentante del Governo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Riva.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, data l'ora, non voglio tediare i colleghi con lunghi discorsi, ma ritengo che alcune cose vadano dette.

Il disegno di legge n. 1495, assegnato alla Camera dei deputati il 29 novembre 1988 - atto Camera 3409 - è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, alla V Commissione permanente, il giorno 20 dicembre, cioè esattamente un anno fa. Oggi è l'anniversario dell'approvazione da parte della Camera di questo disegno di legge. È stato trasmesso al Senato il 3 gennaio 1989; ne è iniziata la discussione nella Commissione bilancio il 16 febbraio 1989. Quindi circa dieci mesi fa la Commissione bilancio ha iniziato la trattazione di questo disegno di legge, dopo di che tale provvedimento è rimasto per dieci mesi lettera morta: non è stato assolutamente discusso. Chiedo al Presidente del Senato se sia possibile che accadano in questo ramo del Parlamento cose del genere, per le quali chi non è d'accordo su una legge ha il potere di bloccarla non discutendola, quindi non affrontandola nel merito, ma tenendola ferma in una Commissione. È un atto gravissimo, signor Presidente, perchè soltanto oggi, 20 dicembre, arriviamo a questa discussione. E siamo costretti ad approvare il provvedimento perchè altrimenti le somme previste vanno a finire nei residui passivi. Si fa, quindi, il ricatto al Parlamento di non poter discutere nel merito, di non poter affrontare gli errori della legge, quindi di non poterla emendare perchè questo significherebbe perdere le somme a favore degli enti a partecipazione statale.

Questa è una delle prime considerazioni che faccio e che dimostra la gravità dell'atteggiamento del presidente della Commissione bilancio, senatore Andreatta, che è stato avallato dal Ministro delle partecipazioni statali che in questo caso ha fatto da «palo». Per quanto mi risulta, infatti, soltanto quando si è accorto che si andavano a perdere le somme, gli è venuta la premura di discutere il provvedimento nel modo peggiore possibile.

Ho voluto fare queste considerazioni per sottolineare alcuni aspetti della situazione, ma ritengo che ve ne siano altri abbastanza pesanti. Il senatore Riva ha presentato una pregiudiziale relativa all'EFIM. Potrei presentare - come ho già fatto in Commissione bilancio - una pregiudiziale in quanto in questo provvedimento non viene rispettato assolutamente il dettato della legge 12 agosto 1977, n. 675, in particolare nell'articolo 12 laddove si dice che, per quanto riguarda i disegni di legge relativi ai fondi di dotazione, debbono essere presentati singoli disegni di legge per ogni ente, legati strettamente ai programmi.

Il relatore Ferrari-Aggradi ha fatto un serio sforzo per cercare di dare dignità a questo disegno di legge; tuttavia, se andiamo a leggere bene quanto da lui scritto nella prima parte della sua relazione - nella quale vi è una serie di osservazioni abbastanza puntuali - non si comprende come si possa affermare che il disegno di legge è innovativo perchè lega ai programmi l'erogazione delle somme. Non è così, perchè questa è solo una affermazione generica, mentre l'articolo 12 della legge n. 675 indica espressamente che ci deve essere il disegno di legge relativo all'ente ed al programma.

Quindi la Commissione bilancio prima e l'Aula del Senato poi avrebbero dovuto esaminare i programmi relativi agli enti delle partecipazioni statali.

Cosa che non è avvenuta. E noi stiamo per autorizzare una spesa complessiva di 525 miliardi non applicando bene la legge; e perciò i riferimenti che si fanno in questo caso sono volti al fine di utilizzare come grimaldello la legge, in particolare quella per il Mezzogiorno, per far passare delle cose che altrimenti non potrebbero e non dovrebbero passare.

Ci troviamo quindi davanti a questa questione: 300 miliardi per l'EFIM, 125 miliardi per l'IRI legati, dicevo, alla legge n. 675 solo formalmente e non sostanzialmente, come dovrebbe essere secondo lo spirito della legge, e poi alla legge per il Mezzogiorno, laddove si dice che «l'importo dei fondi di dotazione deve essere finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti nel Mezzogiorno previsti dai programmi di cui...», eccetera. Noi volevamo che fosse tolta questa assoluta priorità dicendo invece che gli investimenti dovevano essere finalizzati per programmi per il Mezzogiorno, perchè non riusciamo a comprendere questo discorso dell'assoluta priorità: può sembrare un rafforzativo ma non lo è perchè consente in questo caso di non utilizzare le somme per il Mezzogiorno; consente di utilizzare per il Mezzogiorno la prima o la seconda lira: ma non so poi quale sia la priorità in questa direzione. Perciò alla fine si rende inutile la norma che qui viene indicata. La verità è che queste somme possono essere poi utilizzate per qualsiasi scopo.

Voglio ricordare ai colleghi di quest'Aula che nella discussione della legge finanziaria per il 1988 il motivo ispiratore di questi finanziamenti era un altro. Era Ministro delle partecipazioni statali il senatore Granelli; discutemmo in quest'Aula di questi finanziamenti e sotto la voce «Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali anche in relazione a particolari situazioni di crisi» si intendeva chiaramente, come si può evincere dal dibattito di allora, che queste somme avevano una destinazione precisa che era quella di affrontare la crisi siderurgica. Invece ora si stanziavano 300 miliardi per l'EFIM che serviranno a coprire il *deficit*. Credo che tutti sappiano che l'EFIM ha un debito consolidato di oltre 3.000 miliardi che produce circa 300 miliardi all'anno di interessi passivi. Questa è la realtà. E tali somme serviranno a questo scopo. La crisi siderurgica viene perciò rinviata ad un altro disegno di legge. Ma i motivi ispiratori del provvedimento nel momento in cui lo discutemmo erano questi.

Un altro aspetto che non possiamo modificare questa sera e che è ancora più importante riguarda l'accantonamento per interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo per investimenti nel Mezzogiorno. Si stabilirono 100 miliardi per ogni anno per tre anni. Quelle somme perciò avevano una destinazione precisa: il Mezzogiorno. Fu stabilita una cifra così bassa, di 100 miliardi all'anno - e fu detto anche questo chiaramente - perchè quelle somme, quei 100 miliardi dovevano servire al pagamento degli interessi generati da mutui a cui potevano ricorrere gli enti a partecipazione statale.

Quindi una cifra così bassa per gli interventi nel Mezzogiorno aveva senso solo se interpretata in questo modo: non è che il Parlamento fosse impazzito, non è che il Senato fosse impazzito e pensasse che con 100 miliardi si potesse affrontare un intervento straordinario delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno.

Ora approviamo un disegno di legge che all'articolo 2, sotto questo aspetto, è pazzesco. Prevedere il conferimento di 100 miliardi per realizzare programmi di investimenti nel Mezzogiorno aggiuntivi rispetto ai programmi

1988-1991 è un investimento inutile, è un altro spreco che stiamo andando ad approvare.

Su questi aspetti volevamo presentare degli emendamenti, ma quando il Presidente ce lo impedisce e quando si arriva a questo punto, è inutile presentare emendamenti che poi andrebbero incontro al rigetto della maggioranza. Sono però convinto che in un'altra occasione, siccome la maggioranza non è cieca, non è ottusa e sa trovare anche momenti di confronto serio con l'opposizione, si sarebbe riusciti a realizzare questo confronto serio, anche perchè di gente convinta che è necessario l'intervento di tipo serio nel Mezzogiorno ce n'è e sarebbe potuta passare una nostra proposta in questa direzione. È chiaro che invece in una situazione di questo tipo, alla vigilia di una scadenza, la nostra proposta diventava inutile.

Oggi ci troviamo in questa situazione che veniamo ad affrontare nel modo peggiore possibile. Pertanto non possiamo che dare un giudizio fortemente negativo su questo disegno di legge, perchè - come dicevo - affronta la questione in termini puramente negativi, in termini sbagliati, senza che ci sia la possibilità di intervenire bene.

Sappiamo che esiste l'altro disegno di legge, che abbiamo già cominciato ad esaminare in Commissione e che mette in moto una quantità enorme di denaro, mette in moto un meccanismo per cui il Senato dovrà discutere seriamente di questa questione. Tuttavia vorremmo che in quella occasione ci fosse una discussione seria e si tenessero nel dovuto conto le osservazioni, le proposte che l'opposizione avanza in questa direzione.

Credo infatti che il sistema delle partecipazioni statali stia a cuore a tutti, soprattutto a coloro che vogliono affrontare seriamente le questioni dello sviluppo economico nel nostro paese. Non vogliamo buttare a mare questo sistema, ma non vogliamo nemmeno accettare l'impostazione di un Governo che approva le leggi senza sapere fra l'altro (ed è una questione che voglio sollevare) se queste leggi nell'ambito della Comunità verranno accettate o se rischiano di essere dichiarate illegittime in base alle osservazioni che potrebbero venire dalla Commissione per la concorrenza. Allora credo che, dato che per l'altro disegno di legge, quello più importante di cui questa sera non discutiamo, vi sarà il tempo per un serio esame ed un adeguamento al dettato della legge n. 675, esso debba essere accompagnato da una relazione e quindi da un parere che possa essere accettabile a livello di Comunità europea. Questa è l'altra questione che pongo: chiedo che sia un disegno di legge istruito bene, per essere poi approvato dal Parlamento, in modo da dare la certezza al Parlamento stesso che non sta portando avanti un lavoro inutile.

Per tutti questi motivi il nostro giudizio sulla proposta del Governo non può che essere fortemente negativo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

sentito il relatore e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro delle partecipazioni statali nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1495,

impegna il Governo:

a subordinare le erogazioni dei fondi di dotazione, previsti nel citato disegno di legge, agli enti:

1) all'accertamento dell'effettiva utilizzazione degli stessi per nuovi investimenti, con assoluta priorità per iniziative nel Mezzogiorno. A tal fine, il Ministro delle partecipazioni statali sottoporrà al CIPE, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle norme in discussione, proposte contenenti, per ciascun ente di gestione, indicazioni e criteri su settori ed aree geografiche degli investimenti stessi;

2) alla presentazione al Parlamento, nel termine di quattro mesi, di una relazione contenente elementi atti a verificare - con riferimento al programma quadriennale 1990-1993 - la capacità di ciascuno degli enti di sostenere, con risorse proprie e mediante l'autonomo ricorso al mercato, ivi compreso quello di borsa, lo sviluppo delle proprie attività produttive in condizioni di equilibrio economico.

9.1495.1.

LA COMMISSIONE

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei esporre in modo sereno, pacato e obiettivo la nostra posizione. La Commissione, anche su richiesta del Governo, ha avanzato proposta alla Conferenza dei Capigruppo di inserire questo provvedimento all'ordine del giorno di una delle sedute precedenti la fine dell'anno. L'abbiamo chiesto perchè, come ha ricordato molto bene il senatore Crocetta, il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati un anno fa, è arrivato al Senato il 3 gennaio ed è stato oggetto di esame approfondito più volte in Commissione. Fatti vari, non certo dovuti alla nostra volontà e neppure a quella del Governo, non ne hanno consentito l'approvazione fino a questo momento.

Non è possibile in campo economico annunciare un intervento consistente, mettere in grado gli enti di adottare delle iniziative e poi non dare seguito legislativo, chiedendo continui rinvii. Soprattutto questa non è una consuetudine del Senato, che esamina sempre in modo tempestivo e chiaro i provvedimenti, cercando di lavorare nel modo migliore possibile, (la Commissione bilancio lo ha fatto in modo particolare). Perchè in questo caso così importante dovevamo bloccare il provvedimento per un motivo o un altro, tutti molto spesso - consentitemi di dirlo - puramente formali?

Credo che abbiamo fatto bene, tanto più che, se non avessimo portato all'esame dell'Aula il provvedimento, sarebbero caduti gli stanziamenti relativi e ne sarebbe derivato un danno notevole per gli enti e per l'attività economica in generale.

Signor Presidente, devo dare atto al Ministro delle partecipazioni statali di essersi prodigato e di aver dato prova di concretezza, avanzando proposte precise e garantendo l'attuazione di un insieme di condizioni che in Commissione sono state poste. Tutte queste garanzie sono state fornite in modo molto preciso. A questo punto perchè si chiede ancora un rinvio? Va tenuto conto che esiste anche altro provvedimento sulla stessa materia ma più ampio; credo che almeno questo disegno di legge al nostro esame deve essere risolto in modo da fornire una dimostrazione di coerenza e di efficienza del Senato.

Desidero aggiungere, puntualizzando una linea politica di sempre (e mi è piaciuto che lo abbia ricordato anche il senatore Crocetta, sia pure in tono

polemico): le partecipazioni statali, dal 1945 ad oggi, sono state sempre uno strumento fondamentale dello sviluppo economico italiano. Qualche volta abbiamo lavorato meglio, qualche altra meno bene, ma non c'è dubbio che questa è stata la linea seguita dalla nostra politica economica. Perché dobbiamo abbandonarla ora? Perché dobbiamo creare con le nostre mani delle difficoltà? Se ci sono dei problemi affrontiamoli come ha garantito il Ministro. Il Ministro è stato molto preciso e ha affermato che alle varie domande poste sarebbero state date concrete risposte.

Come ha detto il senatore Crocetta, occorre anche affrontare i problemi che si pongono a livello di Comunità economica europea: tutto questo potrà essere portato a soluzione nella misura in cui ci impegnamo. Se adattassimo una politica di rinvii, basata su posizioni preconcepite, su chiusure totali, non faremmo certo l'interesse delle partecipazioni statali e soprattutto non perseguiremmo una razionale soluzione dei problemi che abbiamo di fronte.

È con questo spirito e con questo criterio che abbiamo cercato di portare avanti il provvedimento al nostro esame. Devo ancora una volta ringraziare la Conferenza dei Capigruppo ed in modo particolare il Presidente che ci hanno consentito di esaminare oggi un provvedimento che confido possa ottenere l'approvazione del Senato della Repubblica. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo che invito a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

FRACANZANI, *ministro delle partecipazioni statali*. Signor Presidente, poichè nella relazione del senatore Ferrari-Aggradi sono stati puntualmente illustrati i motivi centrali del provvedimento ed il suo significato (a tale proposito ringrazio il relatore per la sua opera), desidero soltanto sottolineare due aspetti che appaiono decisamente innovativi del provvedimento: innanzitutto, il fatto che si sia passati da fondi che prevedevano destinazioni generiche di somme agli enti delle partecipazioni statali ad una finalizzazione precisa, ad un vincolo esclusivo agli investimenti; in secondo luogo, il fatto che quegli investimenti debbano avere una priorità assoluta: le aree del Mezzogiorno.

Mi associo alle considerazioni dei senatori Ferrari-Aggradi e Crocetta in ordine alla necessità di tempi celeri per la generalità dei provvedimenti e, in particolare, per quelli che riguardano le partecipazioni statali in termini di esame e di riflessione.

L'ordine del giorno presentato dalla Commissione, per il quale esprimo, a nome del Governo, parere favorevole, mi sembra raccolga, nell'ambito di un confronto costruttivo tra Governo e Parlamento, riflessioni, preoccupazioni e stimoli espressi dalla Commissione bilancio. Pertanto, oltre ad esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno stesso, sottolineo come l'accoglimento dello stesso da parte del Governo significhi porsi in termini aperti ed estremamente rispettosi nei confronti dell'opera e delle indicazioni del Parlamento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Per l'anno finanziario 1988 è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM della somma, rispettivamente, di lire 125 miliardi e di lire 300 miliardi.

2. L'apporto ai fondi di dotazione deve essere finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno previsti dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici anche già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 2.

1. Per consentire agli enti delle partecipazioni statali (IRI, ENI, EFIM, EAMO) la realizzazione di programmi di investimenti nel Mezzogiorno aggiuntivi rispetto ai programmi 1988-1991 degli enti, è autorizzato, per l'anno 1988, il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di 100 miliardi di lire.

2. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma di cui al comma 1 è ripartita, con delibera del CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi degli enti.

È approvato.

Art. 3.

1. La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al CIPI e ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati, anche con specifici riferimenti al Mezzogiorno. A tal fine gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali note informative semestrali per consentire al Ministero di svolgere tutte le opportune verifiche sugli investimenti effettuati e sugli andamenti gestionali.

2. La utilizzazione dei fondi di cui alla presente legge è posta in evidenza contabile nei programmi e nei bilanci consolidati degli enti di gestione.

È approvato.

Art. 4.

1. All'onere di lire 425 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 nell'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento

«Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali anche in relazione a particolari situazioni di crisi».

2. All'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare». Tale disegno di legge è già stato deferito in sede referente alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), previo parere della 1ª Commissione. È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento. Ciò vuol dire che domani dovremmo esaminarlo in concreto, all'inizio dei lavori.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Domani, alle ore 12, avranno luogo le comunicazioni del Governo sui recenti avvenimenti in Romania. Ci sarà anche una postilla autonoma sugli avvenimenti in Panama.

Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura dell'interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 21 dicembre 1989**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 21 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 12 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 12

Comunicazioni del Governo sui recenti avvenimenti in Romania.

ALLE ORE 16,30

- I. votazione per l'elezione di un membro effettivo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
- II. votazione per l'elezione di un membro effettivo della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.
- III. Discussione dei disegni di legge:
 1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare (2020) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 (1849-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990) (1892-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,25).

DOTT. CARLO GUELFÌ

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 330**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PECCHIOLI, SPETIČ, SERRI, TEDESCO TATÒ, LAMA e CALLARI GALLI. - «Disciplina dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio italiano. Norme a tutela degli immigrati e dei rifugiati politici in Italia» (2021).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 2ª Commissione permanente (Giustizia), sono stati deferiti in sede deliberante i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

MACIS e PINNA. - «Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della Corte d'appello di Cagliari, di una Corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni» (521);

MONTRESORI ed altri. - «Istituzione in Sassari della Corte d'appello, della Corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni» (581);

«Istituzione della Corte d'assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese» (860).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

In data 19 dicembre 1989, il disegno di legge: «Misure urgenti per i servizi di pubblico trasporto gestiti dagli enti locali» (1924), già assegnato in sede deliberante alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato rimesso all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 40, commi 5 e 6, del Regolamento.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato» (2000);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati BELLOCCHIO ed altri. - «Autorizzazione a cedere, a titolo oneroso, alla Fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni, la porzione del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione S. Pietro, in Maddaloni (Caserta), scheda n. 85, appartenente al patrimonio dello Stato» (1973) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti le nomine dell'ingegner Enrico Marra e del dottor Leonardo Romano a membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 15 dicembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 27 ottobre 1989, riguardanti l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675/77 dei progetti di ristrutturazione presentati da varie società.

Le delibere anzidette saranno inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª e saranno altresì trasmesse - d'intesa col Presidente della Camera dei deputati - alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Interpellanze

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere, alla luce dei gravi avvenimenti che sconvolgono il mondo: dalla repressione sanguinosa in Romania alla dichiarata invasione di Panama da parte degli USA, anche se in presenza di un dittatore sanguinario e fascista, quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti della Romania e quale giudizio si intenda dare sull'intervento americano anche per affermare che non ci sono fatti che riguardano questa o quella potenza imperialista e che quindi nessuno è autorizzato a ricorrere alle armi.

(2-00351)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che nella risposta scritta all'interrogazione 4-01905, annunciata dall'interrogante nella seduta del 7 luglio 1988, il Ministro delle

poste e delle telecomunicazioni, a giustificazione dell'operato dei funzionari dell'ASST, della direzione centrale e degli ispettorati di zona, in ordine a presunte irregolarità nella gestione dei servizi - attività sociali, ha citato le norme di un decreto interministeriale (Poste e Tesoro) del 27 luglio 1983 (Disciplina accesso mense aziendali), l'interrogante che, coi normali mezzi a disposizione dei cittadini e secondo le normali regole della ricerca di norme giuridiche, non è stato in grado di reperire tale decreto interministeriale, chiede pertanto di sapere se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di confermare l'esistenza e la vigenza o meno del succitato decreto interministeriale nella «Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana».

Considerato inoltre che, nel successivo decreto interministeriale (Poste e Tesoro) del 17 giugno 1988 DCPA/2/4/Del, viene citato anche il suindicato decreto interministeriale del 27 luglio 1983, quale riferimento a precedenti norme che rendevano esecutivo il decreto ministeriale del 5 agosto 1981 (articolo 2: definizione uffici esecutivi e individuazione delle categorie di personale aventi titolo a fruire delle mense aziendali), l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio:

se, verificata l'esistenza, la mancata diffusione di tale atto e la conseguente inapplicazione della sua normativa, nonché la normativa del vigente decreto interministeriale del 17 giugno 1988, possa essere intesa quale volontà governativa omissiva;

se le responsabilità siano da attribuire ai comportamenti assunti dai vari rappresentanti succedutisi nel suindicato Dicastero a decorrere dalla data del decreto interministeriale in questione;

se le responsabilità siano da attribuire ai funzionari delle direzioni centrali, compartimentali o zonali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

qualora, invece, dalla risposta del Ministro Guardasigilli, risultasse acclarata l'inesistenza, ossia la non fondatezza, delle notizie contenute nella risposta scritta alla predetta interrogazione parlamentare, relativamente al succitato decreto interministeriale del 27 luglio 1983, quali provvedimenti intenda porre in essere nei confronti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi collaboratori che hanno contribuito alla stesura di tale atto.

(4-04252)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la stampa locale della provincia di Ragusa e, in particolare, la «Gazzetta del Sud», in diverse occasioni, ha dato notizie relative a comunicazioni giudiziarie, emesse dalla magistratura ragusana, nei confronti del direttore del carcere di Ragusa Cesareo Clemente, di due marescialli degli agenti di custodia, e precisamente Belfiore Ignazio e Farris Salvatore, e di altri tre impiegati presso la casa circondariale di Ragusa;

che i fatti riferiti dalla stampa hanno suscitato comprensibile e giustificata preoccupazione nell'opinione pubblica della provincia di Ragusa,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quale sia la valutazione del Ministro di grazia e giustizia sulla vicenda sopra richiamata;

2) se siano stati assunti eventuali provvedimenti da parte del Ministro nei confronti dei soggetti nominati in premessa;

3) in caso affermativo, quali provvedimenti, relativi ad ogni singolo soggetto e specificati per capo di imputazione, natura, entità e durata, siano stati assunti e quali siano le motivazioni di eventuali differenziazioni;

4) se a carico dei soggetti sopra richiamati siano state attivate, anche anteriormente ai fatti menzionati, inchieste ministeriali e quale specifico ed analitico esito abbiano avuto per ognuno dei soggetti in premessa richiamati.

(4-04253)

POLLICE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia. - Per sapere:

se siano a conoscenza delle iniziative assunte dall'Arma dei carabinieri, dalla competente magistratura e dall'Alto Commissario antimafia (che sta indagando da anni sulla gestione dell'ESAC, apparentemente senza concreti risultati, visto il quotidiano ripetersi di episodi di illecito e di clientelismo, interno ed esterno, denunciati sulla stampa da sindacati e da consiglieri regionali) su quanto riportato da «La Gazzetta del Sud» di giovedì 14 dicembre 1989 nel merito dell'interrogazione presentata all'assessore regionale all'agricoltura dai consiglieri regionali Rhodio, Laganà e Accroglia su certe operazioni clientelari nella copertura di importanti posti di vertice, disposte senza il rispetto dei criteri di imparzialità imposti dall'ordinamento, così da favorire, come al solito, gli iscritti al sindacato CIDA, i cui aderenti continuano a beneficiare di un trattamento svincolato, nell'assegnazione di funzioni superiori e nel riconoscimento dei relativi emolumenti per l'incarico ottenuto, da ogni regola di obiettività giuridica e persino dal rispetto delle graduatorie della dirigenza utilizzate dall'ESAC per la nomina degli ultimi due direttori generali;

se il Ministro di grazia e giustizia sia al corrente delle iniziative assunte dalla procura generale della corte di appello di Catanzaro in ordine al fatto che, nonostante le numerose denunce sulla questione delle nomine e le interrogazioni parlamentari presentate sullo stesso argomento, l'ESAC continua del tutto indisturbato a procedere con criteri di vieto favoritismo e con violazione della legge penale, senza che la competente autorità abbia mai proceduto ad una sola comunicazione giudiziaria, per non parlare d'altro, nonostante la gravità e recidività di comportamenti che offendono la coscienza sociale, come inutilmente denunciato, e da anni, dagli stessi sindacati CGIL-CISL-UIL dell'ESAC, che chiedono trasparenza e legalità nella copertura dei posti di vertice del più chiacchierato ente pubblico del nostro paese;

se il Ministro dell'interno, alla luce di quanto denunciato da alcuni consiglieri regionali proprio sul problema delle nomine, non intenda interessare l'Alto Commissario antimafia per seri ed approfonditi accertamenti sui criteri seguiti in seno all'Ente di sviluppo, con particolare riguardo agli incarichi conferiti in seno al servizio di ragioneria o in favore di funzionari sforniti di qualsiasi titolo, alloggiati precariamente nelle apposite graduatorie della dirigenza e addirittura con residenza distante centinaia di chilometri dal posto di lavoro, in trasgressione di una apposita norma di legge che ne sancisce il divieto, per ragioni di pieno e regolare adempimento

degli obblighi di servizio, non conciliabili con l'orario maggiorato d'ufficio dei dirigenti e con la maggiore retribuzione riconosciuta in caso di incarichi superiori;

se il Ministro della difesa sia a conoscenza, tramite l'Arma dei carabinieri, dell'ammontare di indennità straordinarie, per trasferte a chilometraggio, corrisposte dall'ESAC negli ultimi due anni a dirigenti con residenza distante dal posto di lavoro e se tali indennità siano da considerare legali in relazione all'obbligo di residenza nel luogo ove ha sede l'ufficio di destinazione (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza delle iniziative assunte dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo in seno all'ESAC per porre termine ad uno sconcio che ha superato da tempo i limiti del consentito e della legalità.

(4-04254)

POLLICE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che i detenuti nelle carceri nazionali hanno attuato una forma di protesta non violenta, hanno presentato una petizione con circa 1.400 adesioni ed hanno scritto una lettera ai parlamentari per sollevare il problema della disparità di trattamento che avverrebbe fra detenuti se fosse concessa solo l'amnistia senza indulto;

che il rischio di creare tale disparità è reale perchè si creerebbe una differenza di trattamento fra chi è stato già giudicato con il vecchio rito e chi, invece, viene oggi giudicato con il nuovo codice;

che tutte le opportunità offerte dai riti alternativi ai nuovi imputati sono mancate ai vecchi, ora condannati e detenuti, per cui, per gli stessi reati, ci sono cittadini che stanno scontando pene doppie o triple di quelle che vengono comminate oggi con i riti alternativi, per cui la concessione dell'indulto potrebbe «sanare» questa grottesca ed ingiusta situazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire al più presto per garantire a tutti i detenuti equità nel trattamento e come intenda rapportarsi alla richiesta dei detenuti di comminare la riduzione della pena nella misura dell'accettazione prevista all'articolo 442 del codice di procedura penale.

(4-04255)

POLLICE. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che il congedo straordinario per cure termali può essere richiesto dai dipendenti pubblici e privati per non più di quindici giorni l'anno e ad un intervallo di quindici giorni dall'inizio o dal termine del congedo ordinario, previa certificazione del medico specialista dell'unità sanitaria locale competente per la patologia accertata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

che la Corte costituzionale, con sentenza del 10 dicembre 1987, n. 559, ha enunciato alcuni principi interpretativi in ordine all'applicazione delle suindicate norme, con particolare riferimento al diritto alla retribuzione, all'ammissibilità delle cure termali, sia per stati patologici acuti che cronici,

all'irrinviabilità della terapia termale e all'obbligo dell'amministrazione di autorizzare al predetto fine il congedo straordinario;

che la direzione generale delle relazioni culturali - ufficio V, del Ministero degli affari esteri, pronunciandosi su fattispecie di dipendente in servizio presso le istituzioni scolastiche del consolato generale d'Italia a Losanna ha non solo rinviato *sine die* le prescritte terapie, ma ha anche disposto una visita fiscale all'estero sulla prescrizione sanitaria rilasciata dal competente specialista dell'unità sanitaria locale titolare in via esclusiva e generale del potere di controllo fiscale, ponendo in essere un doppio controllo fra organi sanitari di pari competenza, pur se operanti l'uno in Italia e l'altro all'estero, e, infine, ha emesso una autorizzazione ad effettuare le cure dopo otto mesi dalla richiesta del medico e senza soluzione di continuità fra congedo ordinario e congedo straordinario per cure termali, in deroga al chiaro e contrario disposto normativo di cui all'articolo 13 citato, comma 5;

che il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, più volte reiterato, ha, in conseguenza della sentenza costituzionale, disposto all'articolo 6, comma 7, che la terapia termale debba essere effettuata entro un mese dalla richiesta del medico,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per evitare il ripetersi della situazione di fatto indicata in premessa e per sollecitare la direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri ad emanare istruzioni applicative dell'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in collegamento con i principi interpretativi enunciati in materia con la sentenza della Corte costituzionale 10 dicembre 1987, n. 559.

(4-04256)

GAMBINO, SCIVOLETTO, IMPOSIMATO, VITALE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, alla presentazione del suo Governo alle Camere nelle dichiarazioni programmatiche ha affermato che «l'Italia della mafia non avrà il suo posto nell'Europa del 1993»;

che i ricercatori del CENSIS hanno valutato attorno al 12 per cento del prodotto nazionale lordo i proventi del traffico di droga, delle estorsioni, eccetera, e che questa massa di denaro alimenta l'economia meridionale e siciliana riversandosi nei circuiti bancari, imprenditoriali, commerciali e finanziari;

che durante l'anno 1989 dei più di 1000 morti ammazzati 400 sono stati quelli siciliani, di cui una percentuale rilevante nel circondario agrigentino: basti pensare ai 12 omicidi di Palma di Montechiaro e ai 5 di Campobello di Licata;

che, come la magistratura siciliana ha recentemente denunciato e documentato, un ruolo di primo piano è stato svolto nell'ultimo decennio dalle famiglie siculianesi dei Caruana e dei Cuntrera, autentiche multinazionali del crimine e del narcotraffico, la cui presenza e attività sono da collegarsi alla lunga catena di omicidi che ha investito molti comuni dell'agrigentino, da Ribera a Raffadali, Canicatti, Palma di Montechiaro, Campobello, Aragona;

che la pericolosità di dette associazioni mafiose, già precedentemente denunciata, ha determinato il degrado del tessuto amministrativo, economico e sociale;

che assolutamente inadeguata alla esigenze denunciate si appalesa la risposta delle istituzioni dello Stato (il commissariato di pubblica sicurezza di Canicatti, più volte annunciato, non è stato reso ancora operante);

che, in particolare, largamente insufficiente è da considerare, come scritto nella interpellanza del 21 novembre 1987 a firma dei sottoscritti e del senatore Crocetta, l'organico della procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, ove in atto prestano servizio soltanto 3 sostituti procuratori sui 5 previsti (gravati, peraltro, dall'onere di periodiche applicazioni presso la procura della Repubblica di Sciacca) e si registrano consistenti vacanze negli uffici di segreteria,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro di grazia e giustizia intenda adottare quelle iniziative che la situazione impone e se non ritenga opportuno rappresentare al Consiglio superiore della magistratura l'esigenza della urgente copertura dei posti di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento attualmente vacanti, provvedendo, nell'ambito delle sue specifiche competenze, al potenziamento dell'organico di segreteria del medesimo ufficio.

(4-04257)

BOZZELLO VEROLE. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* - Venuto a conoscenza del progetto di smembrare il Parco nazionale del Gran Paradiso in due parti, affidando la gestione, con pieni poteri, dei territori valdostani alla regione interessata;

considerato che tale impostazione, qualora attuata, comporterebbe l'abbandono di ogni indirizzo unitario di gestione del Parco,

l'interrogante chiede di conoscere quale posizione si intenda assumere e quali iniziative si intenda conseguentemente attivare in merito alla questione sollevata che desta enormi preoccupazioni tra le popolazioni dell'alto canavese interessate alla questione del Parco.

(4-04258)

EMO CAPODILISTA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso che il sindaco di Battaglia Terme (Padova) con nota n. 4835 del 1° dicembre 1989 ha richiamato l'attenzione del Ministro sulla pericolosità viaria della strada statale n. 16 in corrispondenza del centro abitato del comune suddetto;

visto che i progetti per eliminare la pericolosità del tratto in oggetto giacciono all'ANAS-compartimento di Venezia dal 1975;

considerato che la strada statale n. 16 è stata stralciata dalla variante alla strada statale n. 250;

riconoscendo al progetto una qualifica d'urgenza,

l'interrogante chiede di sapere quali azioni fattive il Ministro in indirizzo intenda promuovere per il completamento della variante alla strada statale n. 16.

(4-04259)

MANZINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che nel comune di Pavullo, in provincia di Modena, sembra essere intenzione della locale amministrazione andare alla chiusura delle carceri mandamentali, si chiede di conoscere quali intenzioni abbia il Ministro in proposito e, nell'ipotesi che si vada alla chiusura, quale soluzione sia prevista per il personale interessato.

(4-04260)

PAGANI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per conoscere:
se sia a conoscenza dei gravi disagi che provoca in zone montane, quali in particolare quella del Friuli e della Val d'Ossola in Piemonte, la razionalizzazione della rete scolastica introdotta dalla legge n. 426 del 1988, in rapporto alle particolari condizioni di collegamento e trasporto ed altresì ai riflessi negativi di tipo sociale ed economico che la soppressione di sedi scolastiche comporta quale incentivo allo spopolamento della montagna;
se e quali provvedimenti o criteri intenda adottare in ordine ad un'eventuale sospensione o graduale applicazione della predetta legge nelle zone di montagna.

(4-04261)

FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:
che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Carlo Donat-Cattin, ha dato disposizione via telex agli uffici di collocamento di avviare al lavoro gli immigrati extracomunitari, anche quelli che hanno solo il permesso di soggiorno per motivi familiari o per turismo;
che la stravagante e demagogica decisione è stata criticata nell'ambito dello stesso Governo e dalle organizzazioni sindacali;
che l'iniziativa annulla di fatto una legge operante dello Stato (n. 943 del 30 dicembre 1986), che nel suo articolato regolamentava l'ingresso e la residenza sul nostro territorio degli extracomunitari anche in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158;
che l'iniziativa «esibizionista» del Ministro contrasta il pacchetto di proposte presenti nel decreto-legge che sarà esaminato dal Consiglio dei ministri;
che la manovra fin troppo evidente del Ministro si salda con gli interessi della grande industria e dei partiti politici, che intendono, la prima, reclutare manodopera ed immetterla nel processo produttivo dell'azienda senza problemi di conflittualità, i secondi, avere a disposizione una massa di nuovi disperati (schiavi), sostituendo il lavoratore italiano lontano ormai dalla lotta di classe;
che nel Mezzogiorno, dove la disoccupazione è in notevole aumento, si sono registrate reazioni durissime all'iniziativa intrapresa dal Ministro e che migliaia di «vu cumprà» locali (venditori ambulanti) chiedono che si aprano le porte delle fabbriche anche per loro,
l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per fare revocare l'iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(4-04262)

POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS. – *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il comune di Albano Laziale (Roma) ha tollerato in una zona del territorio denominata Cancelliera l'insediamento di una discarica abusiva di rifiuti di vario genere, anche nocivi;

che più di recente, nella stessa zona, risulta che il comune abbia iniziato a rilasciare concessioni edilizie per la realizzazione di edifici industriali in assoluto dispregio della normativa di piano regolatore generale vigente il quale prescrive l'obbligo di previa lottizzazione convenzionata;

che tale circostanza rischia di arrecare un danno gravissimo per l'ambiente e i cittadini residenti e la collettività in genere;

che, infatti, la mancata predisposizione a realizzare delle opere di urbanizzazione del comprensorio rischia di risolversi in una assoluta carenza di opere idonee a garantire la permanenza dei cittadini *in loco*;

che infatti non si riesce a comprendere quali accorgimenti tecnici e quali industrie si vorrebbero insediare in un contesto ormai densamente abitato e la cui fisionomia residenziale ha assunto connotati irreversibili;

che l'insediamento selvaggio di industrie nella zona senza la predisposizione delle idonee garanzie aggraverà la già precaria situazione di un fosso esistente, vera e propria fogna a cielo aperto, nella quale confluiscono già gli scarichi di altre industrie ed il 50 per cento degli scarichi del comune di Albano Laziale, producendo esalazioni sgradevolissime, inquinamento e grave rischio per gli abitanti e, nel periodo estivo, nubi di insetti di vario genere;

che alcune industrie della zona hanno più volte sprigionato nubi sulla cui natura sono tutt'ora in corso indagini da parte delle autorità competenti,

si chiede di sapere:

se le concessioni edilizie nella zona siano state rilasciate legittimamente o in conformità alle previsioni del piano regolatore generale;

quali opere essenziali di urbanizzazione del comprensorio il comune di Albano Laziale abbia previsto a tutela dei cittadini residenti o comunque della collettività;

quali interventi il Ministro dell'ambiente abbia attuato o intenda attuare nei confronti di una situazione che si sta ulteriormente aggravando.

(4-04263)

POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nella zona di Cancelliera in via Roncigliano (località Massimetta) del comune di Albano Laziale sussiste dal 1978 una discarica di rifiuti vari;

che nella zona vi sono numerosi insediamenti abitativi;

che la discarica si trova a ridosso delle abitazioni e di una scuola elementare;

che l'intera zona è sprovvista di opere di urbanizzazione primaria;

che le numerose famiglie che vi abitano da anni versano in condizioni igieniche precarie;

che il corso d'acqua di via Valle Gaia ha subito notevoli deviazioni, per il riempimento del letto originario ad opera della discarica;

che sono state tagliate numerose piante secolari;
considerato:

che nella attività della discarica non si ottempera alle norme di legge a tutela della salute dei cittadini e a tutela dell'ambiente in quanto:

- a) nella zona persiste un cattivo odore e si riscontrano continui e crescenti casi di asma, in particolare tra i bambini e gli anziani;
- b) vi è un'assoluta assenza di teloni protettivi;
- c) si riscontra altresì l'assenza di spurghi per i gas che la discarica produce;

che è largamente diffuso tra gli abitanti della zona il sospetto che la discarica venga usata anche di notte per depositarvi rifiuti altamente nocivi, prodotti dagli insediamenti industriali,

gli interroganti chiedono di sapere:

- 1) se sia stata rilasciata regolare autorizzazione per la discarica e a quale tipo essa appartenga (A, B, C), la quantità e categoria dei rifiuti autorizzati;
- 2) quali opere di bonifica siano state eseguite sulla prima parte della discarica, a tutela dall'inquinamento;
- 3) se la discarica sia conforme alle norme di legge nazionali e regionali;
- 4) se le autorità competenti abbiano effettuato verifiche e controlli sulla gestione della discarica e sui mezzi con i quali vengono trasportati i rifiuti;
- 5) se siano stati e se vengano eseguiti prelievi sulle falde acquifere;
- 6) se inoltre risulti dai controlli previsti che nella discarica vengono gettati rifiuti tossici e nocivi.

(4-04264)

NEBBIA. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso che il concorso n. 354.0.9 per l'assunzione di un laureato a contratto per il progetto strategico del Consiglio nazionale delle ricerche: «Prodotti alimentari tipici del Mezzogiorno: classificazione e catalogazione, problematiche tecnologiche, analitiche, merceologiche ed economiche» (si confronti CNR, Bollettino Ufficiale - personale (concorsi), anno 26, n. 8, ottobre 1989), prevede che possano partecipare laureati in chimica, o in scienze agrarie, o in scienze delle preparazioni alimentari, cioè in corsi di laurea nei quali, in genere, non vengono seguiti corsi di carattere merceologico ed economico, l'interrogante chiede di sapere:

perchè da tale concorso siano esclusi i laureati in economia e commercio i quali, oltre, naturalmente, a seguire numerosi corsi di discipline economiche, seguono corsi di merceologia (in molte università con esercitazioni sperimentali di analisi merceologiche proprio sui prodotti alimentari) e di tecnologia dei cicli produttivi, nonchè, in alcune università, corsi di merceologia dei prodotti alimentari;

quali provvedimenti il Ministro intenda prendere perchè al presente e ai futuri concorsi, relativi a progetti in cui vengono affrontati aspetti merceologici, economici e tecnologici, possano essere ammessi anche i laureati in economia e commercio.

(4-04265)

SANESI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Alla luce delle recenti notizie dalle quali risulta sempre più precaria la stabilità della storica collina di San Miniato in Firenze;

considerato:

che, dopo un sopralluogo effettuato dagli esperti della soprintendenza ai beni architettonici e dei tecnici del comune, lo stato della collina è stato dichiarato «estremamente pericoloso» a causa di costanti smottamenti;

che da tempo all'università di Firenze il dipartimento di scienza della terra della facoltà di geologia aveva deciso di intervenire sulla zona ed aveva a riguardo studiato un progetto di risanamento,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda, finalmente, prendere provvedimenti definitivi attraverso uno studio eventualmente integrato rispetto a similari iniziative che sta per assumere l'amministrazione comunale fiorentina, che metta in luce le cause dell'attuale situazione e prospetti contemporaneamente gli eventuali rimedi, anche in relazione alla salvaguardia delle strutture della chiesa di San Salvatore e della basilica di San Miniato direttamente interessate dallo smottamento della collina;

se non si ritenga urgente ed opportuno, di fronte alla sempre più drammatica situazione dei beni culturali fiorentini, prevedere una specifica legge per la salvaguardia del patrimonio artistico e storico della città di Firenze.

(4-04266)

CARLOTTO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

– Premesso:

che con decreto ministeriale 25 giugno 1984 sono state emanate disposizioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

che tali norme si applicano a tutti gli strumenti per pesare e comportano adeguamenti costosi, come previsto dall'articolo 11 di tale decreto;

che alcuni imprenditori agricoli dispongono di strumenti destinati a solo uso e controllo aziendale interno ed il loro risultato non è fatto valere rispetto a terzi;

che, pertanto, appare ingiustificato il loro adeguamento con la conseguente grave spesa da sopportare dai proprietari,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di precisare con ulteriore suo decreto che il campo di applicazione del citato decreto 25 giugno 1984 è limitato agli strumenti il cui risultato può essere fatto valere nei confronti di terzi.

(4-04267)

CARLOTTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 21 ottobre 1989 è stata recepita la proposta di progetto presentata dall'Associazione italiana allevatori per contribuire alla conservazione e valorizzazione delle razze bovine italiane da carne in concerto con l'attività di selezione svolta dalla Associazione nazionale al fine della salvaguardia del *pool* di geni che tali razze rappresentano;

che in base a tale progetto per la razza piemontese è prevista la corresponsione di lire 250.000 lorde per vacche primipare iscritte nel libro

genealogico e già non si comprende perchè tale contributo debba essere assoggettato all'imposizione dell'IVA e alla soggezione di denuncia IRPEF in conseguenza della quale viene decurtato di circa il 50 per cento;

che precedentemente tale contributo era previsto in lire 500.000;

che la riduzione del contributo medesimo non solo non trova giustificazione alcuna, ma penalizza gravemente il settore degli allevatori in un difficile momento economico, tanto da provocare un pernicioso rallentamento ai programmi di sviluppo di una razza ancora recentemente falciata dalle operazioni di risanamento;

che a fronte della regolamentazione delle quote-latte che scoraggiano la produzione del latte appare necessario incrementare invece l'allevamento del bestiame destinato alla produzione di carne o carne e latte (duplice attitudine);

che la razza piemontese è vocata a tale scopo ed è quanto mai adatta ad essere allevata nelle zone marginali (montagna e alta collina);

che pertanto appare assolutamente indispensabile l'adozione di un nuovo provvedimento correttivo del precedente, atto a ripristinare il contributo *de quo* almeno nella misura precedentemente fissata (lire 500.000 *pro capite*),

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare alla luce di quanto sopra esposto, sia per l'elevazione del premio sia per l'esenzione di imposta del medesimo, trattandosi di contributo e non di reddito tassabile.

(4-04268)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere, in relazione alla sparizione dei documenti dal Ministero della difesa (segreteria generale) relativi alla vicenda Intermarine, quali siano i risultati a cui è pervenuto il Ministero stesso.

Come infatti si legge nella interrogazione presentata dal sottoscritto il 28 aprile 1988 (4-01526): «Il Ministro della difesa all'epoca del contratto, Ruffini, aveva avanzato pesanti riserve sul contratto stesso, come risulta dagli atti della Commissione bicamerale sopra citata. I documenti del ministro Ruffini tra l'altro furono fatti sparire dall'archivio della segreteria generale del Ministero della difesa» e nella interrogazione 4-01601 del 17 maggio 1988, in cui si legge: «Il Ministro della difesa all'epoca della stesura del contratto manifestò gravissimi dubbi sulla regolarità del contratto alla Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti presieduta dall'onorevole Ariosto (i documenti dell'onorevole Ruffini sparirono poi dagli uffici della segreteria generale del Ministero della difesa e non si è avuta ancora risposta alle interrogazioni che denunciavano questo dato di inaudita gravità)» ... «La citata Commissione parlamentare dichiarò all'unanimità che la ditta aveva ricevuto una commessa la quale prevedeva una potenzialità 60 volte superiore a quella effettivamente posseduta». La Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta aveva chiesto, con una lettera al Ministero della difesa, Lagorio, a seguito di una decisione presa all'unanimità dai 20 deputati e 20 senatori che ne facevano parte, di prendere provvedimenti disciplinari severissimi nei riguardi di chi aveva fatto sparire i documenti ed aveva ripetutamente riferito il falso alla Commissione di inchiesta asserendo che tali documenti non esistevano.

Fu solo grazie al fatto che il ministro Ruffini, lasciando il Ministero, aveva tenuto per sè una fotocopia di questi documenti che la Commissione bicamerale d'inchiesta venne casualmente a sapere, purtroppo tre giorni prima della sua chiusura, che questi documenti esistevano, e ne venne in possesso quando ormai i lavori erano chiusi, sì che non potè farne uso e l'unico atto possibile fu quello, nel giorno della chiusura della Commissione stessa, di scrivere la citata lettera al ministro Lagorio. (Il testo della lettera è stato pubblicato interamente dall'agenzia di stampa «Punto critico»).

Inoltre risulta superficiale, non veritiera, incompleta, sviante, la risposta del Ministro della difesa Zanone alla interrogazione 4-01526 sopra citata, secondo cui «quanto ai documenti contenenti le valutazioni del Ministro *pro tempore* onorevole Ruffini, gli stessi sono stati portati a conoscenza della Commissione parlamentare di studio sulle commesse militari e pertanto è rimasta ininfluente la circostanza che gli originali (si trattava peraltro di atti non assunti al protocollo) non siano stati rintracciati.

A prescindere dal fatto che questa vicenda conferma platealmente i dubbi a suo tempo espressi dal Ministro del tesoro Amato circa la lealtà dei rapporti tra Forze armate e Parlamento, c'è da osservare quanto segue:

1) la risposta fornita dal ministro Zanone è in primo luogo non veritiera. Infatti documenti che solo per mero caso (o forse, meglio, per la sospettosa prudenza del Ministro della difesa, Ruffini, che aveva conservato presso di sè in fotocopia) entrarono in possesso della Commissione parlamentare di inchiesta, durata molti mesi, quando ormai la Commissione stava chiudendo, sì da non poter essere utilizzati come è stato chiaramente scritto nella lettera inviata al ministro Lagorio. È quindi completamente priva di fondamento l'affermazione del ministro Zanone secondo cui il non invio dei documenti è rimasto ininfluente nei riguardi dei lavori della Commissione, anzi ebbe una influenza decisiva perchè la Commissione non venne a sapere, durante tutti i suoi lavori, dei pesanti sospetti avanzati sulla commessa dal ministro Ruffini, che portarono poi il Ministero della difesa all'ordine di rescissione con la ditta Intermarine, rescissione che peraltro non fu effettuata da Navalcostarmi per cause che ancora oggi sono avvolte nel mistero e che dovrebbero indurre il Ministro della difesa ad aprire una immediata inchiesta amministrativa interna, anche in relazione alla mancata risposta dell'Avvocatura di Stato a Navalcostarmi;

2) la risposta è fuorviante quando afferma che gli atti non furono assunti a protocollo, ponendosi con questo fatto chiaramente le premesse per rendere attuabile la sparizione e non rendendosi più possibile eventualmente rintracciarli attraverso il protocollo. C'è da chiedersi se il segretario generale della Difesa dell'epoca, generale Moizo (e i suoi successori) siano stati interrogati formalmente per fornire spiegazioni sulla sparizione dei documenti del Ministro della difesa, Ruffini, i quali documenti mettevano in evidenza che ogni irregolarità che sarebbe successivamente emersa nel contratto (che egli firmava praticamente «sotto imposizione») sarebbe stata da addebitarsi a chi questo contratto aveva voluto e cioè alla segreteria generale della Difesa e Navalcostarmi;

3) la risposta è elusiva in quanto non dà riscontro al quesito essenziale circa il fatto se i provvedimenti richiesti all'unanimità dalla Commissione bicamerale di inchiesta (che aveva, lo si ricordi bene, poteri analoghi a quelli della magistratura) vennero adottati, oppure se la richiesta del Parlamento,

espressa in modo inequivocabile, venne totalmente trasgredita da molti Ministri e, in particolare, dal Ministro *pro tempore*, Lagorio (anche se questo è il senso che pare possa evincersi dalla risposta).

I gravissimi occultamenti di verità che depistarono dalle indagini in corso sulla inchiesta Intermarine e la copertura dei responsabili (oltre che il completo disprezzo dei deliberati del Parlamento) impongono di capire quali interessi stavano dietro alla commessa che ha portato tra l'altro alla presidenza dell'Intermarine l'ammiraglio Andrea Gionso (già alto dirigente di Navalcostarmi, l'ente che stipulò il contratto con la ditta) mentre tra l'altro in quel periodo era capo di Stato maggiore della Marina e poi della Difesa l'ammiraglio Torrisi, risultato iscritto alla P2.

Per conoscere infine:

se non si ritenga che finalmente, in relazione alla sparizione di documenti di grandissimo impatto, come quelli relativi al caso Intermarine, del Ministro della difesa, Ruffini, che denunciavano fin dall'inizio delle procedure per l'avvio del contratto le gravissime irregolarità, se si intenda punire i colpevoli come richiesto all'unanimità dalla Commissione bicamerale di inchiesta del Parlamento, presieduta dall'onorevole Ariosto;

se non si ritenga di sollecitare (sono passati oltre 6 anni dall'indagine parlamentare!) le conclusioni a cui dovrebbe essere pervenuta la magistratura (il giudice Santacroce fu, pare, incaricato delle indagini) e le conclusioni della procura della Corte dei conti in relazione alle macroscopiche irregolarità contrattuali;

se non si ritenga opportuno un richiamo al Ministro della difesa per una maggiore correttezza nei riguardi delle risposte che fornisce al Parlamento.

(4-04269)